

**Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per
l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili**

REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 7 AGOSTO 2025

INDICE:

1 QUADRO GENERALE	7
2 INTERVENTI INCENTIVABILI.....	8
3 SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI: IDENTIFICAZIONE	10
3.1 Soggetti Ammessi agli incentivi.....	10
3.2 Le Pubbliche Amministrazioni.....	11
3.3 Gli Enti del Terzo Settore	13
3.4 Le Imprese.....	13
3.5 I Soggetti Responsabili	14
3.5.1 Energy Service Company (ESCO)	15
3.5.2 Soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili identificato all'art. 13, comma 1, lett. b).....	18
3.5.3 Soggetto privato selezionato dalla PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato	18
3.5.4 Comunità Energetiche Rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo	19
3.5.4.1 Accesso agli incentivi attraverso la CER Soggetto Responsabile.....	19
3.5.4.2 Modalità di accesso agli incentivi attraverso le configurazioni di autoconsumo.....	20
4 MODALITA' DI ACCESSO, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	23
4.1 Modalità di accesso agli incentivi.....	23
4.1.1 Accesso diretto	25
4.1.2 Accesso agli incentivi tramite prenotazione	25
4.2 Intensità degli incentivi	27
4.2.1 Intensità degli incentivi per le imprese	29
4.3 Erogazione degli incentivi	30
4.4 Contingente annuo di spesa.....	33
4.5 Cumulabilità	34
4.6 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi	35
4.7 Copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.....	35
4.8 Controlli e accertamenti antimafia	35
5 PROCEDURA PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI.....	36
5.1 Invio dell'istanza di accesso	36
5.2 Procedimento di accesso	37
5.3 Iter di valutazione della richiesta	38
5.4 Richiesta di integrazione documentale/interlocutorio.....	39
5.5 Preavviso di rigetto	39
5.6 Comunicazioni dell'esito della valutazione	40
6 MODALITA' ACCESSO DIRETTO.....	41
6.1 - FASE 1 – caricamento dati e documentazione.....	41
6.2 - FASE 2 - invio dell'istanza.....	42
6.3 - FASE 3 - istruttoria e attivazione/perfezionamento delle condizioni contrattuali.....	43
6.4 - FASE 4 - erogazione degli incentivi	43
6.5 Procedura semplificata per gli apparecchi domestici a Catalogo	43
7 MODALITA' DI ACCESSO MEDIANTE PRENOTAZIONE.....	45
7.1 - FASE 1 – caricamento dati e documentazione.....	45
7.2 - FASE 2 - invio dell'istanza a prenotazione	50
7.3 - FASE 3 - istruttoria e perfezionamento delle condizioni contrattuali.....	50
7.4 - FASE 4 - adempimenti in fase di avvio lavori	51
7.5 - FASE 5 - erogazione degli incentivi: acconto e rata intermedia.....	52

7.6 - FASE 6 - adempimenti in fase di conclusione dei lavori.....	53
7.7 - FASE 7 - adempimenti conclusivi - richiesta di accesso diretto per erogazione saldo	54
7.8 Decadenza dalla prenotazione	54
8 REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI E IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI.....	55
9 INTERVENTI INCENTIVABILI.....	57
9.1 Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (intervento II.A - art. 5, comma 1, lettera a).....	58
9.1.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	58
9.1.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	59
9.1.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	60
9.1.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	61
9.2 Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (intervento II.B - art. 5, comma 1, lettera b)	63
9.2.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato1 del Decreto).....	63
9.2.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	64
9.2.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	64
9.2.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	65
9.3 Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (intervento II.C - art. 5, comma 1, lettera c).....	67
9.3.1 Requisiti tecnici per accedere all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	67
9.3.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	68
9.3.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	68
9.3.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	69
9.4 Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (intervento II.D - art. 5, comma 1, lettera d)	71
9.4.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	71
9.4.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	72
9.4.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	73
9.4.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	74
9.5 Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione (intervento II.E - art. 5, comma 1, lettera e) ..	76
9.5.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	76
9.5.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 5)	77
9.5.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	77
9.5.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	79
9.6 Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (<i>building automation</i>) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi (intervento II.F - art. 5, comma 1, lettera f).....	81
9.6.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	81
9.6.2 Spese Ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art.6)	82
9.6.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	82
9.6.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	83
9.7 Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.G - art. 5, comma 1, lettera g)	84
9.7.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto).....	84

9.7.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)	85
9.7.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	85
9.7.4 Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo	86
9.8 Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.H - art. 5, comma 1, lettera h)	88
9.8.1 Requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi	88
9.8.2 Spese ammissibili	89
9.8.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 Decreto)	89
9.8.4 Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo	91
9.9 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III. A - art. 8, comma 1, lettera a) .	93
9.9.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	93
9.9.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	96
9.9.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	96
9.9.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	100
9.10 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “<i>add on</i>”, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.B - art. 8, comma 1, lettera b)	102
9.10.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	102
9.10.1.1 Sistemi ibridi <i>factory made</i> a pompa di calore	103
9.10.1.2 Sistemi bivalenti	103
9.10.1.3 Pompe di calore “ <i>add on</i> ”	104
9.10.1.4 Requisiti comuni ad ogni tipologia di sistema	105
9.10.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	106
9.10.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2)	106
9.10.4 Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo	108
9.11 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.C - art. 8, comma 1, lettera c)	110
9.11.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	111
9.11.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	115
9.11.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)	115
9.11.4 Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo	118
9.12 Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i>, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore (intervento III.D - art. 8, comma 1, lettera d)	123
9.12.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	123

9.12.2Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	125
9.12.3Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto).....	125
9.12.4Documentazione necessaria	127
9.13 Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (intervento III.E - art. 8, comma 1, lettera e)	129
9.13.1Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	129
9.13.2Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	129
9.13.3Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto).....	129
9.13.4Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	130
9.14 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (intervento III.F - art. 8, comma 1, lettera f)	131
9.14.1Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	131
9.14.2Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	131
9.14.3Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto).....	132
9.14.4Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	132
9.15 Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili (intervento III.G- art.8, co. 1, lettera g) 134	134
9.15.1Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)	134
9.15.2Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)	134
9.15.3Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto).....	135
9.15.4Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo	135
9.16 Diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica	137
9.16.1Requisiti dei documenti	137
9.16.2Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica	139
10 VARIAZIONI	143
10.1 Comunicazioni interventi di modifica	143
11 VERIFICHE E CONTROLLI.....	144
11.1 Modalità di svolgimento delle attività di verifica.....	144
11.2 Revoca del contributo	146
12 PRECISAZIONI.....	147
12.1 Data conclusione intervento	147
12.2 Fatture e bonifici	148
12.3 Mandato irrevocabile all'incasso e cessione del credito	151
12.3.1Mandato irrevocabile all'incasso: modalità semplificata in fase di compilazione della richiesta.....	151
12.3.2Mandato irrevocabile all'incasso: conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo	152
12.3.3Cessione del credito - Conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo	153
12.4 Multi-intervento.....	154
12.5 Asseverazione	155
12.6 Potenza termica nominale	156
12.7 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, utilizzi degli impianti e smaltimento.....	157
12.8 Sistemi di contabilizzazione del calore e trasmissione delle misure di energia termica	159
12.9 Obblighi d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (Dlgs 199/21).....	160
12.10 Identificazione Edificio	160
12.10.1 Interventi nZEB	162
12.10.2 Interventi di incremento di efficienza energetica: precisazioni su specifiche configurazioni	163

12.10.3 Interventi realizzati su edifici “misti”	163
12.10.4 Interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni	163
12.11 Disposizioni di cui all’art. 48 ter del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104	164
12.12 I Contratti di prestazione energetica (EPC) e i contratti di Servizio Energia	166
12.12.1 Requisiti minimi di idoneità per i contratti di prestazione energetica (EPC)	166
12.12.2 Requisiti minimi di idoneità per i contratti di Servizio Energia	167
12.12.3 Requisiti comuni ai contratti EPC e di Servizio Energia: durata del contratto e bilancio economico del contratto stipulato.....	168
12.12.3.1 Durata del contratto.....	168
12.12.3.2 Bilancio economico del contratto stipulato	168
12.12.4 Requisiti dei Contratti di partenariato pubblico privato (PPP).....	169
13 DISPOSIZIONI FINALI.....	171
14 PROTEZIONE DEI DATI.....	172

1 QUADRO GENERALE

Nel presente documento sono illustrate le Regole Applicative per l'attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, recante *“Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”* (di seguito, “Decreto” o “Conto Termico”).

Il presente documento viene redatto, in attuazione dell’art. 29 del Decreto, per disciplinare in particolare:

- a) *l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26;*
- b) *le modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui all’art. 10 del Decreto;*
- c) *le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate di cui all’art. 11 del Decreto;*
- d) *i requisiti dei contratti di prestazione energetica e dei contratti di servizio energia di cui all’art. 13 del Decreto;*
- e) *le modalità di applicazione delle procedure di accesso agli incentivi di cui all’art. 14 del Decreto;*
- f) *le modalità di applicazione e le tempistiche circa la redazione della diagnosi e della certificazione energetica di cui all’art. 15 del Decreto;*
- g) *la modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione allegata di cui all’art. 16 del Decreto;*
- h) *la documentazione di cui all’art. 18 del Decreto;*
- i) *le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 11, dell’art. 19 del Decreto;*
- j) *le modalità di attuazione di cui al comma 3, dell’art. 25 del Decreto.*

In particolare, con le presenti Regole Applicative, con l’obiettivo di rendere trasparente e chiaro il meccanismo incentivante e l’intera fase di istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal GSE, vengono descritte le modalità di comunicazione delle modifiche tecnico-amministrative relative ad impianti incentivati con il Conto Termico e precisati:

- i Soggetti ammessi ai benefici;
- gli interventi incentivabili, ivi inclusi i requisiti tecnici di accesso previsti dal Decreto e gli algoritmi di calcolo per la quantificazione dell’incentivo;
- le modalità di invio della richiesta di concessione dell’incentivo;
- la documentazione da presentare nell’ambito della scheda-domanda e la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile;
- il procedimento di valutazione condotto dal GSE sulle richieste presentate dal Soggetto Responsabile;
- le modalità di erogazione degli incentivi;
- la gestione delle modifiche tecnico-amministrative dell’intervento incentivato;
- i controlli e le verifiche.

Al fine di standardizzare la modulistica da trasmettere, sulla pagina Conto Termico del sito web del GSE, sono disponibili i *facsimili* di alcuni dei modelli indicati negli Allegati alle presenti Regole.

Si precisa che, sul sito web del GSE, potrà essere pubblicata ulteriore documentazione volta a fornire specifici chiarimenti sui requisiti di ammissione degli interventi.

2 INTERVENTI INCENTIVABILI

Come previsto nel Titolo II e Titolo III del Decreto, sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni:

- per l'**incremento dell'efficienza energetica** in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto (di seguito: "Categoria Titolo II");
- per la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza** realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto (di seguito: "Categoria Titolo III").

Nell'ambito delle suddette categorie di interventi, sono incentivabili uno o più degli interventi indicati nelle seguenti Tabelle:

Categoria	Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo II Interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	II.A	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Art. 5, comma 1, lettera a)
	II.B	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Art.5, comma 1, lettera b)
	II.C	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	Art. 5, comma 1, lettera c)
	II.D	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero"	Art. 5, comma 1, lettera d)
	II.E	Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	Art. 5, comma 1, lettera e)
	II.F	Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (<i>building automation</i>) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	Art. 5, comma 1, lettera f)
	II.G	Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.	Art. 5, comma 1, lettera g)
	II.H	Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.	Art. 5, comma 1, lettera h)

Tabella 1 - Interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti (Titolo II - art. 5, comma 1)

(*) La sigla identifica la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile

Categoria	Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo III Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	III.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW _t)	Art. 8, comma 1, lettera a)
	III.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2000 kW _t)	Art. 8, comma 1, lettera b)
	III.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kW _t)	Art. 8, comma 1, lettera c)
	III.D	Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i> (con superficie solare linda fino a 2.500 m ²)	Art. 8, comma 1, lettera d)
	III.E	Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	Art. 8, comma 1, lettera e)
	III.F	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW _t)	Art. 8, comma 1, lettera f)
	III.G	Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili	Art. 8, comma 1, lettera g)

Tabella 2 - Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza

(*) La sigla identifica sinteticamente la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra il GSE e Soggetto Responsabile

Si precisa che l'art. 15, comma 6 del Decreto prevede, in favore delle Pubbliche Amministrazioni, **il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione di una diagnosi energetica**, eseguita ai sensi del D.lgs. n. 102/14, finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi individuati nel documento.

Categoria	Sigla	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo IV -	DE	Contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica propedeutica alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e/o produzione da fonti rinnovabili	Art. 15, comma 6

Tabella 3 - Diagnosi energetica contributo anticipato (art. 15, comma 6)

3 SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI: IDENTIFICAZIONE

3.1 Soggetti Ammessi agli incentivi

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Decreto, i **Soggetti Ammessi (SA)** agli incentivi sono i Soggetti che hanno la disponibilità dell'edificio o dell'unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (questi ultimi cd. Soggetti Ammessi equiparati).

In particolare, gli articoli 4 e 7 del Decreto identificano come i Soggetti Ammessi agli incentivi:

- le **Amministrazioni Pubbliche (di seguito, PA)** che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III del Decreto;
- i **Soggetti privati**, quali, ad esempio, persone fisiche o soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono accedere al Conto Termico **per interventi eseguiti su edifici appartenenti**:
 - **all'ambito terziario**, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto, in relazione a uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III;
 - **all'ambito residenziale**, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto, in relazione ad uno o più interventi del Titolo III;
- gli **Enti del Terzo Settore (“ETS”)** che sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell'attività da loro svolta. In particolare:
 - **se non svolgono attività economica**, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II sia dal Titolo III;
 - **se svolgono attività economica**, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III.

Nella seguente tabella, è illustrata l'ammissibilità agli incentivi a seconda della natura del Soggetto Ammesso e dell'ambito catastale nel quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento.

Categoria	Sigla intervento	PA	Soggetti privati: <i>per edifici ricadenti nell'ambito residenziale</i>	Soggetti privati: <i>per edifici ricadenti in ambito terziario</i>	ETS <i>che non svolgono attività di carattere economico</i>	ETS <i>che svolgono attività di carattere economico</i>
Titolo II interventi di incremento dell'efficienza energetica	II.A II.B II.C II.D II.E II.F II.G II.H	Ammesse	Non ammessi	Ammessi (*)	Ammessi	Ammessi (esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario)
Titolo III interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili	III.A III.B III.C III.D III.E III.F III.G	Ammesse	Ammessi (*)	Ammessi (*)	Ammessi	Ammessi (*)

Tabella 4 - Soggetti Ammessi agli incentivi per tipologia di intervento

(*) Per le imprese e gli ETS economici si attuano le disposizioni del Titolo V e non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale

Categoria	Sigla intervento	PA	Soggetti privati: <i>per edifici ricadenti nell'ambito residenziale</i>	Soggetti privati: <i>per edifici ricadenti in ambito terziario</i>	ETS <i>che non svolgono attività di carattere economico</i>	ETS <i>che svolgono attività di carattere economico</i>
Contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica	DE	Ammesse	Non ammessi	Non ammessi	Ammessi	Non ammessi

Tabella 5 - Soggetti Ammessi al contributo anticipato per la redazione della Diagnosi Energetica

Nella seguente tabella sono riportate le categorie catastali ammissibili per gli interventi dei Soggetti privati realizzati in ambito residenziale e terziario:

Ambito residenziale	Ambito terziario
Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10	A/10
	Gruppo B
	Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7
	Gruppo D a esclusione di D/9
	Gruppo E a esclusione di E/2, E/4, E/6

Tabella 6 - Categorie catastali ammissibili per ambito di riferimento di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, non è consentito l'accesso agli incentivi ai Soggetti Ammessi per i quali ricorra:

- a) una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) una causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Oltre al rispetto di detti requisiti, tutti i Soggetti Ammessi che svolgono attività di impresa, ivi inclusi gli ETS che svolgono attività di carattere economico, dovranno rispettare anche i requisiti di cui all'art. 24, comma 2, del Decreto (come meglio precisato al successivo paragrafo 3.4).

3.2 Le Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c), del Decreto, sono comprese nelle Amministrazioni Pubbliche:

- a) le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, pertanto, *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione*

organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”;

- b) i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001;
- c) gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
- d) gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
- e) le società Cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381 del 1991 e ss.mm.ii. e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui alla medesima disposizione;
- f) le Cooperative di abitanti (legge n. 164/2014), iscritte all’Albo nazionale delle società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base alla legge n. 59 del 1992;
- g) le società in house, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;
- h) gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i) i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali;
- j) Nella richiesta di concessione degli incentivi, redatta in conformità al modello 1 e 2, la Pubblica Amministrazione dovrà dichiarare di ricadere in una delle categorie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto.

Inoltre, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad allegare:

- per la fattispecie di cui alla lett. b), l’atto costitutivo e/o lo statuto dell’associazione o del consorzio;
- per la fattispecie di cui alla lett. g), l’atto costitutivo e/o lo statuto della società *in house* e della documentazione idonea a dimostrare che gli interventi sono realizzati su immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti.

Si specifica che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si qualifica come società *in house* quella che soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) il suo patrimonio è interamente pubblico ovvero la partecipazione privata avviene secondo nelle forme previste dall’art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
 - b) il suo statuto prevede che oltre l’ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
 - c) un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto sulla società.¹
-
- per la fattispecie di cui alla lett. i), l’atto di concessione per l’erogazione dei servizi pubblici e la documentazione idonea a dimostrare che gli interventi sono realizzati su immobili di enti territoriali o locali utilizzati dagli stessi concessionari per la gestione di servizi pubblici.

¹ Per le definizioni di “controllo analogo” e “controllo analogo congiunto” si rinvia all’art. 2, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs. n. 175 del 2016: “c) «controllo analogo»: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante; d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il GSE si riserva, in ogni caso, di richiedere, sia in fase di istruttoria sia nell'ambito di eventuali attività di verifica, ulteriore documentazione ai fini dell'accertamento della riconducibilità del soggetto Ammesso/responsabile alla definizione di Pubblica Amministrazione ai sensi del Decreto.

3.3 Gli Enti del Terzo Settore

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del Decreto, sono definiti "*Enti del Terzo Settore*" gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che sono inclusi, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto Legislativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, "RUNTS"), ricoprendenti "*le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*".

L'art. 4, comma 2, del Decreto assimila alle Amministrazioni Pubbliche solo gli enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico quando realizzano gli interventi di cui al Titolo II (di seguito: "**ETS non economici**").

L'art. 7, comma 2, del Decreto assimila alle Amministrazioni Pubbliche tutti gli enti del terzo settore quando realizzano gli interventi di cui al Titolo III.

Per la natura dell'attività svolta dall'ETS fa fede l'identificazione della stessa nell'ambito della registrazione al RUNTS.

Gli ETS non economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano il perimetro degli interventi incentivabili, le modalità di accesso agli incentivi, le modalità di erogazione degli incentivi, l'intensità e la cumulabilità degli incentivi.

Gli ETS economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano le modalità di accesso agli incentivi e le modalità di erogazione degli incentivi.

Si precisa che gli ETS di carattere economico sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui al Titolo V recante le disposizioni specifiche per le imprese.

Nella richiesta di accesso agli incentivi (da redigere secondo il modello 1 e 2), l'ETS deve dichiarare di ricadere nel *cluster* di "ETS non economico" o di "ETS economico".

Il GSE si riserva, durante l'istruttoria per l'accesso agli incentivi e/o nel corso di verifiche e controlli, di accettare la natura dell'ETS e l'eventuale carattere economico o meno dell'attività svolta, potendo richiedere ogni documentazione idonea a dimostrare l'inclusione dell'ente nel RUNTS e il carattere dell'attività svolta.

3.4 Le Imprese

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Decreto, quando il Soggetto Ammesso agli incentivi è un'impresa, ivi inclusi gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività di carattere economico, le disposizioni del Decreto trovano applicazione soltanto ove compatibili con quelle specifiche di cui al Titolo V.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. s) del Decreto, si definisce "impresa" qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguitamento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le aziende agricole, le imprese operanti nel settore forestale, le

società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.

Nella richiesta di accesso all'incentivo, redatta adoperando il modello 2, dovrà essere dichiarato dall'impresa di essere regolarmente iscritta al registro delle imprese.

Secondo quanto precisato dall'art. 24, comma 2 del Decreto, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 12 del Decreto, l'impresa non deve essere:

- a) un'impresa in difficoltà, secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione Orientamenti sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 249 del 3 luglio 2014;
- b) un'impresa nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

3.5 I Soggetti Responsabili

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il **Soggetto Responsabile** (SR) è il “*soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato*”.

Più precisamente, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il Soggetto Responsabile è colui che:

- a. ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi;
- b. presenta al GSE istanza per l'accesso agli incentivi, mediante dichiarazione di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, risultando responsabile, anche penalmente, di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto degli artt. 75 e 76 del suddetto decreto;
- c. stipula con il GSE la Scheda - Contratto e riceve il pagamento degli incentivi;
- d. è tenuto a conservare, per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, gli originali dei documenti indicati nel Decreto e nelle presenti Regole Applicative, garantendone la corretta conservazione;
- e. in qualità di responsabile dell'intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell'esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto a consentire e ad assicurare, a pena di decadenza dall'incentivo e recupero degli importi già erogati, la regolare esecuzione di ogni attività di verifica e controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell'art. 21 del Decreto.

Il Soggetto Responsabile può delegare altro soggetto (cd. Soggetto Delegato) per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. In particolare, il Soggetto Delegato è definito all'art. 2, comma 1, lett. rr), del Decreto, come “*la persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portale predisposto dal GSE. Tale ruolo può essere rivestito da tecnico abilitato*”.

Si precisa che i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi direttamente, rivestendo essi stessi la qualità di Soggetto Responsabile, o possono accedere agli incentivi avvalendosi di un Soggetto Responsabile

(ESCO o altro soggetto abilitato ai sensi dell'art. 13 del Decreto), come sarà meglio precisato nei capitoli successivi.

Nel caso in cui il Soggetto Ammesso si avvalga di una ESCO o di un altro soggetto abilitato, questi ultimi, in qualità di Soggetti Responsabili, potranno richiedere l'accesso agli incentivi per conto del Soggetto Ammesso per gli interventi realizzati sull'edificio o sull'unità immobiliare nella disponibilità del Soggetto Ammesso (in quanto proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento).

Nella seguente tabella, sono illustrati i soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, a seconda della natura del Soggetto Ammesso, ad assumere il ruolo di Soggetto Responsabile:

Soggetto Ammesso	ESCO	Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili- art. 13 comma 1, lett. b)	Soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato	Comunità energetiche/ configurazioni di autoconsumo
Pubbliche amministrazioni ²	✓	✓	✓	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale	✓ Esclusivamente per interventi del Titolo III con soglie di impianti Potenza > 70 kW; Superficie: > 20 m ²	X	X	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario	✓	X	X	✓
Enti del Terzo settore non economici	✓	X	X	✓
Enti del Terzo settore economici	✓	X	X	✓

Tabella 7 - Possibilità di avvalimento delle ESCO e altri soggetti abilitati ai fini dell'accesso al Conto Termico

3.5.1 Energy Service Company (ESCO)

Tutti i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi di cui al Decreto avvalendosi di una ESCO (Energy Service Company), in qualità di Soggetto Responsabile, stipulando con la stessa un contratto di prestazione energetica o di servizio energia.

In particolare:

- nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una Pubblica Amministrazione, ivi incluso un ETS **non economico**, la ESCO deve aver stipulato con essa un *contratto di prestazione energetica* (Energy Performance Contract – EPC) che presenti i requisiti minimi precisati nel successivo Capitolo 12.12;
- nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia un Soggetto Privato, ivi incluso un ETS economico, su edifici nell'ambito residenziale o terziario, la ESCO deve aver stipulato con lo stesso un *contratto di servizio*

² Da intendersi come Pubbliche Amministrazioni tutti gli enti indicati al Paragrafo 3.2

energia (o di servizio *energia plus*) o di un *contratto di prestazione energetica*, che rispetti i requisiti minimi precisati nel successivo Capitolo 12.12. Limitatamente agli interventi realizzati **in ambito residenziale**, la ESCO potrà essere Soggetto Responsabile, stipulando uno dei suddetti contratti, esclusivamente per la realizzazione di interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 m², in caso di installazione di impianti solari termici. È sempre possibile, in ogni caso, il ricorso al mandato irrevocabile all'incasso di cui al Paragrafo 12.3 nei confronti di una ESCO.

Qualora la ESCO presenti la richiesta di accesso in qualità di Soggetto Responsabile, la stessa è tenuta a trasmettere:

- copia del contratto sottoscritto dalle parti, nel rispetto dei requisiti richiamati, unitamente alla ulteriore documentazione a supporto indicata nel successivo Capitolo 12;
- un'espressa autorizzazione a effettuare l'intervento rilasciata dal proprietario dell'immobile ai sensi del D.P.R. 445/2000, (adoperando il modello 18). Con la medesima dichiarazione il proprietario in particolare:
 - dichiara di essere a conoscenza che la ESCO intende richiedere il riconoscimento degli incentivi ai sensi del D.M. 7 agosto 2025 per l'intervento individuato;
 - si impegna a non richiedere per il medesimo intervento gli incentivi previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e/o altre forme di incentivazione non cumulabili (e.g. detrazioni fiscali).

A seconda che il Soggetto Ammesso sia pubblico o privato si riepilogano, nella seguente tabella, gli interventi che possono essere realizzati tramite la ESCO in qualità di Soggetto Responsabile.

Titolo	PA	(ETS) con attività non economica	(ETS) con attività economica	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito residenziale	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito terziario
II Interventi di incremento dell'efficienza energetica	✓	✓	✓ Per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario	X	✓
III interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili	✓	✓	✓	✓ Contratti aventi ad oggetto impianti con Potenza > 70 kW e con Superficie: > 20 m ²	✓ Contratti aventi ad oggetto impianti senza i limiti di soglia dei 70 kW e 20 m ²

Tabella 8 - Ammissibilità del ricorso alla ESCO per l'accesso agli incentivi in qualità di Soggetto Responsabile

Precisazioni sulle soglie contrattuali in ambito residenziale e il ruolo della ESCO

Al fine di agevolare l'accesso al Conto Termico, per interventi in ambito residenziale di dimensioni inferiori alle soglie richiamate, la ESCO potrà agire in qualità di mandataria, a seguito del conferimento del mandato irrevocabile all'incasso da parte del Soggetto Ammesso alla ESCO, in relazione all'importo netto degli incentivi riconosciuti, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., senza corrispettivo ma con obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c. In tale fattispecie, il soggetto privato si configura come Soggetto Responsabile.

Per i requisiti di accesso tramite lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso, si rimanda al successivo paragrafo 12.3. In particolare:

- i crediti sono ceduti interamente alla ESCO al fine di saldare le fatture dell'intervento;
- la fattura emessa dalla ESCO deve essere pari al valore della spesa dell'intervento indicata sul Portale, per il quale si intende richiedere l'incentivo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l'importo dell'incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all'incasso e il bonifico della quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile relativamente all'intervento realizzato.

Requisiti delle ESCO per la qualifica di Soggetto Responsabile

Possono presentare al GSE richiesta di accesso agli incentivi in qualità di Soggetto Responsabile esclusivamente le ESCO in possesso della certificazione UNI CEI 11352, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Decreto. Il possesso di specifici requisiti per l'accesso agli incentivi, inclusa la validità della certificazione UNI CEI 11352, è richiesto per l'intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all'erogazione da parte del GSE dell'incentivo o dell'eventuale ultima rata dell'incentivo riconosciuto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del Decreto, la ESCO può presentare al GSE la richiesta di accesso all'incentivo in qualità di:

- società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purché in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, ed alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al Decreto e per la stipula del contratto di prestazione energetica;
- società consorziata di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, laddove la consorziata che operi nella gestione del contratto di servizio energia o del contratto di prestazione energetica, sia in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352;
- società di scopo di cui all'art. 194 del D.lgs. n. 36 del 2023 che sottoscrive il contratto di prestazione energetica, laddove l'impresa che l'ha costituita sia aggiudicataria della gara di affidamento con la Pubblica Amministrazione e sia in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

3.5.2 Soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili identificato all'art. 13, comma 1, lett. b)

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni possono accedere agli incentivi, oltre che direttamente, avvalendosi di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di un soggetto pubblico preposto, ai sensi della normativa vigente, all'attuazione dei medesimi interventi, i quali assumono la qualità di Soggetto Responsabile.

Ai fini della presentazione della richiesta di accesso agli incentivi, i predetti soggetti devono identificarsi sul Portaltermico e dichiarare, tramite la DSAN redatta in conformità al modello 1 e 2, di essere "*soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili di cui all'art. 13, comma 1, lett. b)*" del Decreto.

In fase di istruttoria e/o di successive verifiche post qualifica, il GSE si riserva di richiedere documentazione atta a dimostrare che il soggetto pubblico sia, agli effetti, deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi ovvero sia preposto all'attuazione degli interventi ai sensi della normativa vigente.

3.5.3 Soggetto privato selezionato dalla PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato

Al fine di sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni possono accedere agli incentivi, avvalendosi di un soggetto privato, che assume la qualità di Soggetto Responsabile, con il quale sia stato sottoscritto un contratto di partenariato pubblico-privato (cd. PPP) di cui all'art. 174 e segg. del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), a esclusione del partenariato sociale.

Il soggetto privato che agirà in qualità di Soggetto Responsabile deve rispettare i requisiti soggettivi di volta in volta indicati dalla procedura di affidamento indetta dalla PA ai sensi del D.lgs. 36/2023 e, in particolare: (i) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023; (ii) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale proporzionati all'oggetto e al valore del contratto, ai sensi degli artt. 100 e ss. del D.lgs. n. 36/2023; (iii) nel caso in cui il contratto comprenda l'esecuzione di lavori, di essere in possesso dell'attestazione SOA nelle categorie e classifiche pertinenti, laddove richiesta dalla normativa vigente.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, nel caso in cui il contratto di PPP preveda anche la gestione di risparmi energetici sull'edificio oggetto dell'intervento il soggetto deve essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352, rilasciata da organismo accreditato, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza al GSE. La certificazione deve essere mantenuta per l'intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all'erogazione da parte del GSE dell'incentivo o dell'eventuale ultima rata dell'ottenimento dell'incentivo riconosciuto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o società di scopo ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 36/2023, vale quanto già precisato per la ESCO rispetto all'impresa che deve risultare in possesso della certificazione UNI CEI 11352.

La determinazione degli incentivi, in termini di intensità e cumulabilità, viene effettuata nei limiti delle spese imputabili alla Pubblica Amministrazione nell'ambito del contratto di PPP, sia nel caso in cui la PA si configuri direttamente come Soggetto Responsabile sia nel caso in cui il soggetto privato si identifichi come Soggetto Responsabile.

Sono imputabili alla PA tutte le spese ammissibili ai sensi del Decreto che sono previste dal progetto esecutivo approvato ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, anche se rientranti in tutto o in parte nell'investimento del privato, ovvero che sono indicate dal Piano economico finanziario (PEF) asseverato.

In fase di trasmissione della richiesta di concessione degli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà fornire:

- il contratto di PPP, debitamente sottoscritto dalle parti, avente i requisiti minimi precisati nel successivo paragrafo 12.12.4;
- il progetto esecutivo verificato e approvato ai sensi del D.lgs. 36/2023 con l'indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell'IVA e delle entrate tra cui l'incentivo Conto Termico e infine dell'utile previsto;
- il Piano economico finanziario (PEF) asseverato da ente terzo contenente l'importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento mediante il partenariato pubblico-privato, con l'indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell'IVA e delle entrate tra cui l'incentivo Conto Termico e infine dell'utile previsto.;
- il piano dei pagamenti previsti dal contratto;
- dichiarazione contenente la suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili, sottoscritta dalla PA e dal Privato, redatta secondo il modello 10. Il valore delle spese ammissibili indicato dovrà essere corrispondente con quello riportato sul Portaltermico;
- in caso di contratti multi -edificio, ripartizione dei costi per singolo edificio oggetto dell'intervento, firmata da entrambe le parti.

3.5.4 Comunità Energetiche Rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) e comma 8, del Decreto, i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi avvalendosi di una Comunità Energetica Rinnovabile (cd. CER) o di una configurazione di autoconsumo (cd. gruppi di autoconsumo) di cui sono membri, come definite agli artt. 30 e 31 del D.lgs. 199/2021.

3.5.4.1 Accesso agli incentivi attraverso la CER Soggetto Responsabile

Nel caso in cui il Soggetto Ammesso intenda avvalersi di una CER della quale sia membro o socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente³ della stessa (o di un suo delegato).

Si precisa che il ruolo di referente della CER può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, le CER devono prevedere nel proprio atto costitutivo e/o statuto, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b) i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021;

³ Per la definizione di referente della CER si rinvia all'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel

- d) la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- e) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- f) siano promossi la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, gli interventi integrati di domotica, gli interventi di efficienza energetica, nonché i servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, l'assunzione del ruolo di società di vendita al dettaglio e l'offerta di servizi ancillari e di flessibilità, nel rispetto della finalità di cui alla precedente lettera a).

Laddove la CER sia stata già ammessa al meccanismo incentivante di cui al DM 414/2023 e ss.mm.ii., e non contempli nel proprio statuto e/o atto costitutivo la previsione di cui alla suelencata lettera f), la stessa, è tenuta ad integrare il proprio atto costitutivo e/o Statuto con la tale previsione.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, la CER è tenuta a trasmettere:

- lo Statuto e/o l'atto costitutivo che presenti i requisiti richiamati;
- le fatture e le ricevute dei bonifici attestanti le spese sostenute dalla CER per la realizzazione degli interventi;
- la documentazione tecnica specifica per i singoli interventi oggetto della richiesta di incentivo indicata nelle sezioni specifiche delle presenti regole.

Si precisa, infine, che, laddove la CER realizzi interventi per conto di più membri o soci, la stessa è tenuta a presentare una richiesta di accesso agli incentivi in relazione agli interventi effettuati per ogni membro o socio, in ragione della proprietà o disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Si ricorda che per potersi avvalere della CER come Soggetto Responsabile, il Soggetto Ammesso agli incentivi deve esserne membro o socio e, pertanto, deve rientrare in una delle categorie ammesse di soggetti, richiamate alla suindicata lettera b) secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 199 del 2021.

3.5.4.2 Modalità di accesso agli incentivi attraverso le configurazioni di autoconsumo

Nel caso in cui il Soggetto Ammesso intenda avvalersi di una configurazione di autoconsumo del quale sia membro, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente⁴ della configurazione di autoconsumo (o di un suo delegato).

Si precisa che il ruolo di referente può essere svolto da:

- uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, cui viene conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- all'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, al rappresentante legale del condominio, individuato come referente tramite verbale di assemblea condominiale;

⁴ Per la definizione di referente della configurazione di autoconsumo si rinvia all'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel.

-
- al rappresentante legale dell'edificio, individuato da atto di nomina.

Il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo (che può essere anche la delibera assembleare firmata dai condomini) è considerato efficace ai fini della qualifica agli incentivi del D.M. 7 agosto 2025, a condizione che:

- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- individui un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa;
- preveda la possibilità di partecipare a meccanismi per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.


Laddove il gruppo di autoconsumo sia stato già ammesso al meccanismo incentivante di cui al DM 414/2023 e ss.mm.ii. e il contratto sotteso alla sua costituzione non lo contempi, prima di presentare richiesta di accesso agli incentivi di cui al Decreto, dovrà integrare il contratto, inserendo, in particolare, tra le attività svolte, quella relativa alla partecipazione a meccanismi per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto in relazione a interventi finalizzati all'ottenimento degli incentivi, il referente del gruppo di autoconsumo è tenuto a trasmettere:

- il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo nel rispetto dei requisiti precedentemente richiamati;
- le fatture e le ricevute dei bonifici, attestanti le spese sostenute dal gruppo di autoconsumo (attraverso il referente del gruppo di autoconsumo) per la realizzazione degli interventi;
- la documentazione tecnica specifica per i singoli interventi oggetto della richiesta di incentivo, indicata nelle sezioni specifiche delle presenti regole.

Si precisa, infine, che laddove della configurazione di autoconsumo realizzi interventi per conto di più membri, il referente è tenuto a trasmettere una singola richiesta di concessione dell'incentivo in relazione a ciascun membro, in ragione della proprietà o della disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Figura 1 – Configurazione Soggetti Ammessi vs Soggetto Responsabile



4 MODALITA' DI ACCESSO, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

4.1 Modalità di accesso agli incentivi

L'art. 14 del Decreto prevede due modalità alternative di accesso agli incentivi:

- a) tramite **accesso diretto**: a seguito della conclusione degli interventi, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta di accesso diretto agli incentivi attraverso l'apposita sezione del Portaltermico, redatta secondo il modello 1 indicato nell'Allegato 2 delle presenti Regole Applicative, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del Decreto;
- b) tramite **prenotazione**: modalità di accesso riservata alle Pubbliche Amministrazioni, individuate dagli artt. 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 1, lettera a) del Decreto, e agli ETS, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione. Le Pubbliche Amministrazioni, o i Soggetti Responsabili che operano per conto delle stesse, e gli ETS possono presentare al GSE, per la prenotazione dell'incentivo, una scheda-domanda attraverso il Portaltermico, redatta secondo il modello 2 contenuto nell'Allegato 2 delle presenti Regole Applicative, laddove ricorrono le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto.

Soggetto Ammesso	Accesso diretto	Prenotazione
Pubbliche amministrazioni	✓	✓
Enti del Terzo settore non economici	✓	✓
Enti del Terzo settore economici	✓ Anticipato da valutazione preliminare	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale	✓ Anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese	X
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario		X

Tabella 9 - Soggetti Ammessi e modalità di accesso

Per presentare richiesta di accesso, diretto o mediante prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto preliminarmente a registrarsi sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti <https://areaclienti.gse.it/>.

Ai successivi Capitoli 6 e 7, ai quali si rinvia, sono indicate le procedure di accesso agli incentivi.

Disposizioni specifiche per le imprese e gli ETS economici: “richiesta preliminare” di accesso agli incentivi

Secondo quanto previsto dal *Titolo V*, e in particolare dall’art. 25, comma 3 del Decreto, le imprese, compresi anche gli ETS economici, sono tenute a trasmettere, **prima dell’avvio dei lavori**, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, pena l’inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi.

La data di avvio lavori è individuata con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all’Amministrazione competente, ove prevista, o dalla data del primo fermo impegno⁵ a ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per poter presentare la richiesta preliminare, il Soggetto Responsabile dovrà, anzitutto, registrarsi nell’Area Clienti GSE e, successivamente, utilizzare il Porta/termico per trasmettere la **“richiesta preliminare di accesso agli incentivi”** redatta in conformità al Modello 4, compilata in ogni sua parte, indicando:

- a) la denominazione/ragione sociale e la categoria dell’impresa (se Micro, Piccola, Media o Grande impresa). Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005;
- b) la descrizione del progetto, indicando le date di inizio lavori, la previsione di fine lavori e gli interventi da realizzare;
- c) l’ubicazione del progetto, indicando l’edificio oggetto dell’intervento;
- d) l’elenco dei costi del progetto, tramite un quadro economico contenente le spese ammissibili e non ammissibili incluse tra quelle previste nel Decreto di cui agli artt. 6 e 9;
- e) la tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.


Alla ricezione della richiesta preliminare il GSE trasmetterà al Soggetto Responsabile una comunicazione di presa d’atto di ricezione della **“richiesta preliminare di accesso agli incentivi”**.

Le comunicazioni sono trasmesse all’impresa richiedente, attraverso l’invio di una PEC o raccomandata in ragione della modalità di corrispondenza indicata dall’impresa sul Portale.

Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare (ad es., sulla tipologia degli interventi), l’impresa richiedente deve presentare una nuova richiesta preliminare, fermo restando che non siano stati avviati i lavori. A tal fine, prima di presentare la nuova richiesta preliminare, l’impresa è tenuta ad annullare, adoperando la specifica funzionalità presente sul Portale, la richiesta precedentemente presentata.

Si precisa, infine, che la **“richiesta preliminare di accesso agli incentivi”** deve essere trasmessa anche dalle ESCO, dalle CER e dalle configurazioni di autoconsumo che agiscono, in qualità di Soggetto Responsabile, per conto di Soggetti Ammessi che siano imprese o ETS di carattere economico.

⁵ Fermo impegno: per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione dell’intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali a titolo esemplificativo, la progettazione, l’accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, nonché le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi.




4.1.1 Accesso diretto

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del Decreto, il Soggetto Responsabile presenta la richiesta di accesso diretto agli incentivi, a pena di inammissibilità, **entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento**.

Si rinvia al successivo paragrafo 12.1 per la definizione di “fine lavori” ai fini del computo del predetto termine anche in caso di dilazione dei pagamenti.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle fasi di cui si compone la procedura di accesso diretto.



4.1.2 Accesso agli incentivi tramite prenotazione

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) del Decreto, la richiesta di accesso agli incentivi tramite prenotazione può essere presentata esclusivamente nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una Amministrazione Pubblica di cui agli artt. 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 1, lettera a) del Decreto o un ETS.

L'accesso mediante prenotazione è ammesso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i. in presenza di una **diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo di impegno all'esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica** che siano coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto. Laddove la PA/ETS dichiari di volersi avvalere di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso deve essere allegato all'atto amministrativo. Per i soli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di presentare la diagnosi energetica, il Soggetto Responsabile può inviare il **progetto esecutivo** (art. 14, comma 2, lett. b), punto i., di seguito, **caso i**);

- ii. in presenza di un **contratto di prestazione energetica** (*energy performance contract*, EPC) stipulato dal Soggetto Ammesso, nel rispetto dei requisiti minimi indicati al successivo Capitolo 12, con una ESCO che sia qualificata come Soggetto Responsabile;
- iii. in presenza di un **contratto di prestazione energetica** o di un **altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica** dei sistemi interessati, da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto, nel caso in cui la PA/ETS sia il Soggetto Responsabile, o di un contratto di PPP, esclusivamente per le PA (*art. 14, comma 2, lett. b), punto iii.*, di seguito **caso iii**);
- iv. in presenza di un **atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori** oggetto della scheda-domanda, unitamente al **verbale di consegna dei lavori** redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
In tale ultima ipotesi, la richiesta può essere presentata anche successivamente all'avvio dei lavori (*art. 14, comma 2, lett. b), punto iv.*, di seguito **caso iv**).

In relazione agli ETS, si precisa che gli stessi possono presentare richiesta di accesso mediante prenotazione alla ricorrenza dei presupposti previsti per la Pubblica Amministrazione, precisandosi che:

- per il punto i), oltre alla diagnosi energetica, dovrà essere trasmessa la delibera dell'organo competente in relazione alla tipologia di intervento e in conformità con lo statuto dell'ETS (a titolo esemplificativo: il verbale di delibera dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del presidente dell'ente, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo, del comitato direttivo, etc.) attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto;
- oltre alla documentazione prevista al punto iv), l'ETS potrà trasmettere qualsiasi atto o delibera dell'organo competente idonea ad attestare la consegna dei lavori all'impresa esecutrice.

Ciò posto, la Pubblica Amministrazione o l'ETS che intenda effettuare interventi su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di proprietà o nella propria disponibilità, può trasmettere la richiesta di prenotazione degli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, o tramite una ESCo e gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto che agiscono per loro conto in qualità di Soggetto Responsabile, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Decreto.

Nello schema che segue sono elencati i Soggetti Ammessi e i Soggetti Responsabili cui è consentito, nel rispetto delle fattispecie previste dall'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, presentare la richiesta di accesso agli incentivi tramite prenotazione:

Soggetto Responsabile	Soggetto Ammesso	Casi in cui è consentita la prenotazione
PA	PA	i., iii., iv
ETS	ETS	i., iii., iv
ESCO	PA, ETS	ii., iv
Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili di cui art. 13, co. 1, lett. b)	PA	i., iii., iv
Soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato	PA	i., iv
Comunità energetiche/configurazioni di autoconsumo	PA, ETS	i., iv


Tabella 10 - Requisiti per l'accesso al Conto Termico tramite prenotazioni consentite

Richiesta di prenotazione degli incentivi per interventi nei Comuni del Cratere Sisma 2016 - Legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 del Decreto-legge n. 181/2023 (c.d. DL Energia).

Le Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di interventi ammissibili al Conto Termico su edifici ricadenti nei comuni del cratere sisma 2016 di cui al Decreto-legge n. 189 del 2016, possono avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione, in qualità di Soggetto Responsabile, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 4 quinque, comma 1, della legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 del Decreto-legge n. 181/2023.

Ai fini dell'accesso tramite prenotazione, il Soggetto Responsabile e il Soggetto Ammesso saranno tenuti a registrarsi sull'Area Clienti e nel rispetto di quanto precisato ai successivi Capitoli 5, 6 e 7 delle presenti Regole Applicative.

Nel rinviare ai successivi paragrafi dedicati al procedimento, si riporta uno schema riassuntivo delle fasi di cui si compone la procedura di accesso tramite prenotazione:



4.2 Intensità degli incentivi

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Decreto, gli incentivi spettanti sono determinati in funzione delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei massimali specifici per unità di superficie, di potenza, nonché della producibilità degli impianti e dei livelli massimi dell'incentivo spettante e nel limite del 65% delle spese ammissibili sostenute.

L'art. 11, comma 2 del Decreto prevede che, nei seguenti casi, l'incentivo spettante è determinato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi gli specifici massimali e la producibilità degli impianti, per:

- interventi realizzati su **edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo**

svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all’ente locale.

- interventi previsti all’articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ss.mm.ii., ovvero **realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche**, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 12.11.

Si precisa che, con riferimento agli interventi realizzati nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ai fini del riconoscimento dell’incentivo nella misura del 100% delle spese ammissibili, nella richiesta di accesso all’incentivo, dovranno essere allegati:

- una dichiarazione, redatta in conformità ai modelli 1 e 2, attestante il rispetto della soglia di abitanti prevista;
- la visura catastale dell’edificio di proprietà comunale;
- se pertinente, il titolo da cui risulti che il terzo utilizza l’immobile di proprietà comunale e del quale si ha la disponibilità (a titolo esemplificativo, il contratto di concessione; l’accordo per la gestione dell’attività di interesse generale; il contratto di locazione, ecc.) per svolgere una o più attività o servizi di interesse generale prestati a favore della comunità locale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività turistico-ricreative (impianti sportivi, teatri, musei), educative e scolastiche (scuole, biblioteche, asili nido), sanitarie o para-sanitarie (farmacie comunali, centri di assistenza sanitaria di base), sociali e assistenziali (servizi per minori, disabili o anziani), attività di tutela della sicurezza e del decoro urbano (servizi di polizia locale e manutenzione degli spazi pubblici), ecc..

È prevista una maggiorazione del 10% dell’incentivo spettante nel caso degli interventi di cui agli art. 5, comma 1, lett. a)-f), del Decreto realizzati con componenti prodotti nell’Unione Europea, nonché specifiche maggiorazioni per l’intervento di cui all’art. 5, comma 1, lett. h) secondo le modalità di cui all’Allegato 2 del Decreto in merito all’iscrizione al “Registro delle tecnologie per il fotovoltaico”, **fermo restando il rispetto delle percentuali massime di incentivazione del 65 % o del 100% sopra richiamate.**

Per i requisiti e le modalità di accesso alla maggiorazione del 10% dell’incentivo spettante per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a)-f), del Decreto, realizzati con componenti prodotti nell’Unione Europea, si rinvia all’Allegato 4 delle presenti Regole, che potrà essere soggetto a eventuali successivi aggiornamenti da parte del GSE.

In tale ambito, si precisa inoltre che il Soggetto Responsabile deve attestare, in fase di trasmissione della richiesta di concessione dell’incentivo, l’utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea/iscrizione al “registro delle tecnologie per il fotovoltaico”.

Per le richieste di concessione dell’incentivo inviate in modalità prenotazione, l’applicazione della maggiorazione sarà rendicontata in fase di saldo, alla conclusione dei lavori.

Per la quantificazione degli incentivi, per singolo intervento e delle relative maggiorazioni, si rimanda agli algoritmi specifici di cui all’Allegato 2 del Decreto e ai paragrafi dedicati agli interventi delle presenti Regole Applicative.

Si precisa che, nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una impresa, ivi incluso un ETS economico, trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo V del Decreto e, in particolare, l’art. 27 del Decreto, che detta le percentuali di intensità degli incentivi spettanti.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO o un altro soggetto abilitato previsto dall'art. 13 del Decreto, l'intensità dell'incentivo viene determinata sulla base della natura del Soggetto Ammesso.

Nell'allegato 3 delle presenti Regole Applicative, si riepilogano integralmente le disposizioni di cui sopra.

4.2.1 Intensità degli incentivi per le imprese

La quantificazione dell'incentivo spettante e le relative intensità previste degli incentivi concessi sono distinte tra gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), nonché in ragione della dimensione dell'impresa e dell'applicazione di ulteriori specifiche premialità, come nel seguito descritte.

Si precisa che il riconoscimento di premialità/maggiorazioni soggiace, in ogni caso, al limite di intensità massima del 65% dei costi ammissibili dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori individuati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia compresa nel calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

Con riferimento agli interventi di incremento di efficienza energetica di cui al Titolo II, l'intensità degli incentivi riconosciuti non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile ovvero il 30% in caso di multi-intervento. Tali percentuali possono essere incrementate:

- a) del 20 % in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
- b) del 15% in caso di interventi in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- c) del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all'investimento.

Con riferimento agli interventi di produzione da fonti rinnovabile di cui al Titolo III, l'intensità degli incentivi riconosciuti non può superare il 45% dei costi ammissibili, fatti salvi gli incrementi del 20%, in caso di interventi realizzati da piccole imprese, e del 10%, in caso di interventi realizzati da medie imprese.

Si riepilogano, nelle seguenti tabelle, le intensità massima degli incentivi spettanti per gli interventi di cui al Titolo II e Titolo III del Decreto.

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Interventi di efficienza energetica (Titolo II)	25 % intervento singolo 30⁶ % per multi-interventi		
Incremento per dimensione impresa	20 %	10%	-
Zone assistite lett. a) Zone assistite lett. c)	15 % 5%	15 % 5%	15 % 5%
Miglioramento della prestazione energetica	15 %	15%	15%
Intensità massima	65 %	65%	60%

⁶ In caso di realizzazione di interventi II.D (edifici con prestazioni nzeb), II.G (installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, abbinato a pompa di calore elettrica) o II.H (installazione di impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore elettrica) l'intensità degli incentivi non deve superare il 30% dei costi ammissibili.

Tabella 11 - Intensità degli aiuti agli investimenti per interventi di cui al Titolo II

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili Titolo III		45%	
Incremento per dimensione impresa	20%	10%	-
Intensità massima	65%	55%	45%

Tabella 12 - Intensità degli aiuti agli investimenti come parte dei costi ammissibili: Interventi Titolo III

Per determinare la dimensione dell'impresa, si applicano le previsioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di *microimprese, piccole e medie imprese*. Con la richiesta di accesso agli incentivi, l'impresa deve dichiarare, ai sensi del D.P.R n. 445/2000, il proprio dimensionamento applicando i criteri di cui alla richiamata normativa.

Si ricorda che, ai sensi della richiamata Raccomandazione, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata a una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, devono essere presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate. Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel D.M. 18 aprile 2005.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 28 del Decreto, la spesa degli incentivi erogati ai sensi del Titolo V non può superare il limite annuo di 150 milioni di euro complessivi e il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.

4.3 Erogazione degli incentivi

Gli importi dell'incentivo sono erogati **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di perfezionamento della Scheda-Contratto**, che coincide con la data della comunicazione da parte del GSE al Soggetto Responsabile del provvedimento di ammissione agli incentivi di cui al Decreto.

Per importi fino a 15.000 €, l'art. 11, comma 4 del Decreto prevede l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata.

Gli importi che superino tale soglia sono erogati in rate annuali costanti per la durata definita nella Tabella 1 di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto, che viene riportata in calce al presente paragrafo. In caso di multi-intervento, il numero delle rate è individuato quale valore massimo tra i valori delle rate dei singoli interventi di cui alla suddetta Tabella 1, distribuendo equamente tra esse la somma dell'incentivo totale spettante.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Decreto, in relazione agli interventi realizzati dalla PA e dagli ETS, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, è prevista l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € quando optino per la procedura di accesso diretto.

Per gli interventi realizzati dagli ETS economici, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € è possibile esclusivamente per gli interventi del Titolo III. Per tali soggetti, laddove vengano realizzati multi-intervento con combinazione di interventi del Titolo II (su edifici ricadenti nell'ambito terziario) e del Titolo III, l'erogazione di incentivi di importo superiore a 15.000 € è effettuata con multi-rata e uniformata alla durata massima prevista dagli interventi del Titolo II.

Il GSE, all'accoglimento delle istanze di prenotazione, impegna a favore del Soggetto Responsabile richiedente la somma corrispondente all'incentivo massimo riconoscibile. Tale importo è da intendersi quale massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE rappresenta un impegno all'erogazione delle risorse, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti previsti dal Decreto.

L'importo dell'incentivo prenotato rappresenta un massimale e può essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie condotte sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile ai fini dell'erogazione dell'incentivo.

In caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di ESCO o di altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto, laddove richiesta, l'erogazione dell'incentivo potrà avvenire mediante:

- una rata di acconto, richiesta dal Soggetto Responsabile con la comunicazione dell'avvio dei lavori;
- un'eventuale rata intermedia, che potrà essere richiesta al raggiungimento del 50% dell'importo delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento oggetto della prenotazione;
- una rata di saldo, richiesta dal Soggetto Responsabile alla conclusione dell'intervento, a seguito dell'invio dell'istanza di accesso diretto a rendicontazione (cd. post prenotazione).

L'erogazione delle suddette rate è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Si specifica che l'importo della rata in acconto è pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di 2 anni, è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di 5 anni, in riferimento alle annualità indicate nella tabella 12.

L'importo dell'eventuale rata intermedia è quantificato in funzione dell'incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell'acconto erogato e distribuendo uniformemente la restante quota spettante, in misura pari al 50%, tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.

In particolare, ove espressamente previsto nelle fattispecie contrattuali di cui all'art. 14, comma 2, lettera b) (casi i., iii., iv.), la Pubblica Amministrazione o l'ETS può chiedere che le somme prenotate in proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta.

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione si avvalga di una ESCO o di altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli importi erogati in acconto e dell'eventuale rata intermedia, è, inoltre, richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti. Il GSE mette a disposizione un modello contenente i requisiti minimi dell'obbligazione (vedi Allegato 2).

Si rinvia ai successivi paragrafi per le specifiche procedure relative alla richiesta di erogazione delle rate.

Tipologia di intervento	Durata dell'incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	5
Trasformazione "edifici a energia quasi zero"	5
Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	5
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	5
Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Come intervento abbinato
Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Come intervento abbinato
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on", con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on", con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare linda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	2
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare linda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati	5
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	2

Tipologia di intervento	Durata dell'incentivo (anni)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti	5
sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili	5

Tabella 13 - Durata dell'incentivo in anni in base alla tipologia di intervento

4.4 Contingente annuo di spesa

Il Decreto prevede un impegno di spesa annua cumulata pari a:

- 400 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte delle Amministrazioni Pubbliche e gli ETS non economici, che includono 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare per la redazione delle diagnosi energetiche;
- 500 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di Soggetti privati, ivi incluse le imprese e gli ETS economici, a cui si applica il limite di 150 milioni di euro da poter riconoscere alle imprese secondo l'art. 28 del Decreto.

Nell'ambito del contingente di spesa annua cumulata previsto per le PA, il 50% dello stesso (200 milioni di euro), è riservato alla procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto. Decorsi 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 200 milioni di euro di incentivi assegnati mediante prenotazione, oppure dal sessantesimo giorno successivo al raggiungimento dell'impegno di spesa complessivo di 400 milioni di euro, il GSE accetterà ulteriori richieste di prenotazione dell'incentivo da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche nei casi di rinunce e/o decadenze riferite a impegni di spesa oggetto di prenotazione, condizionando l'erogazione degli acconti e l'allocazione delle relative spese al ripristino del contingente dell'anno successivo.

Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di spesa annua cumulata dei 500 milioni di euro previsti per i privati, nonché di 150 milioni per le imprese, non saranno accettate dal GSE ulteriori richieste di accesso agli incentivi da parte, rispettivamente, di Soggetti privati e imprese.

Entro il limite complessivo di spesa annua cumulata dei 900 milioni di euro previsto dall'art. 3 del Decreto, i valori limite di spesa annua sopra indicati potranno essere rimodulati con Decreto della competente direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per tener conto dell'effettivo impegno di spesa registrato e della necessità di non limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

L'impegno di spesa annua cumulata attribuito all'anno di riferimento "n" è rappresentato dalla somma delle rate annuali degli incentivi erogati e da erogare, secondo un criterio di cassa, relativamente all'anno di competenza "n". Gli impegni di spesa sono differenziati a seconda della tipologia di Soggetto Ammesso.

4.5 Cumulabilità

In via preliminare, si precisa che il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi, ovvero alle stesse spese ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto:

1. non possono essere riconosciuti gli incentivi previsti dal Decreto agli interventi per la cui realizzazione siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Per incentivo statale si intende qualsiasi contributo erogato direttamente da un'Amministrazione Centrale;
2. limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e dalla stessa utilizzati, gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
3. con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, la possibilità di cumulo degli incentivi concessi ai sensi del Decreto con gli incentivi per la condivisione dell'energia concessi ai sensi del Titolo II del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. DM CACER) è ammessa nei limiti dell'intensità di aiuto prevista dalle rispettive discipline, in particolare quella stabilita dall'articolo 6 del DM CACER.

Per gli incentivi riconosciuti alle imprese, trovano applicazione le specifiche previsioni di cui all'articolo 27 del Decreto, secondo cui gli incentivi concessi ai sensi del Decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, nei limiti delle intensità degli aiuti stabiliti dal medesimo articolo e richiamate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Si precisa che, per le ESCO e per i soggetti privati in ambito di PPP e per le CER/configurazioni di autoconsumo, trovano applicazione i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.

Con l'istanza di accesso agli incentivi, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire indicazione e dettagli rispetto agli eventuali ulteriori incentivi pubblici riconosciuti, tra cui, con riferimento particolare alle imprese, i codici COR degli altri incentivi pubblici registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) associati alla P.IVA o al codice fiscale del Soggetto Responsabile, con l'indicazione degli incentivi cumulabili o non cumulabili con il meccanismo di supporto di cui al Decreto. Il GSE verifica, anche mediante la consultazione del RNA e del SIAN, il rispetto di quanto previsto dal Decreto in termini di cumulabilità.

Per "intensità massima degli aiuti" si intende l'importo dell'incentivo espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili, come dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori utilizzati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai fini della valutazione del dimensionamento dell'impresa, come già precisato, si applicano le previsioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulabilità previsti all'art. 17 del Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all'art. 27 del Decreto, rivolte alle imprese e agli ETS economici, il Soggetto Responsabile deve indicare sul Portaltermico il cofinanziamento con altri incentivi pubblici e/o altri aiuti di Stato per la realizzazione degli interventi.

4.6 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi

L'incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973. Inoltre, in quanto contributo privo dell'elemento sinallagmatico, è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. e conseguentemente non vi è obbligo di emissione di fattura.

4.7 Copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività

Ai fini della copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di verifica tecnico-amministrativa, dei controlli e, più in generale, di tutte le attività finalizzate al riconoscimento degli incentivi svolte dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo calcolato in misura pari all'1% del valore del contributo totale riconosciuto, con un massimale pari a 250 € di imponibile. Tale corrispettivo è trattenuto dal pagamento dell'incentivo.

Qualora sia previsto il pagamento rateizzato, il contributo è trattenuto sulla prima rata e, in caso di mancata capienza, su quella successiva.

Il GSE rende disponibile a ciascun Soggetto Beneficiario la fattura relativa ai corrispettivi a copertura dei costi del GSE, i cui importi sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta. La fattura è inviata al soggetto beneficiario tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e resa disponibile sul Portaltermico.

4.8 Controlli e accertamenti antimafia

Il GSE, nel rispetto della vigente normativa antimafia di cui all' art. 99, comma 2-bis, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia), ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, dalle Prefetture, l'informativa liberatoria antimafia per tutti gli Operatori con i quali stipuli convenzioni/contratti/riconoscimenti per un valore complessivo superiore a € 150.000.

Fanno eccezione le ipotesi di esenzione espressamente previste dal D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., nonché le fattispecie individuate di volta in volta dalle Prefetture competenti.

Al fine di richiedere la documentazione alle Prefetture competenti, il GSE acquisisce dagli Operatori, che sono tenuti a adoperare esclusivamente tramite il portale informatico "Area Clienti", Sezione "Documentazione Antimafia", la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età.

La trasmissione della suddetta documentazione costituisce un adempimento necessario e propedeutico agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, tale per cui, l'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi del Conto Termico.

Si ricorda, infine, che l'informativa liberatoria antimafia ha una validità di dodici mesi a decorrere dalla data di emissione da parte delle Prefetture, salvo che non ricorrono modifiche in relazione ai soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, è onere dell'Operatore inviare una nuova Dichiarazione Antimafia tramite il Portale dedicato.

Gli accertamenti antimafia richiamati sono effettuati nei confronti del Soggetto Responsabile, nonché nei confronti dei soggetti mandatari che agiscono nell'ambito dello strumento del mandato irrevocabile all'incasso.

5 PROCEDURA PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI

5.1 Invio dell'istanza di accesso

L'istanza di accesso agli incentivi può essere presentata esclusivamente adoperando l'apposito Portale, cd. Portaltermico presente sul sito istituzionale del GSE.

A tal fine, il Soggetto Responsabile che intenda presentare istanza è tenuto preliminarmente a registrarsi, secondo le modalità ivi indicate, sul portale dell'Area Clienti presente sul sito istituzionale del GSE. Si specifica che tale registrazione nell'Area Clienti deve essere effettuata anche dall'eventuale soggetto delegato che opera per conto del Soggetto Responsabile e dal soggetto che svolge il ruolo di mandatario all'incasso⁷.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile risulti già registrato all'Area Clienti del GSE è necessario che quest'ultimo fornisca un codice PIN al soggetto delegato per consentirgli di operare per suo conto. Il codice PIN può essere inviato all'indirizzo e-mail del Soggetto Responsabile registrato in Area Clienti.

Effettuate tali operazioni di registrazione, il Soggetto Responsabile deve selezionare il servizio "Conto Termico 3.0" per accedere al portale informatico per la trasmissione della richiesta di accesso agli incentivi.

Sulla base dei dati dichiarati in fase di compilazione, il Portaltermico effettua in automatico il calcolo degli incentivi potenzialmente riconoscibili in relazione a ciascuno degli interventi indicati nell'istanza. Si precisa che l'importo risultante dal calcolo in parola potrebbe essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie condotte sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile ai fini dell'erogazione dell'incentivo, ridefinito all'esito dell'istruttoria effettuata dal GSE.

Dopo aver allegato sul Portaltermico la documentazione necessaria, secondo quanto indicato nei successivi paragrafi recanti le modalità di "Accesso Diretto" e "Prenotazione", e aver verificato e confermato la correttezza dei dati dichiarati, il Portaltermico rende disponibile al soggetto richiedente la "**Richiesta di concessione degli incentivi**" (*fac-simile* in Allegato 2, modelli 1 e 2), precompilata con i dati indicati in precedenza, comprendente le condizioni contrattuali (scheda-contratto), la tabella recante l'importo indicativo degli incentivi riconoscibili, la durata dell'incentivazione e l'eventuale indicazione del numero di rate con cui saranno erogati gli incentivi.

Il Soggetto Responsabile richiedente deve stampare e sottoscrivere il documento, anche nelle sezioni dedicate alle condizioni contrattuali e all'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, e caricarla in formato digitale sul Portaltermico corredandola con copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

In caso di multi-intervento,⁸ sono riportati gli importi indicativamente spettanti per intervento, l'eventuale indicazione del numero di rate con cui sono erogati gli incentivi e l'importo totale annuo previsto a titolo di erogazione in favore del Soggetto Responsabile.

Dopo la trasmissione della richiesta, all'istanza è associato un codice richiesta alfa-numerico ed è rilasciata al Soggetto Responsabile dal Portaltermico una ricevuta attestante la ricezione dell'istanza.

Si precisa, infine, che, con l'invio dell'istanza e la relativa sottoscrizione delle condizioni contrattuali, queste ultime si intendono integralmente accettate e costituiscono, agli effetti, la scheda-contratto che, in caso di

⁷ In fase di registrazione del soggetto che svolge il ruolo di mandatario è necessario selezionare nella sezione "Tipo Operatore" la seguente informazione: "Mandatario Conto Termico".

⁸ Nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell'ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda "multi-intervento"). L'ammontare dell'incentivo spettante è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi, costituisce parte integrante della lettera di ammissione agli incentivi **recante gli importi degli incentivi riconosciuti in esito al procedimento condotto.**

Non sono ammessi diversi sistemi di calcolo degli incentivi rispetto a quelli previsti all'Allegato 2 del Decreto. Si precisa che i *dati e/o informazioni da parte del Soggetto Responsabile o del Soggetto Delegato in fase di caricamento dei dati, sono funzionali alla determinazione automatica del contributo nel Portaltermico*. Eventuali errori rispetto ai dati e/o alle informazioni indicati nella richiesta potranno essere oggetto di correzione da parte del GSE, anche mediante richieste di integrazione, ai fini della rimodulazione dell'incentivo da erogare.

Condizioni d'uso dell'Area Clienti GSE

Le credenziali personali di accesso (PIN e/o OTP della MFA⁹) sono strettamente personali. Gli Utenti e il Soggetto Responsabile sono tenuti a conservare le credenziali con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli Utenti, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improvvisto o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Nel caso delle imprese si ricorda che l'invio dell'istanza deve essere effettuata con il medesimo codice richiesto assegnato nell'ambito della "richiesta preliminare di accesso agli incentivi".

Per multi-intervento, si intende, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera cc), *"la realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, progettati e pianificati come un unico progetto"*. Pertanto, nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell'ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda "**multi-intervento**").

In tale ipotesi, la data di conclusione dell'intervento corrisponde a quella della conclusione dei lavori dell'ultimo intervento realizzato.

5.2 Procedimento di accesso

Il procedimento di accesso si avvia alla data di ricezione dell'istanza ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (nel seguito, Legge 241/90) e si conclude, al netto dell'eventuale sospensione dei termini, entro 60 giorni.

⁹ MFA: l'Autenticazione Multifattoriale per l'accesso all'Area Clienti GSE che prevede la ricezione immediata del codice OTP (One Time Password) per garantire un accesso sicuro

In caso di interventi che presentino livelli di complessità tali¹⁰ da richiedere tempi di istruttoria superiori, il GSE ne darà comunicazione al Soggetto Responsabile, specificando il termine per la conclusione del procedimento che dovrà comunque concludersi entro 120 giorni.

Si precisa che laddove l'istanza di accesso diretto sia presentata oltre il termine di 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ovvero oltre i 90 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la relativa scheda-domanda, la stessa è dichiarata inammissibile. Sono, inoltre, considerate inammissibili le richieste di incentivo pervenute adoperando strumenti diversi dal Portaltermico.

Si precisa che il GSE non potrà procedere alla valutazione delle istanze che non siano inviate e che risultano sul Portaltermico nello stato con dicitura "Non inviata". Sono improcedibili le istanze carenti delle condizioni di ammissione e dei requisiti previsti dal Decreto

Qualora, nell'ambito dell'istruttoria, si rendano necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva di richiedere le dovute integrazioni o chiarimenti, eventualmente anche alle Amministrazioni e/o agli Enti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi, con conseguente sospensione dei termini del procedimento in conformità a quanto previsto dalla legge 241/1990 ss.mm.ii..

Si precisa che l'eventuale svolgimento, da parte del GSE, di verifiche mediante sopralluogo sospende il termine del procedimento per l'accesso agli incentivi ovvero del procedimento volto ad accertare la sussistenza dei requisiti a fronte di modifiche.

Il Soggetto Responsabile che intenda rinunciare alla richiesta degli incentivi già presentata, deve comunicarlo tramite la relativa funzionalità disponibile sul Portaltermico, ovvero, ove non disponibile, tramite PEC o raccomandata A/R, specificando nell'oggetto il "*Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – rinuncia agli incentivi*" da trasmettere:


- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo e mail: info@pec.gse.it;
- mediante posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

5.3 Iter di valutazione della richiesta

Il procedimento di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi prevede la verifica tecnico-amministrativa dei dati e delle informazioni inerenti all'intervento realizzato fornite dal Soggetto Responsabile attraverso il Portaltermico. Il GSE effettua la valutazione dei requisiti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle presenti Regole Applicative e dal quadro normativo in vigore.

¹⁰ Es. Interventi di trasformazione di edifici esistenti in nzeb -II.D o altri interventi che prevedano acquisizioni di dati tramite altri Portali di qualifica del GSE

Figura 21 - Schema del procedimento di valutazione della richiesta di incentivazione e del rilascio degli incentivi



Poiché la valutazione della richiesta di accesso agli incentivi operata dal GSE prevede un procedimento istruttorio unico, nel caso di multi-intervento, qualora anche per un solo intervento si rilevino delle non conformità, l'intero procedimento verrà sospeso.

5.4 Richiesta di integrazione documentale/interlocutorio

Laddove la documentazione tecnica e/o amministrativa allegata dal Soggetto Responsabile alla richiesta di accesso all'incentivo risulti carente o non conforme a quanto previsto dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, il GSE trasmette al Soggetto Responsabile una richiesta d'integrazione documentale/interlocutorio, nella quale vengono richieste le informazioni e/o i documenti integrativi necessari al fine del completamento dell'istruttoria.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare l'integrazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, utilizzando l'apposita sezione del Porta/termico ("carica dati").

5.5 Preavviso di rigetto

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/90, qualora nell'ambito dell'istruttoria, la documentazione trasmessa dal Soggetto Responsabile risulti essere incompleta, carente o difforme a quanto previsto dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, ovvero nel caso in cui il Soggetto Responsabile non invii le integrazioni richieste, il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 (preavviso di rigetto). Con la comunicazione del preavviso di rigetto, il GSE assegna al Soggetto Responsabile un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della

comunicazione, il Soggetto Responsabile può presentare, utilizzando l'apposita sezione del Porta/termico, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti a supporto.

Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE adotta il provvedimento di accoglimento. In caso di accoglimento parziale o di mancato accoglimento delle suddette osservazioni presentate dal Soggetto Responsabile, nel provvedimento il GSE indica le ragioni del mancato accoglimento.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90, laddove il Soggetto Responsabile non trasmetta le proprie osservazioni, il GSE conclude il procedimento sulla base dei documenti in proprio possesso.

5.6 Comunicazioni dell'esito della valutazione

A conclusione del processo di valutazione dell'istanza, il GSE comunica al Soggetto Responsabile:

1. in caso di esito positivo dell'istruttoria di valutazione, l'accoglimento integrale o parziale della richiesta, recante l'indicazione dell'importo degli incentivi riconosciuti;
2. in caso di esito negativo dell'istruttoria di valutazione, il rigetto dell'istanza per carenza dei requisiti previsti dal Decreto.

In caso di accoglimento della richiesta, il GSE comunica al Soggetto Responsabile la lettera di "avvio incentivo", notificandola all'indirizzo indicato a sistema dal Soggetto Responsabile e rendendola disponibile sul Porta/termico. Nel caso in cui l'accoglimento discenda dalle osservazioni trasmesse dal Soggetto Responsabile in relazione alla comunicazione di un preavviso di rigetto da parte del GSE, il relativo provvedimento di accoglimento è inviato, mediante PEC o raccomandata A/R, all'indirizzo comunicato dal Soggetto Responsabile.

La stipula delle condizioni contrattuali, finalizzate all'erogazione dell'incentivo, si intendono sottoscritte in fase di trasmissione dell'istanza e perfezionate con la trasmissione della lettera di avvio incentivo da parte del GSE al Soggetto Responsabile.

In caso di rigetto il provvedimento sarà trasmesso dal GSE, a mezzo PEC o raccomandata A/R, all'indirizzo comunicato, sulla base della modalità indicata dal Soggetto Responsabile in fase di compilazione della richiesta di accesso agli incentivi.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE eventuali modifiche dei recapiti indicati nella richiesta di accesso agli incentivi.

Alla data di ricezione del provvedimento di accoglimento da parte del Soggetto Responsabile, si perfeziona la scheda-contratto e le relative condizioni contrattuali produrranno i propri effetti per l'intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi dalla data di erogazione degli incentivi (ovvero del pagamento dell'ultima rata degli incentivi riconosciuti) da parte del GSE.

6 MODALITA' ACCESSO DIRETTO

Per poter presentare richiesta di accesso diretto mediante il Porta/termico, il Soggetto Responsabile è tenuto, preliminarmente, a registrarsi sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti.

6.1 - FASE 1 – caricamento dati e documentazione

Il Soggetto Responsabile inserisce sul Porta/termico tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull’edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti) e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l’accesso agli incentivi. Inseriti tali dati, il Porta/termico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta di accesso agli incentivi.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare sul Porta/termico:

- a) **documentazione specifica per ogni tipologia di intervento**, così come indicato nei rispettivi paragrafi degli interventi;
- b) **fatture e ulteriore documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati** (quali, a titolo esemplificativo: ricevute dei bonifici, mandati di pagamento, ricevute dei pagamenti effettuati con carta di credito) così come meglio dettagliato al successivo Capitolo 12;
- c) **visura catastale dell’edificio oggetto dell’intervento**, per interventi realizzati:
 - su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, utilizzati da essi direttamente o indirettamente da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all’ente locale;
 - su edifici pubblici, adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio Sanitario Nazionale;
 - su edifici ricadenti nell’ambito terziario, i cui Soggetti Ammessi siano soggetti privati e “ETS economici”.

Inoltre, nei casi di seguito descritti, il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare sul Porta/termico anche i seguenti documenti:¹¹

- a) nel caso in cui il Soggetto Responsabile intenda delegare un soggetto terzo a operare sul Porta/termico in proprio nome e per proprio conto, copia di apposita **delega**, sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità in corso di validità di entrambi sottoscrittori (cfr. Allegato 2);
- b) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCo che opera in nome e per conto di una PA, di un ETS o di un Soggetto privato, **copia del relativo contratto di rendimento energetico o di servizio energia**, corredata da idonea dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del D.lgs. 102/2014 o dall’Allegato 2 del D.lgs. 115/08 da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute (di cui all’art. 5 del Decreto), in conformità ai modelli previsti nell’Allegato 2 delle presenti Regole;
- c) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un soggetto privato che opera in nome e per conto di una PA nell’ambito di forme di partenariato pubblico privato, **copia del contratto di PPP**, conforme ai requisiti minimi indicati al paragrafo 12.12.4, unitamente al progetto esecutivo, al PEF, al piano dei

¹¹ Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell’accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali [...] – Art. 18 del Decreto.

pagamenti e alla dichiarazione della suddivisione delle spese ammissibili indicati al precedente paragrafo 3.5.3;

- d) nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una comunità energetica rinnovabile (“CER”) o una configurazione di autoconsumo (“gruppo di autoconsumo”) di cui il Soggetto Ammesso sia membro o socio, lo Statuto e/o l’atto costitutivo della CER o il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel “gruppo di autoconsumo”, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3.5.4.

Come previsto dall’art. 14 del Decreto, la Pubblica Amministrazione può richiedere direttamente l’accesso agli incentivi, qualificandosi direttamente come Soggetto Responsabile.

In tali casi, laddove gli stessi sia stato stipulato un contratto EPC con una ESCO, la Pubblica Amministrazione/ETS non economico dovrà allegare:

- la documentazione idonea a dimostrazione delle spese sostenute dalla ESCO, ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
- il piano dei pagamenti previsti dal contratto e le fatture e i mandati di pagamento/ricevute di bonifico pagati fino al momento dell’invio della richiesta di incentivo.

Si precisa che, dalla documentazione trasmessa, deve risultare che l’incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell’utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce sulla determinazione del canone in capo alla PA/ETS non economico nell’ambito del contratto EPC.

Si precisa che la PA si può configurare direttamente come Soggetto Responsabile, qualora abbia stipulato un contratto di PPP avente ad oggetto interventi riconducibili al Titolo II e III del Decreto. In tale fatti-specie, la PA dovrà trasmettere il set documentale indicato al paragrafo 3.5.3 al quale si rinvia interamente.

6.2 - FASE 2 - invio dell’istanza

Dopo aver caricato la documentazione richiesta, il Soggetto Responsabile visualizza e verifica la scheda tecnica recante il riepilogo dei dati del sistema edificio-impianto e degli interventi effettuati, confermandone il contenuto tramite il Porta/termico.¹²

Successivamente alla conferma dei dati da parte del Soggetto Responsabile, il Portale rende disponibile allo stesso la “**Richiesta di concessione degli incentivi**” (*fac-simile* in Allegato 2) precompilata con i dati indicati, comprensiva delle condizioni contrattuali (scheda-contratto) e della tabella recante l’importo indicativo degli incentivi.

La richiesta dovrà essere stampata, sottoscritta dal Soggetto Responsabile e caricata sul Porta/termico, unitamente alla **copia di un documento d’identità** in corso di validità del sottoscrittore.

Nel caso in cui vengano apportate manualmente modifiche integrazioni e/o alterazioni alla richiesta di concessione degli incentivi, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l’applicazione informatica, la richiesta sarà dichiarata inammissibile.

¹² Si segnala che a seguito della conferma i dati inseriti non saranno più modificabili.

6.3 - FASE 3 - istruttoria e attivazione/perfezionamento delle condizioni contrattuali

L'invio della richiesta avvia il relativo procedimento di valutazione, nel quale il GSE valuta, richiedendo eventualmente integrazioni al Soggetto Responsabile, la rispondenza della richiesta alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti del Decreto e delle presenti Regole Applicative.

6.4 - FASE 4 - erogazione degli incentivi

In caso di accoglimento della richiesta, il GSE eroga, tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile, degli importi dell'incentivo calcolato su base annuale, secondo quanto previsto alla tabella dell'art. 11, comma 3, del Decreto, con la ripartizione nelle rate annuali allegata al provvedimento di ammissione agli incentivi, ovvero con un'unica rata nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo non sia superiore a 15.000 euro.

Gli importi dell'incentivo saranno erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.

Con riferimento alle richieste multi-intervento, l'ammontare dell'incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

La prima rata dell'incentivo sarà erogata entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade l'attivazione del contratto, corrispondente con la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Per gli interventi realizzati dalla PA e dagli “ETS non economici”, anche per il tramite di ESCo o degli altri soggetti abilitati, è prevista l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 €. Per gli interventi realizzati dagli ETS economici, anche per il tramite di ESCo o degli altri soggetti abilitati, è prevista l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € esclusivamente per gli interventi del Titolo III.

Per le ulteriori puntualizzazioni sulle modalità di erogazione degli incentivi si rimanda ai paragrafi 4.3 e 4.7 delle presenti Regole Applicative.

6.5 Procedura semplificata per gli apparecchi domestici a Catalogo

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata per gli interventi riguardanti l'installazione di generatori con potenza termica utile nominale fino a 35 kW e di sistemi solari/collettori solari la cui superficie solare linda sia fino a 50 m² i cui componenti installati siano compresi nel Catalogo degli apparecchi pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.

Per lo specifico intervento di “installazione di microcogeneratori alimentati a fonti rinnovabili”, la soglia per l'inserimento del microcogeneratore nel Catalogo apparecchi è da intendersi la potenza elettrica nominale < 50 kW_e, ai sensi delle specifiche disposizioni di cui al paragrafo 3.8 dell'Allegato 1 del Decreto.

Si precisa, infine, che con riferimento all'intervento di “installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici” di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), per l'inserimento nel Catalogo Apparecchi non sono previsti limiti di soglia.

Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti del Decreto
II.G	Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche	Art. 5, comma 1, lettera g)
III.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 35 kW _t)	Art. 8, comma 2, lettera a)
III. B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 35 kW _t)	Art. 8, comma 2, lettera b)
III.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 35 kW _t)	Art. 8, comma 2, lettera c)
III.D	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i> (con superficie solare linda fino a 50 m ²)	Art. 8, comma 2, lettera d)
III.E	Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	Art. 8, comma 2, lettera e)
III.G	Sostituzione funzionale/totale/parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate a fonti rinnovabili (con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW _e)	Art. 8, comma 2, lettera g)

Il Soggetto Responsabile, attraverso il Porta/termico, può accedere al Catalogo degli apparecchi domestici, un elenco pubblico che viene aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, conformi ai requisiti tecnici previsti dal Decreto 7 agosto 2025.

Il popolamento del Catalogo sarà effettuato a cura del GSE, in applicazione dei criteri definiti dal Decreto e secondo modalità descritte su uno specifico Manuale e/o comunicazioni pubblicate dal GSE sul proprio sito istituzionale. Il Manuale sarà pubblicato sul sito web del GSE e sarà aggiornato in funzione delle eventuali modificazioni delle modalità di implementazione che il GSE adotterà in funzione dello sviluppo della tecnologia o in allineamento con la qualifica degli apparecchi in capo al GSE nell'ambito di ulteriori meccanismi incentivanti/censimenti di cui il GSE risulti il soggetto gestore.

Le procedure di presentazione delle istanze di incentivi relative ad apparecchi compresi nel Catalogo, previa precompilazione del campo dedicato della scheda-domanda sul Portaltermico, saranno sottoposte ad iter semplificato dal momento che la conformità dei requisiti tecnici al dettato normativo è stata preventivamente verificata dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, pertanto, dovrà caricare sul Portaltermico i dati previsti dal paragrafo 6.2, ad eccezione dei dati tecnici riferiti all'apparecchio installato, i quali saranno inseriti automaticamente sulla base dell'apparecchio selezionato dal Catalogo. Inoltre, non dovrà essere inviata la documentazione rilasciata dal produttore o da un ente terzo relativa alla certificazione di conformità del prodotto ai parametri del Decreto, poiché già in possesso del GSE, né l'asseverazione di fine lavori che per questo tipo di interventi è resa dall'autodichiarazione rilasciata dal Soggetto Responsabile al momento dell'invio della scheda-domanda.

7 MODALITA' DI ACCESSO MEDIANTE PRENOTAZIONE

Per poter presentare la richiesta di accesso mediante prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi, preliminarmente, sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti.

Nel presente Capitolo saranno descritte le modalità con cui richiedere l'accesso agli incentivi mediante prenotazione. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, può prenotare gli incentivi la Pubblica Amministrazione o un ETS, in relazione agli interventi per i quali il Decreto prevede l'assimilazione alla PA, secondo quanto richiamato al precedente paragrafo 3.3, direttamente o avvalendosi della ESCO che agisce per suo conto come Soggetto Responsabile.

Pertanto, il Soggetto Responsabile può essere una PA, un ETS ovvero una ESCO o altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4.1.2.

Sul punto, si precisa che, anche per gli investimenti in cui sia coinvolto un soggetto terzo finanziatore (es., un istituto bancario), la richiesta di accesso dovrà essere presentata al GSE comunque dal Soggetto Responsabile, come sopra individuato nella PA, ETS ovvero ESCO o altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto.

7.1 - FASE 1 – caricamento dati e documentazione

Il Soggetto Responsabile¹³ carica sul Portaltermico tutti i dati necessari alla prenotazione dell'incentivo, tra cui quelli relativi al sistema edificio-impianto e alla tipologia di intervento che si intende realizzare. Inseriti tali dati, il Portaltermico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d'incentivo.

Il Soggetto Responsabile deve caricare i seguenti documenti:

- a) **dichiarazione delle spese da sostenere** (vedi Allegato 2);
- b) documentazione specifica in funzione della casistica di prenotazione per il quale il Soggetto Responsabile sta trasmettendo la richiesta di prenotazione, come nel seguito descritto;
- c) laddove il Soggetto Responsabile intenda delegare terzi a operare in proprio nome e per proprio conto sul Portale, specifica **delega** rilasciata al Soggetto Delegato (Allegato 2) completa di sottoscrizione e di documento di identità in corso di validità del soggetto delegante;
- d) **visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento** per interventi realizzati:
 - su **edifici di proprietà di Comuni** con popolazione fino a 15.000 abitanti, **utilizzati da essi direttamente o da soggetti terzi**, purchè non riconducibili ad imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all'ente locale;
 - su **edifici pubblici, adibiti a uso scolastico** e su **edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche**, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto, la scheda-domanda firmata dal Soggetto Responsabile, redatta in conformità al Modello 2, dovrà contenere l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo della Pubblica Amministrazione precedentemente richiamati.

¹³ Nel caso in cui il SR sia una ESCO o un altro Soggetto abilitato di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto, la richiesta a preventivo deve essere inoltrata dalla ESCO stessa o altro Soggetto abilitato.

I dati inseriti nell'ambito della procedura di prenotazione permetteranno al GSE di determinare l'incentivo massimo erogabile a consuntivo (c.d. massimale a preventivo). Al riguardo, si precisa che:

- qualora l'importo dell'incentivo consuntivato al termine dei lavori risulti essere superiore al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l'importo definito a preventivo;
- qualora l'importo dell'incentivo consuntivato al termine dei lavori risulti inferiore al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l'importo a consuntivo.

L'accoglimento della richiesta di accesso mediante prenotazione costituisce un impegno in capo al GSE all'erogazione della somma massimale a preventivo. Resta fermo, ai fini dell'erogazione il rispetto delle condizioni previste dal Decreto e del massimale a preventivo erogabile come precedentemente descritto.

Documentazione specifica da allegare per tipologia di richiesta di prenotazione e Soggetto Responsabile

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una Pubblica Amministrazione: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso mediante prenotazione previsti dall'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, dovranno essere caricati su Porta/termico, in fase di invio dell'istanza:¹⁴

- **caso i.: diagnosi energetica**, eseguita sull'edificio oggetto dell'intervento secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, unitamente all'atto amministrativo o un atto di impegno della PA all'esecuzione di uno degli interventi prescritti dalla diagnosi. Laddove la PA si avvalga di un contratto di prestazione energetica, in aggiunta ai documenti richiamati dovranno essere trasmessi:
 - lo schema tipo del contratto allegato all'atto amministrativo;
 - documentazione idonea a dimostrare le spese che sostiene la ESCO ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile;
- **caso iii.: contratto di prestazione energetica EPC** che rispetta i requisiti previsti al Capitolo 12, **o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati o un contratto di PPP che rispetti i requisiti di cui paragrafo 12.12.4**, da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto. In tale caso, unitamente allo specifico contratto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire, documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO o da altro operatore economico nell'ambito del contratto stipulato ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile. Si precisa inoltre che, dalla documentazione richiamata deve evincersi che l'incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell'utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA;
- **caso iv.**: il provvedimento di assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo, unitamente al verbale di consegna lavori predisposto dal direttore dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un ETS: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, dovranno essere caricati su Porta/termico, in fase di invio dell'istanza:

¹⁴ Nell'elencazione, si prenderanno in considerazione le fattispecie e la numerazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto.

- **caso i.: diagnosi energetica**, eseguita sull’edificio oggetto dell’intervento secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, **unitamente alla delibera dell’organo competente** in relazione alla tipologia di intervento ed in conformità con lo statuto dell’ETS attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Laddove l’ETS si avvalga di un contratto di prestazione energetica, in aggiunta ai documenti richiamati dovranno essere trasmessi:
 - lo schema tipo del contratto allegato all’atto amministrativo;
 - documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
- **caso iii.: contratto di prestazione energetica EPC che rispetta i requisiti previsti al Capitolo 12, o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati** da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto. In tale caso, unitamente allo specifico contratto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire, documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO o da altro operatore economico nell’ambito del contratto stipulato ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile. Si precisa, inoltre, che dalla documentazione richiamata deve evincersi che l’incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell’utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA;
- **caso iv.: atto o delibera dell’organo competente, idonea documentazione atta ad attestare la consegna dei lavori all’impresa esecutrice dei lavori oggetto dell’intervento.**

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO, in base ai requisiti per l’ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, in fase di invio dell’istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso ii.: copia del contratto di rendimento energetico (EPC)** tra la ESCO e la Pubblica Amministrazione/ETS integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, che rispetti i requisiti previsti al Capitolo 12 delle presenti Regole, unitamente alla dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di rendimento energetico (EPC) di cui all’allegato 8 del Decreto legislativo 102/2014.

In tale ipotesi, a garanzia dell’erogazione degli acconti e della eventuale rata intermedia, è richiesta una formale obbligazione solidale tra la parti, redatta secondo il modello 17 indicato nell’Allegato 2. In assenza, l’istanza verrà considerata improcedibile;

- **caso iv.: provvedimento o altro atto amministrativo di assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo e verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori** secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, unitamente al contratto di **rendimento energetico (EPC)** tra **ESCO** e Pubblica Amministrazione/ETS che rispetti i requisiti previsti al Capitolo 12 delle presenti Regole.

Per tutte le fattispecie richiamate, laddove il Soggetto Responsabile sia una ESCO, deve essere sempre trasmessa la certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un altro soggetto pubblico di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del Decreto, in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso i.: diagnosi energetica**, eseguita sull'edificio oggetto dell'intervento secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, unitamente all'atto amministrativo o un atto di impegno della PA all'esecuzione di uno degli interventi prescritti dalla diagnosi. Laddove la PA si avvalga di un contratto di prestazione energetica, in aggiunta ai documenti richiamati dovranno essere trasmessi:
 - lo schema tipo del contratto allegato all'atto amministrativo;
 - documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
- **caso iii.: contratto di prestazione energetica EPC** che rispetta i requisiti previsti al Capitolo 12, o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati (o un contratto di PPP) da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto. In tale caso, unitamente allo specifico contratto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire, documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO o da altro operatore economico in caso di altro contratto di fornitura o di contratto PPP ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile. Si precisa, inoltre, che dalla documentazione richiamata deve evincersi che l'incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell'utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA;
- **caso iv.: provvedimento o un altro atto amministrativo** attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo, unitamente al verbale di consegna lavori predisposto dal direttore dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un soggetto privato nell'ambito di forme di PPP: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso i.: documento di diagnosi energetica** eseguita secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, e il contratto di PPP che rispetti i requisiti di cui al paragrafo 12.12.4, sottoscritto tra il soggetto privato e la PA;
- **caso iv.: provvedimento o un altro atto amministrativo** attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo e verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36., unitamente al contratto di PPP sottoscritto tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione che rispetti i requisiti di cui al paragrafo 12.12.4 delle presenti Regole.

Per tutte le casistiche richiamate in cui il Soggetto Responsabile sia un soggetto privato che agisce nell'ambito di contratto di PPP, deve essere sempre trasmessa, in aggiunta al contratto di PPP, la documentazione indicata al paragrafo 3.5.3. al quale si rinvia.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una CER o una configurazione di autoconsumo di cui la PA/ETS risultino membri: in base ai requisiti per l'ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, in fase di invio dell'istanza dovranno essere caricati su Porta/termico:

- **caso i.:** documento di diagnosi energetica, eseguita secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto;
- **caso iv.:** provvedimento o altro atto amministrativo di assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo e verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori, nonché eventuale ulteriore idonea documentazione ad attestare la consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori oggetto dell'intervento.

Per tutte le casistiche richiamate in cui il Soggetto Responsabile sia una CER o una configurazione di autoconsumo dovranno essere, inoltre, trasmessi alternativamente:

- lo Statuto e/o l'atto costitutivo della CER, redatto conformemente a quanto indicato al paragrafo 3.5.4.1, al quale si rinvia interamente;
- il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo, in conformità a quanto indicato al paragrafo 3.5.4.2, al quale si rinvia interamente.

Obbligazione solidale tra le parti

Nel caso in cui i Soggetti Ammessi, Pubblica Amministrazione o ETS, abbiano richiesto l'accesso agli incentivi mediante prenotazione avvalendosi di uno dei Soggetti Responsabili previsti dall'art. 13, comma 1, del Decreto, gli stessi sono tenuti a sottoscrivere con il Soggetto Responsabile una formale obbligazione solidale a garanzia dell'erogazione degli acconti e della eventuale rata intermedia, come previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto, **per le richieste di accesso mediante prenotazione trasmesse secondo la modalità di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), punti ii., iii., iv.,** del Decreto, dovrà essere allegata **diagnosi energetica**, redatta in conformità ai requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, per gli interventi II.A e II. D e per gli interventi II.B, II.C e III. A- III.G da realizzare su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 200 kW. Per gli altri interventi (nello specifico II.E, II.F, II.G, II.H e interventi II.B, II.C, III.A-III.G su edifici con potenza dell'impianto inferiore a 200 kW), la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento atta a dimostrare l'ammissibilità dell'intervento al meccanismo di incentivazione.

Per lo specifico intervento II.D, la richiesta di concessione dell'incentivo deve essere sempre corredata da diagnosi energetica, relazione tecnica progettuale (inclusiva degli elaborati grafici *ante-operam* e *post-operam* dell'edificio oggetto di intervento) e da *facsmile* di attestato di prestazione energetica *post-operam* recante la classificazione dell'edificio *nzeb*. In caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio, la relazione tecnica dovrà riportare anche una tabella riepilogativa delle volumetrie *ante-operam* e *post-operam*.

Si ricorda, infine, che in fase di trasmissione della richiesta il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare, sul Porta/termico, gli ulteriori incentivi, contributi e finanziamenti pubblici comunque denominati previsti, in aggiunta al Conto Termico, al fine dell'accertamento del rispetto della cumulabilità di cui all'art. 17 del Decreto.

Interventi da realizzare su edifici interessati da eventi di calamità naturale.

Per gli interventi da realizzare su edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di inviare la Diagnosi energetica, per l'accertamento del possesso dei requisiti per accedere agli incentivi occorrerà allegare il progetto esecutivo contenente:

- a) una relazione tecnica progettuale atta a dimostrare la realizzazione dei singoli interventi oggetto della richiesta, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto;
- b) un provvedimento o un altro atto amministrativo di impegno dell'amministrazione a realizzare l'intervento oggetto della richiesta.

7.2 - FASE 2 - invio dell'istanza a prenotazione

Il Soggetto Responsabile visualizza e verifica il riepilogo dei dati inseriti, confermandone il contenuto tramite il Porta/termico.¹⁵ Il Portale rende disponibile la **Richiesta di prenotazione degli incentivi** (*fac-simile* in Allegato 2) precompilata sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile o dal Soggetto dallo stesso espressamente delegato, comprensiva delle condizioni contrattuali e della tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi. Il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare e sottoscrivere la Richiesta, ivi incluse le sezioni dedicate alle condizioni contrattuali e all'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, caricarla sul Porta/termico, unitamente alla **copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore**.

L'istanza si intende perfezionata al momento dell'invio tramite Portale della richiamata documentazione. Si precisa che con l'invio dell'istanza, le condizioni contrattuali, una volta sottoscritte, si intendono integralmente accettate. Attraverso il provvedimento di ammissione agli incentivi, saranno comunicati gli importi riconosciuti a titolo di massimale a preventivo, determinati nell'ambito del procedimento di valutazione condotto dal GSE.

7.3 - FASE 3 - istruttoria e perfezionamento delle condizioni contrattuali

Una volta ricevuta la richiesta di accesso, il GSE avvia il relativo procedimento di valutazione, secondo le modalità indicate al precedente Capitolo 5.

Qualora ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta, il GSE rende disponibile al Soggetto Responsabile, tramite Portale, il provvedimento recante l'ammissione della prenotazione dell'incentivo, nell'ambito del quale è riportato, in particolare, l'importo massimale degli incentivi e l'eventuale ripartizione in rate.

In tale fase, si intende perfezionata la scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali, la cui efficacia decorre dalla data di invio, da parte del GSE al Soggetto Responsabile, del provvedimento di ammissione agli incentivi e che risulta, altresì, integrata con gli importi effettivi da riconoscersi, quantificati all'esito dell'istruttoria condotta dal GSE.

Con l'accoglimento della richiesta di prenotazione, il GSE procede a impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni previste dal Decreto.

¹⁵ Dopo la conferma, i dati inseriti non saranno più modificabili.

L'erogazione dell'incentivo spettante potrà avvenire, su richiesta del Soggetto Responsabile, mediante l'erogazione di una rata di acconto, di un'eventuale rata intermedia e del saldo, che saranno erogate, rispettivamente, nella fase di avvio/stato avanzamento/conclusione lavori, secondo le modalità descritte nel paragrafo 7.5 "Erogazione degli incentivi".

7.4 - FASE 4 - adempimenti in fase di avvio lavori

Riguardo alle tempistiche che il Soggetto Responsabile, ammesso a prenotazione, deve rispettare ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, del Decreto, **a pena di esclusione dagli incentivi e del venir meno dell'impegno assunto dal GSE di accantonare le relative risorse**, si distinguono i tre casi previsti:


Caso i: presenza di una diagnosi energetica e di un atto amministrativo di impegno all'esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica – Art. 14, comma 2, lettera b) punto i:

- ✓ **entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE**, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il Porta/termico, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l'avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell'intervento previsto, allegando alla stessa:
 - la documentazione attestante **l'avvenuta assegnazione dei lavori** degli interventi oggetto della scheda-domanda, nonché copia del contratto da cui si evinca l'importo di aggiudicazione dei lavori assegnati;
 - verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.


Casi ii., iii., iv., presenza di contratto di rendimento energetico (*energy performance contract EPC*) con la ESCo o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi o un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori Art. 14, comma 2, lettera b) punti ii., iii., iv:

- ✓ **entro 90 giorni dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE**, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il Porta/termico, la dichiarazione sostitutiva di atto

PRENOTAZIONE CASO I.



PRENOTAZIONE CASO II. III. e IV



di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l'avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell'intervento previsto.

Richiesta di accesso tramite prenotazione trasmessa dagli Uffici speciali per la ricostruzione: disposizioni dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (c.d. DL Energia)

Per le richieste di prenotazione ricadenti nell'ambito di applicazione del c.d. DL Energia, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 *quinquies*, comma 3, del predetto DL Energia, il Soggetto Responsabile deve rispettare, a pena di esclusione dagli incentivi, le seguenti tempistiche previste dall'art. 14, comma 3, lett. c), del Decreto:

- a) **entro 18 mesi** dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il Porta/termico, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l'avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell'intervento previsto, allegando la documentazione attestante **l'avvenuta assegnazione dei lavori (ASL)** oggetto della scheda-domanda, nonché copia del contratto da cui si evinca l'importo di aggiudicazione dei lavori assegnati, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori- secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) **entro i successivi 48 mesi** decorrenti dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione attestante l'avvio dei lavori, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, attraverso il Porta/termico, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la **conclusione dei lavori (CL)** di realizzazione dell'intervento previsto.

7.5 - FASE 5 - erogazione degli incentivi: acconto e rata intermedia

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni o gli "ETS" secondo quanto richiamato al precedente paragrafo 3.3, in caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto, potranno richiedere che l'incentivo prenotato sia erogato mediante:

- una rata di acconto, al momento di comunicazione degli adempimenti di avvio dei lavori;
- una rata di saldo alla conclusione dell'intervento, a seguito della trasmissione dell'istanza di accesso diretto (c.d. post prenotazione).

È prevista l'erogazione di una eventuale rata intermedia, successiva all'avvio lavori, previa dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori e su specifica richiesta del Soggetto Responsabile.

Rata di acconto

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori, il GSE effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione ricevuta e, qualora ne ricorrano i presupposti, rende disponibile al Soggetto Responsabile il provvedimento di ammissione agli incentivi, finalizzato all'erogazione della rata di **acconto** per un ammontare pari:

- ai due quinti dell'incentivo prenotato, se la durata dell'incentivo per gli interventi è di 5 anni;
- al 50% dell'incentivo prenotato, nel caso in cui la durata prevista dell'incentivo è pari a 2 anni.

Si precisa, infine, che l'importo da erogare in acconto sarà calcolato sulla base dell'importo di aggiudicazione dei lavori rilevato sul contratto inviato e/o sulla determina di assegnazione lavori. Al riguardo, si precisa che:

- qualora l'importo contrattualizzato risulti essere **superiore** al massimale indicato in fase di prenotazione, la rata di acconto sarà determinato sulla base dell'importo definito a preventivo;

- qualora l'importo contrattualizzato risulti **inferiore** al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l'importo determinato sulla base dell'importo contrattualizzato.

Rata intermedia

Il Soggetto Responsabile potrà beneficiare della “rata intermedia” al raggiungimento **del 50%** dell’importo delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell’intervento/i oggetto della prenotazione, previa specifica richiesta di erogazione effettuata esclusivamente tramite il Portaltermico, accedendo con il codice identificativo richiesta della prenotazione accolta. In fase di caricamento il Soggetto Responsabile dovrà:

- confermare tutte le informazioni inserite in fase di richiesta di ammissione;
- trasmettere la documentazione contabile (Stato di avanzamento lavori (SAL) e/o Registro di contabilità) attestante la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi rappresentanti almeno il 50% della spesa ammissibile dichiarata.

Alla ricezione della richiesta di contributo “rata intermedia”, il GSE avvia il procedimento di valutazione, secondo l’iter istruttorio di cui alle modalità e tempistiche indicate al precedente Capitolo 5.

A conclusione del processo di valutazione:

1. in caso di esito positivo dell’istruttoria, il GSE trasmette il provvedimento di accoglimento, finalizzato all’erogazione della rata intermedia;
2. in caso in cui la documentazione si confermi incompleta, carente o difforme ai requisiti previsti dal Decreto o per mancata trasmissione delle integrazioni richieste, il GSE trasmette il provvedimento di rigetto dell’istanza, demandando direttamente alla successiva fase di saldo, a lavori ultimati, per la consuntivazione degli incentivi spettanti.

La rata intermedia è quantificata in funzione dell’incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell’acconto erogato, e distribuendo uniformemente la restante quota spettante in misura pari al 50% tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.

Gli importi dell’aconto e della rata intermedia saranno erogati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

7.6 - FASE 6 - adempimenti in fase di conclusione dei lavori

In riferimento alle tempistiche che il Soggetto Responsabile deve rispettare nell’espletamento degli adempimenti propedeutici all’accesso al Conto Termico, a pena di:

- esclusione dagli incentivi a prenotazione;
- venir meno dell’impegno assunto dal GSE di accantonare le relative risorse;

Per il Caso i., ii., iii., iv.: **entro 12 mesi dalla presentazione al GSE della documentazione attestante l’avvio lavori**, il Soggetto Responsabile presenta, attraverso il Portaltermico, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la conclusione dei lavori (CL) di realizzazione dell’intervento previsto (**entro 36 mesi** nel caso degli interventi per edifici nZEB di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d)).

7.7 - FASE 7 - adempimenti conclusivi - richiesta di accesso diretto per erogazione saldo

A conclusione dei lavori, il GSE eroga, in un'unica rata a saldo, la parte residua dell'incentivo previa trasmissione dell'istanza alla conclusione dei lavori (in modalità accesso diretto), utilizzando il medesimo codice identificativo della richiesta di prenotazione.

Con riferimento alle richieste multi-intervento, l'ammontare dell'incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

Gli importi relativi al saldo dell'incentivo saranno erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività istruttorie.

7.8 Decadenza dalla prenotazione

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Decreto, il Soggetto Responsabile decade dal diritto della prenotazione, nel caso in cui non rispetti i termini previsti per l'avvio e/o la conclusione dell'intervento previsti dal Decreto. In tali casi, il GSE comunica al Soggetto Responsabile la decadenza dal diritto della prenotazione e avvia le azioni di recupero di quanto eventualmente già erogato a titolo di acconto e di rata intermedia.

Si precisa che, ai fini del rispetto delle tempistiche previste, non vengono computati i tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dalle autorità competenti. Previa trasmissione di richiesta di proroga, il GSE si riserva, inoltre, di riconoscere come ragioni oggettive di impedimento al rispetto delle tempistiche le seguenti fattispecie:

1. varianti in corso d'opera funzionali e migliorative per la realizzazione dell'intervento;
2. eventuali contenziosi avviati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dell'impresa assegnataria per la realizzazione dell'intervento;
3. frammentazione degli interventi in lotti/stralci, così come previsto nell'ambito dell'appalto integrato, funzionale alla garanzia dell'operatività degli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi oggetto della richiesta d'incentivo;
4. cause di forza maggiore sopravvenute durante la realizzazione dell'intervento, opportunamente documentate.

La richiesta di proroga dovrà essere trasmessa alla pec info@pec.gse.it, inserendo in oggetto "richiesta proroga CT3.0 _ CT3-XXXXXXX", allegando la documentazione idonea a dimostrare la ricorrenza di una delle suddette cause di forza maggiore.

Il GSE si riserva di appurare l'effettiva riconduzione della sospensione dei lavori alle casistiche di oggettivo impedimento richiamate.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'avvio e la conclusione dei lavori, il Soggetto Responsabile può comunque procedere, entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento, con la richiesta di concessione dell'incentivo per accesso diretto, nei limiti della disponibilità di spesa annua cumulata di cui all'art. 3 del Decreto.

8 REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI E IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Requisiti generali di ammissibilità

Nella presente sezione sono richiamati i requisiti generali di ammissibilità:

1. la richiesta di incentivo deve essere inviata dal Soggetto Responsabile che risulta responsabile della veridicità, della completezza e della conformità di quanto dichiarato con la normativa di riferimento, ed è colui che ha direttamente sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi;
2. l'edificio/unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere nella proprietà o nella disponibilità dei Soggetti Ammessi agli incentivi;
3. gli interventi incentivabili di efficienza energetica (**Titolo II**) e di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Titolo III**) devono essere realizzati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, **iscritti al catasto edilizio urbano** alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione, ad esclusione di quelli in costruzione (categoria F) e che siano **dotati di impianto di climatizzazione invernale funzionante**;
4. gli interventi incentivabili di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Titolo III**) devono essere realizzati, nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, correttamente dimensionati sulla base dei reali fabbisogni di energia termica e nel rispetto della normativa tecnica di settore;
 - l'impianto installato nella configurazione *post-operam* deve essere registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti;
 - previa sostituzione dell'impianto preesistente, salvo le deroghe previste per l'intervento III. B in caso di installazione di una pompa di calore “add on”, per l'intervento III. D di installazione di impianti solari termici e in ambito di sostituzione funzionale per l'intervento III.G.

Per i requisiti specifici di ammissibilità per i singoli interventi, si rimanda ai rispettivi paragrafi del capitolo 9 “Interventi incentivabili”, nonché al capitolo 12 delle “Precisazioni”.

Il Soggetto Responsabile predispone la documentazione finalizzata alla trasmissione della richiesta d'incentivo, conservandola in originale per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Alcuni di tali documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all'incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Porta/termico, all'atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento dell'istruttoria e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

Reiterazione degli interventi

Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Titolo III**), non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, compresi eventuali potenziamenti, realizzati nello stesso edificio o unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, ivi comprese le loro relative pertinenze, per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con GSE relativo al precedente ultimo intervento incentivato. Inoltre, non sono ammissibili più richieste di incentivazione sullo stesso componente, impianto o parte di impianto sostituito, per cui sia già stato riconosciuto l'incentivo previsto dal Decreto.

Per interventi di incremento dell'efficienza energetica (**Titolo II**), il Soggetto Responsabile può presentare in momenti diversi più richieste di concessione degli incentivi relative allo stesso edificio o unità immobiliare

per la stessa tipologia di intervento, nel rispetto dei limiti previsti dai massimali di spesa complessiva per la specifica tipologia di intervento.

Per le modalità di accesso agli incentivi per interventi realizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/21, si rimanda alle specifiche disposizioni indicate al Paragrafo 12.9.

Requisiti specifici di ammissibilità previsti per interventi realizzati dalle imprese: attuazioni delle disposizioni del Titolo V del Decreto

In aggiunta ai requisiti precedentemente indicati, si precisa che:

- le imprese e gli ETS economici devono trasmettere la richiesta preliminare di accesso agli incentivi, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Decreto, a pena di inammissibilità agli incentivi;
- le imprese e gli ETS economici per interventi realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, al fine dell'accesso gli incentivi per gli interventi del Titolo II devono garantire:
 - una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di realizzazione di intervento singolo;
 - una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di multi-intervento inteso come:
 - ✓ realizzazione contestuale di due o più interventi ricadenti nel Titolo II;
 - ✓ realizzazione di interventi di efficienza energetica intrinsecamente combinati quali II.D (edifici con prestazioni nzeb), II.G (installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, abbinato a pompa di calore elettrica) o II.H (installazione di impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore elettrica);
 - in relazione ai precedenti alinea, il requisito dovrà essere dimostrato tramite la trasmissione dell'attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam*. La verifica verrà effettuata con l'accertamento della riduzione della domanda di energia primaria, attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante nei rispettivi attestati di prestazione energetica, registrati ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.;
- le imprese e gli ETS economici per interventi del Titolo II realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, laddove sia stata conseguita una riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 40% rispetto alla configurazione *ante-operam*, per l'applicazione dell'incremento del 15% delle percentuali di intensità degli incentivi in caso di multi-intervento, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del Decreto, devono trasmettere l'attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam*.

Si precisa, infine che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2 del Decreto, per le imprese e gli ETS economici non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale. Conseguentemente, non sono incentivabili:

- le pompe di calore a gas;
- i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas.

9 INTERVENTI INCENTIVABILI

Per ciascun intervento incentivabile dal Decreto nella sezione in esame sono indicati:

- a) i requisiti tecnici previsti dal decreto;
- b) le spese ammesse al calcolo dell'incentivo;
- c) l'algoritmo di calcolo dell'incentivo;
- d) la documentazione da allegare alla scheda-domanda ad accesso diretto;
- e) la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile.

Per la quantificazione dell'incentivo si rimanda all'algoritmo di calcolo dei singoli interventi. In merito, si precisa che **per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

Inoltre, laddove trovino applicazione le eventuali premialità previste, richiamate al paragrafo 4.2 e nei successivi paragrafi delle presenti Regole, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% o il 100% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell'articolo 17 del Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all'art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Si precisa, infine, che le spese sostenute per la redazione della diagnosi energetica e dell'attestato di prestazione energetica *post-operam*, **ove i documenti siano obbligatoriamente richiesti dal Decreto**, non concorrono al calcolo dell'incentivo I_{max} previsto per lo specifico intervento. Per l'incentivazione di tali documenti si rinvia al paragrafo 9.16.1 delle presenti Regole.

9.1 Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (intervento II.A - art. 5, comma 1, lettera a)

L'intervento incentivabile consiste nell'isolamento di coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.

9.1.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per ogni tipologia di superficie opaca (copertura, pavimento o parete) è definito un valore limite massimo di trasmittanza, in funzione della zona climatica come specificato nella seguente tabella:

[Tabella 2 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]		
Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tabella 14 - Strutture opache: valori limite massimi di trasmittanza termica

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Nei casi di isolamento termico dall'interno o nell'intercapedine, i valori di trasmittanza previsti nella Tabella 2 del Decreto sono incrementati del 30%, comunque nel rispetto delle prescrizioni del Decreto 26 giugno 2015 e successive modificazioni e integrazioni (come da ultimo novellato con Decreto 28 ottobre 2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 283 del 05-12-2025) concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, in alternativa al rispetto delle trasmittanze previste nella Tabella 2 del Decreto, si può scegliere di ridurre l'indice di prestazione energetica globale almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento. In questo caso

I'intervento complessivo deve comprendere comunque un intervento di isolamento delle superfici opache che ne migliori le prestazioni energetiche, e deve essere redatto l'attestato di certificazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam*, effettuato con lo stesso programma di calcolo, oltre alla diagnosi energetica precedente l'intervento.

Ai fini della richiesta di incentivo è obbligatoria la redazione della diagnosi energetica precedente l'intervento e dell'attestato di prestazione energetica (APE) successiva, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi. Per gli interventi di isolamento delle superfici opache, nella diagnosi energetica è richiesta un'analisi dei ponti termici dell'edificio e la correzione degli stessi in fase di progettazione e realizzazione dell'intervento, ove possibile; qualora la correzione dei ponti termici non sia tecnicamente possibile, il tecnico che redige la diagnosi deve fornirne adeguata motivazione.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di isolamento termico deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all'intervento II.A anche di un ulteriore intervento del Titolo II (II.B, II.C, II.E, II.F., II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam*.**

9.1.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, comprensiva dei costi sostenuti per le opere provvisionali e accessorie;
2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
4. l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Con riferimento ai '*costi sostenuti per le opere provvisionali ed accessorie*' si possono computare anche le opere che, pur non contribuendo alla riduzione del fabbisogno energetico, sono necessarie per l'esecuzione degli interventi di rifacimento (massetti, pavimenti, intonacature, tinteggiature etc.), purché le soluzioni adottate siano in linea, in termini di costi, con quelle offerte dal mercato e dai relativi prezzi medi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.1.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, che può ammontare al 50%, o al 55% così come successivamente indicato, fermo restando il rispetto di costi massimi unitari e del massimale di incentivo previsto:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie¹⁶ oggetto dell'intervento (m^2).

$C = \frac{\text{spesa sostenuta in } \text{€}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$, costo specifico sostenuto.

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto.

Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% _{spesa})	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max}) [€]
i. Strutture opache orizzontali ¹⁷ : isolamento coperture			
Esterno	40(*)(**)(***)	300 €/m ²	
Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
Copertura ventilata	40 (*) (**)(***)	350 €/m ²	
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
Esterno	40 (*) (**)(***)	170 €/m ²	
Interno	40 (*) (**)(***)	150 €/m ²	
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
Esterno	40 (*) (**)(***)	200 €/m ²	
Interno	40 (*) (**)(***)	100 €/m ²	
Parete ventilata	40 (*) (**)(***)	250 €/m ²	
$(i+ii+iii) \leq 1.000.000$			

Tabella 15 - Strutture opache: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(**) Per interventi che prevedano, oltre all'isolamento termico delle superfici opache, almeno un intervento, a scelta, tra le tipologie III.A, III.B, III.C, III.E, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55%.

[$I_{totale} = 55\% \text{ delle spese per l'isolamento termico} + (\text{a scelta}) \text{ il contributo secondo lo specifico algoritmo per uno degli interventi del Titolo III nello specifico III.A, III.B, III.C, III.E}$]

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.

¹⁶ Intesa come superficie interessata dal posizionamento del pannello isolante.

¹⁷ Sono incluse le superfici comunque inclinate, se relative a copertura.

L'intervento di isolamento di un sottotetto praticabile e non riscaldato, in cui la coibentazione è posizionata all'estradosso del solaio piano; quindi, tra solaio piano e ambiente non riscaldato del sottotetto, è incentivato come “isolamento pavimento interno” ($C_{\max} = 150 \text{ €}/\text{m}^2$) in quanto, pur essendo posizionato sul lato esterno del solaio, non necessita di una finitura equivalente a quella un isolamento esterno.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i “componenti principali” utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti Regole al quale si rinvia.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.1.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - la descrizione dell'intervento realizzato, con l'indicazione delle superfici oggetto dell'isolamento termico (*ante-operam* e *post-operam*);
 - i dettagli costruttivi dei ponti termici *ante-operam* e *post-operam* della struttura oggetto di intervento;
 - stratigrafia della struttura oggetto dell'intervento, *ante-operam* e *post-operam*, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento;
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, riportanti:
 - vista d'insieme della superficie oggetto d'intervento *ante-operam*;
 - vista di dettaglio della struttura oggetto d'intervento *ante-operam*, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;
 - vista di dettaglio in fase di posa in opera del materiale isolante, prima dell'intonacatura;
 - vista di dettaglio del pannello isolante, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore;
 - vista d'insieme in fase di lavorazione della superficie oggetto di intervento, con il materiale isolante posato;
 - vista d'insieme della superficie oggetto d'intervento, a lavoro concluso (*post-operam*);
 - vista di dettaglio *post-operam* della struttura oggetto d'intervento, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;

5. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

1. diagnosi energetica precedente l'intervento;
2. Attestato di Prestazione Energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e disposizioni regionali vigenti ove presenti); nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa al rispetto delle trasmittanze, scelga di procedere con la riduzione dell'indice di prestazione energetica globale almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento, anche attestato di prestazione energetica *ante-operam*;
3. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico, dalle quali risulti l'osservanza dei requisiti prescritti dal Decreto (allegato 1);
4. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

9.2 Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (intervento II.B - art. 5, comma 1, lettera b)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione. Le chiusure trasparenti possono anche essere chiusure assimilabili, quali porte vetrate, finestre e vetrate, anche se non apribili. Sono ammessi anche interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

9.2.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato1 del Decreto)

Le chiusure trasparenti sostituite devono rispettare i valori limite massimi di trasmittanza in funzione della zona climatica (Tabella 2 del Decreto):

[Tabella 2 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]		
Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolato secondo le norme UNI EN ISO 10077-1), se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tabella 16 - Chiusure trasparenti: valori limite massimi di trasmittanza termica

Ai fini del rilascio dell'incentivo devono essere congiuntamente installati dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche o devono essere già presenti al momento dell'intervento.

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguali a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'attestato di prestazione energetica *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza, per il riconoscimento degli incentivi.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di sostituzione delle chiusure trasparenti deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% in caso multi-interventi con realizzazione dell'intervento II.B combinato con un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.C, II.E, II.F, II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

Si precisa, infine, che è incentivabile la sostituzione di chiusure trasparenti in policarbonato nei casi in cui:

- siano rispettate, nella configurazione *post-operam*, le trasmittanze indicate nella richiamata tabella 1;
- il valore di trasmissione luminosa τ_v deve essere uguale o maggiore al 60%, sia nella configurazione *ante-operam* che *post-operam*.

9.2.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso;
2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
3. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Rientra tra le spese ammissibili la fornitura e la posa in opera dei sistemi di termoregolazione o delle valvole termostatiche.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.2.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi relativi alla sostituzione di chiusure trasparenti l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, che può ammontare al 55% così come successivamente indicato, fermo restando il rispetto di costi massimi unitari e del massimale di incentivo previsto:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie oggetto dell'intervento (m^2).

$C = \frac{\text{spesa sostenuta in } \text{€}}{\text{superficie oggetto di intervento}}$, costo specifico sostenuto.

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto.

Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (%_{spesa})	Costo massimo (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento	40 (**)(***)	700 €/m ² per le zone climatiche A, B, C	500.000
	40 (**)(***)	800 €/m ² per le zone climatiche D, E, F	500.000

Tabella 17 - Chiusure trasparenti: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(**) Per interventi che prevedano, oltre alla sostituzione di chiusure trasparenti (II.B), anche l'isolamento termico delle superfici opache (II.A) e almeno un intervento, a scelta, tra le tipologie III.A, III.B, III.C, III.E, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55%.

[I_{totale} = 55% delle spese per la sostituzione delle chiusure trasparenti + 55% delle spese per l'isolamento termico, + (a scelta) il contributo secondo lo specifico algoritmo per uno degli interventi del Titolo III nello specifico III.A, III.B, III.C, III.E]

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti Regole al quale si rinvia interamente.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.2.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF contenenti le facciate oggetto di intervento, *ante-operam* e *post-operam* e in fase di lavorazione, oltre ai sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche. Qualora l'intervento non venga realizzato sull'intera facciata, indicare sulle foto le chiusure trasparenti oggetto d'intervento;
4. relazione tecnica illustrativa dell'intervento, redatta dal progettista, con il calcolo delle trasmittante *ante-operam* e *post-operam* e con indicazione delle superfici oggetto di intervento *ante-operam* e *post-operam*. Per gli interventi che prevedono la sostituzione e installazione di infissi in policarbonato, a corredo della relazione tecnica devono essere allegate:
 - la scheda tecnica del componente installato (*post-operam*) riportante il valore $\tau_v \geq 60\%$ del policarbonato oggetto di installazione;
 - scheda tecnica del componente sostituito (*ante-operam*) riportante il valore $\tau_v \geq 60\%$, nel caso in cui nella configurazione *ante-operam* sia sostituito un componente in policarbonato. In alternativa, laddove la scheda tecnica non fosse reperibile, trasmettere l'asseverazione del

tecnico abilitato attestante il valore della trasmissione luminosa $\tau_v \geq a$ 60% del componente sostituito;

5. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

1. schede tecniche del produttore dei serramenti¹⁸ (finestre, vetrine, ecc.) che attestino il valore di trasmittanza di ogni tipologia di serramento installato, e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione; nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, la scheda tecnica del componente vetrato nuovo, in caso di sostituzione, o aggiuntivo, in caso di integrazione;
2. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
3. nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma, 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

¹⁸ Delle fattispecie relative a chiusure trasparenti apribili o assimilabili, comprensive di infissi.

9.3 Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (intervento II.C - art. 5, comma 1, lettera c)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni di chiusure trasparenti verso l'esterno e con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi, anche integrati, o mobili, non trasportabili (non liberamente montabili e smontabili dall'utente), in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.

9.3.1 Requisiti tecnici per accedere all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- i. l'intervento deve essere abbinato, sul medesimo edificio, all'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituzione di chiusure trasparenti. Tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni;
- ii. è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore, come definito dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l'impiego delle norme della serie UNI EN ISO 52022-1:2018;
- iii. sono ammessi agli incentivi esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente, secondo la UNI EN 15232;
- iv. sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare (ad esempio le pellicole solari basso emissive), con installazione esterna o all'interno di uno dei componenti del vetrocamera, con fattore solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501.

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguali a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno:

- il 10 % rispetto alla configurazione *ante-operam*, nel caso in cui sia realizzato come intervento singolo e non combinato con l'intervento II. B essendo già rispettati i requisiti delle chiusure trasparenti;
- il 20% rispetto alla configurazione *ante-operam*, in caso multi-intervento con realizzazione dell'intervento II.C combinato con un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.E, II.F, II.G, II.H).

Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

9.3.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;
2. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
3. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.3.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e per i meccanismi automatici di regolazione e controllo l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

$$I_{tot} = 40 \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto)

$\%_{spesa}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie oggetto dell'intervento (m^2)

$C = \frac{\text{spesa sostenuta in } \epsilon}{\text{superficie oggetto di intervento}}$, costo specifico sostenuto

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto.

Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]

Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili	40(***)	250 €/ m^2	90.000
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40(***)	50 €/ m^2	10.000
Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	40(***)	1. 130 €/ m^2 2. 80 €/ m^2	30.000

Tabella 18 - Sistemi di schermatura e/o meccanismi automatici di regolazione: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.

Gli incentivi della tabella 18 possono essere cumulati in caso di:

- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiatura abbinati all'installazione di meccanismi automatici di controllo sul medesimo edificio;
- installazione di sistemi di filtrazione solari abbinati a sistemi di schermatura e/o ombreggiatura sul medesimo edificio.

In caso di installazione di sistemi di filtrazione solari abbinati all'installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo questi ultimi dispositivi possono essere incentivati qualora l'edificio oggetto di incentivo sia già dotato di sistemi di schermatura e/o ombreggiatura che soddisfano i requisiti della Tabella 2 - Allegato 1 del Decreto.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i "componenti principali" utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti regole al quale si rinvia interamente.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.3.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

- a) documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- b) asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
- c) la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi riportante:
 - descrizione dettagliata del progetto, con caratterizzazione *ante-operam* della chiusura trasparente di riferimento e delle prestazioni *post-operam* del componente installato;
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento;
 - tabella riepilogativa riportante l'elenco dei sistemi schermanti e/o ombreggiamento o dei sistemi di filtrazione solari installati, le superficie oggetto di intervento e la prestazione di schermatura solare. La tabella deve essere suddivisa per ogni facciata dell'edificio riportante l'orientamento.
- d) documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF contenente:
 - le facciate oggetto di intervento *ante-operam* e *post-operam* e in fase di lavorazione;
 - vista di dettaglio dei sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare installati, nonché degli eventuali meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature laddove installati;
 - oltre un minimo di ulteriori 3 foto dell'intervento, ad esso abbinato [di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b)], sul medesimo edificio;
- e) certificazione del produttore dei sistemi di schermatura, che ne attesti la prestazione solare di classe 3 o superiore, come definita dalla norma UNI EN 14501, attraverso l'impiego delle norme della serie EN ISO 52022-1:2018. In caso di sistemi di filtrazione solare, la certificazione riportante il valore del fattore

solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501. La certificazione del produttore deve riportare il valore della trasmittanza del vetro di riferimento;

- f) per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare

- 1) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 2) scheda tecnica del sistema di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare installati, nonché degli eventuali meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature laddove installati;
- 3) nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.4 Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (intervento II.D - art. 5, comma 1, lettera d)

L'intervento incentivabile consiste nella trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “*edifici a energia quasi zero*” (*nZEB*): l'intervento prevede la possibilità di ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria complessiva iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici *nZEB*, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale.

9.4.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in “*edifici a energia quasi zero*”, si rappresenta che, al fine dell’ammissione all'incentivo, l’attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi deve riportare la classificazione di “*edifici a energia quasi zero*”, ovvero l’edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni e integrazioni (come da ultimo novellato con Decreto 28 ottobre 2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 283 del 05-12-2025) concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. In merito, nelle realtà territoriali nelle quali risultino valide le certificazioni “Casaclima”, può ritenersi ammissibile la certificazione “Casaclima” esclusivamente con il conseguimento della classe “*Casaclima A*” o “*Gold*”, unitamente all’invio del relativo allegato riportante la dicitura di classificazione di “*edificio a energia quasi zero*.”

In merito ai requisiti indicati nel citato decreto, ed in particolare agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in “*edifici a energia quasi zero*” per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo sia presentata **successivamente al 13 giugno 2022**, dovranno essere applicate le disposizioni dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i e ai relativi obblighi contenuti nell'allegato 3.

Ai fini dell'accesso all'incentivo indicato nel D.M. 7 agosto 2025, per il raggiungimento della classificazione di “*edifici a energia quasi zero*” sono ammissibili gli interventi di incremento dell'efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.

Nel caso di ampliamento della volumetria, è necessario verificare il rispetto dell'aumento del volume entro il limite del 25% della volumetria complessiva iniziale. Si rappresenta che il rispetto del requisito relativo alle volumetrie *ante-operam* e *post-operam* è valutato sulla base dei volumi lordi, comprensivi di eventuali ambienti non riscaldati. Si precisa, infine, che non sono ammissibili interventi realizzati su porzioni di edificio.

Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, nel rispetto del limite di incremento della volumetria totale del 25%, è consentita la demolizione di un unico edificio e ricostruzione di più di un edificio o, analogamente, la demolizione di più edifici e ricostruzione di un unico edificio, esclusivamente in presenza di un'unica attività progettuale pianificata a priori, dimostrata tramite l'invio

della relazione tecnica progettuale e del provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione recante l'approvazione del progetto.

Esclusivamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici nZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell'ambito di un "progetto integrato" e nel medesimo territorio comunale. Infine, è ammisible la demolizione parziale di un edificio e la ricostruzione di uno o più edifici, purché venga dimostrata l'indipendenza funzionale, strutturale e impiantistica del corpo a demolire.

Non è possibile presentare una richiesta di multi-intervento che comprenda anche l'intervento *nZEB* perché quest'ultimo già comprende tutte le categorie di intervento previste dal D.M. 7 agosto 2025. Non sono considerate spese ammissibili per il raggiungimento della classificazione di "*edifici a energia quasi zero*" i costi afferenti all'installazione:

- di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, **per la Pubblica Amministrazione, gli ETS e le imprese**;
- di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, come previsto dall'art. 25, comma 2, del Decreto, **per le imprese e gli ETS economici**.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento *nZEB* deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% della configurazione *ante-operam*. Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia ante-operam sia post-operam**.

9.4.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «*edifici a energia quasi zero*»;
2. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
3. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell'edilizia e delle costruzioni;
4. gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Con riferimento ai 'costi sostenuti per le opere provvisionali ed accessorie' si possono computare anche le opere che, pur non contribuendo alla riduzione del fabbisogno energetico, sono necessarie per l'esecuzione degli interventi di rifacimento (massetti, pavimenti, intonacature, tinteggiature etc.), purché le soluzioni adottate siano in linea, in termini di costi, con quelle offerte dal mercato e dai relativi prezzi medi.

9.4.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero», l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 65% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{ed}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

- S_{ed} è la superficie utile ¹⁹dell'edificio soggetto ad intervento, in metri quadrati;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio.
- C_{max} è il valore massimo di C, ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, indicato in tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;
- %_{spesa} è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;
- I_{tot} è l'incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;
- I_{mas} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]

Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo I _{max} [€]
Trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero nZEB” – zona climatica A, B, C	65 (***)	1.000 €/m ²	2.500.000
Trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero nZEB” – zona climatica D, E, F	65 (***)	1.300 €/m ²	3.000.000

Tabella 19 - Valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i “componenti principali” utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti Regole al quale si rinvia.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

¹⁹ Intesa come superficie utile calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione.

9.4.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dettagliata del progetto, con caratterizzazione *ante-operam* della struttura originaria (comprensiva dei riferimenti catastali con visura planimetrica) degli impianti esistenti e degli originari consumi energetici, e *post-operam* (specificando eventuali variazioni catastali con relativa planimetria);
 - descrizione delle soluzioni individuate sulla struttura, sulle parti impiantistiche e tecnologie impiegate ai fini del raggiungimento dei consumi caratteristici per gli edifici nZEB, nonché le verifiche previste della norma dimostranti il raggiungimento della classe energetica nZEB (previste al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e e.s.m.i ai relativi obblighi contenuti nell'allegato 3);
 - stratigrafie delle strutture oggetto dell'intervento, *ante-operam* e *post-operam*, riportanti gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
 - i dettagli costruttivi dei ponti termici *ante-operam* e *post-operam* della struttura oggetto di intervento;
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento e gli impianti realizzati;
 - schemi funzionali d'impianto;
4. nel caso di ampliamento della volumetria iniziale e per demolizione e ricostruzione dell'edificio:
 - tabella riepilogativa riportante superfici e volumetrie riscaldate nette e lorde *ante* e *post-operam*, comprensive degli ambienti non riscaldati – distinguendo le eventuali strutture non oggetto di intervento e/o di richiesta di contributo;
 - elaborati grafici di progetto dimostranti le superfici/volume *ante* e *post-operam* dell'edificio da demolire e ricostruire (pianta e prospetto), al fine di appurare il rispetto del vincolo decadenziale del 25% di incremento volumetrico rispetto allo stato *ante-operam* e il corretto riconoscimento dell'incentivo spettante;
 - elaborati grafici di progetto riportante l'ubicazione del sedime dell'edificio da demolire e dell'edificio a ricostruire;
5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF: per ogni singola tipologia di intervento realizzato, allegare un dossier fotografico con vista d'insieme *ante-operam*, durante le fasi di lavorazione e *post-operam*.
- In riferimento alla realizzazione dei singoli interventi previsti dal Decreto (Titolo II e Titolo III), si chiede di far riferimento a quanto previsto nei relativi paragrafi delle presenti Regole. Nel caso di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, non inclusi tra quelli di cui al Decreto, si richiede, tra l'altro, una vista della targa degli apparecchi installati.
6. diagnosi energetica precedente l'intervento, eseguita in conformità ai requisiti di cui al paragrafo 9.16.1, contenente una descrizione dettagliata del progetto *post-operam*, con la descrizione degli interventi adottati atti al raggiungimento dei consumi caratteristici per gli edifici nZEB, in conformità ai dettami del DM 26 giugno 2015, debitamente timbrata e firmata dal tecnico competente;

7. Attestato di Prestazione Energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti) riportante la classificazione di “edifici a energia quasi zero”. Nel caso di richieste a prenotazione si richiede l’invio del *fac-simile* dell’attestato di Prestazione Energetica *post-operam*;
8. per interventi realizzati dalle imprese e dagli ETS economici su edifici in ambito terziario, attestato di Prestazione Energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.
9. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

1. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico;
2. schede tecniche dei sistemi/tecniche installate che contribuiscono al raggiungimento della qualifica di “*edifici a energia quasi zero*”;
3. Per ogni singola tipologia di intervento realizzato, in riferimento a quelli previsti dal Decreto (Titolo II e Titolo III), si chiede di far riferimento a quanto già previsto debba essere conservato, così come indicato nei relativi paragrafi del presente documento.

9.5 Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione (intervento II.E - art. 5, comma 1, lettera e)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, con sistemi a led o a più alta efficienza.

Ai fini del presente intervento, sono incentivabili sia le sostituzioni degli interi sistemi per l'illuminazione, intesi come corpi illuminanti comprensivi di lampade, che quelle relative alle singole lampade.

9.5.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:

- a) le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
- b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
 - i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
 - ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
- c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell'impianto *ante-operam* imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l'incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita. Nei casi di ambienti residenziali il criterio illuminotecnico minimo è definito dalla condizione *ante-operam*;
- d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti UE 2017/1369 e dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e successive modifiche di cui alla Direttiva 2012/27/UE. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
- e) i sistemi di illuminazione esterni o emettenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di sostituzione dei sistemi di illuminazione - II.E deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all'intervento II.E anche di un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.C, II.F, II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam*.

9.5.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 5)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi sopra riportati;
2. adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma e l'eventuale adeguamento del sistema di illuminazione di emergenza²⁰;
3. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Per i soli interventi di sostituzione dei sistemi di illuminazione ove la potenza *ante-operam* era inferiore al limite minimo di norma, le spese ammissibili dovranno essere ridotte per tener conto delle spese imputabili alla sola potenza incentivabile.

9.5.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot S_{\text{ed}}$$

con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

dove

I_{tot} è incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

$\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;

S_{ed} è la superficie utile dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati.;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto. Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

Nel caso l'intervento riguardi la sostituzione di sistemi di illuminazione interni all'edificio, la S_{ed} deve essere intesa come "superficie utile calpestabile della porzione di edificio soggetta ad intervento"; Nel caso dove

²⁰ Le lampade costituenti il sistema di illuminazione di emergenza sono annoverabili tra le spese ammissibili ma non possono essere imputate nella potenza dell'impianto *ante* e *post-operam* oggetto dell'intervento.

l'intervento sia eseguito sulle pertinenze, per superficie utile (S_{ed}) è da intendersi la Superficie della pertinenza effettivamente oggetto dell'intervento, sino al raggiungimento di un valore pari a due volte quella della superficie utile dell'edificio di cui l'ambiente costituisce pertinenza. In questa circostanza dovrà essere fornita una prova oggettiva volta a dimostrare che l'ambiente esterno interessato sia, fattualmente, una pertinenza dell'edificio.

[Tabella 7 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade ad alta efficienza	40 (***)	15 €/m ²	50.000
Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade a led	40 (***)	35 €/m ²	140.000

Tabella 20 - Valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i “componenti principali” utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell’Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti regole al quale si rinvia interamente.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.5.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dell'immobile oggetto dell'intervento, con indicazione della destinazione d'uso e della caratterizzazione delle singole zone in base alle attività svolte, dando evidenza di eventuali cambiamenti della destinazione d'uso della superficie illuminata tra la situazione ex-ante e quella ex-post;
 - descrizione degli ambienti interni e/o delle relative pertinenze esterne oggetto di intervento, con indicazione del totale e delle singole superfici coinvolte (m²), insieme a elaborati grafici di dettaglio riportante le superficie oggetto di intervento con individuazione dei singoli locali interni e/o delle pertinenze esterne;
 - descrizione del sistema d'illuminazione, anche mediante uno schema elettrico in cui è segnata la posizione degli eventuali strumenti di misura, con indicazione e descrizione dei corpi illuminanti e delle lampade usate (numero dei corpi illuminanti, marca, modello, flusso luminoso, resa cromatica, efficienza, potenza assorbita), sia in riferimento alla situazione *ex-ante* che a quella *ex-post*;
 - nel caso l'intervento riguardi la sostituzione di sistemi di illuminazione interni all'edificio risultati del calcolo illuminotecnico per ciascuna zona oggetto dell'intervento, in base alle attività svolte. Nello specifico, è necessario che vengano rispettati i livelli di illuminamento minimi previsti dalla norma UNI EN 12464-1 – Illuminazione dei posti di lavoro, o della presenza di condizioni di sovrailuminamento o sotto-illuminamento, sia nella situazione *ex-ante* che in quella *ex-post*.
4. tabella riepilogativa riportante l'elenco dei corpi illuminanti/lampade sostituiti e installati (*ante e post-operam*), riportante i valori di efficienza luminosa, indice di resa cromatica, marca, modello, flusso luminoso, potenza assorbita e numero di corpi illuminanti sostituiti. La tabella deve essere suddivisa per i singoli locali interni ed eventuali pertinenze esterne;
5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, riportanti:
 - vista d'insieme dei locali interni e/o delle pertinenze interessanti dall'intervento con inquadratura dei sistemi di illuminazione *ante-operam*;
 - vista d'insieme dei locali interni e/o delle pertinenze interessanti dall'intervento con inquadratura dei sistemi di illuminazione *post-operam*;
 - vista di dettaglio dei sistemi di illuminazione (corpi illuminanti e lampade) *ante-operam*;
 - vista di dettaglio dei sistemi di illuminazione (corpi illuminanti e lampade, con vista delle caratteristiche tecniche indicate nelle medesime) *post-operam*;
 - vista d'insieme in fase di lavorazione.
6. schede tecniche dei componenti oggetto dell'intervento fornite dal produttore dei sistemi/corpi illuminanti e/o lampade sia *ante-operam* sia *post-operam*; nelle schede relative a componenti installati deve essere riscontrabile la rispondenza ai requisiti minimi imposti dal Decreto;

In merito ai calcoli illuminotecnici e la documentazione fotografica, nel caso di intervento in edificio pubblico con locali simili (esempio scuola con aule di dimensioni pressoché identiche), è sufficiente inviare i calcoli illuminotecnici e le viste d'insieme dei locali interni rappresentativi di ogni singola zona (identificata in base all'attività svolta).

Nel caso di intervento su pertinenze esterne dovrà essere fornita documentazione volta a dimostrare che l'ambiente esterno interessato sia, fattualmente, una pertinenza dell'edificio.

7. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- 1) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 2) eventuale documentazione comprovante la progettazione del rifacimento dell'impianto di illuminazione;
- 3) relazione di collaudo illuminotecnico di tutte le aree oggetto dell'intervento nella situazione ex-ante e in quella ex-post. È opportuno che sia presente, per confronto, anche una tabella riepilogativa dei risultati del calcolo illuminotecnico;
- 4) certificato di collaudo dell'impianto;
- 5) certificato di collaudo illuminotecnico;
- 6) verifica del livello di illuminamento.

9.6 Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi (intervento II.F - art. 5, comma 1, lettera f)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*Building Automation - BA*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi.

9.6.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

L'identificazione dei **requisiti minimi degli interventi di *Building Automation*** incentivabili è regolata dalla norma *UNI EN ISO 52120-1*, e successive modifiche o integrazioni che specifica:

- i. i requisiti di progettazione dei sistemi che accedono agli incentivi (unitamente alla guida CEI 205-18);
- ii. i criteri e i parametri per l'identificazione della classe B di efficienza, assegnabile a sistemi di Building Automation;
- iii. le categorie di dispositivi di *Building Automation* che riguardano essenzialmente sistemi *BACS /TBM* per i servizi di:
 - a. Riscaldamento
 - b. Raffrescamento
 - c. Ventilazione e condizionamento
 - d. Produzione di acqua calda sanitaria
 - e. Illuminazione
 - f. Controllo integrato delle diverse applicazioni
 - g. Diagnosica e rilevamento consumi.

L'identificazione delle figure professionali responsabili della progettazione, installazione e asseverazione delle funzioni dei sistemi domotici può essere effettuata con riferimento al Decreto n°37 del 22 Gennaio 2008 e s.m.i., che evidenzia le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici.

La specifica procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici (*BACS*) in conformità alla *UNI EN ISO 52120-1*, fornirà ulteriori riferimenti per asseverare un impianto *HBES – BACS*²¹.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento di installazione di *building automation* II.F deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all'intervento II.F anche di un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.C, II.E, II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l'**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

²¹ HBES: Home and building Electronic System; BASC: Building Automation and Control System.

9.6.2 Spese Ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art.6)

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e la messa in opera di sistemi di *building automation* finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi sopra richiamati. In particolare, per il controllo dei sistemi elettrici e termici volto al miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri;
2. gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
3. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.6.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*BA*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo unitario e del massimale di incentivo previsto:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot S_{\text{int}}$$

con $I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo è inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto);

$\%_{\text{spesa}}$: percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (Tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto).

S_{int} : superficie²² oggetto dell'intervento (m^2);

C : è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto;

C_{max} : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell'Allegato 2 del Decreto. Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} .

[Tabella 7 – Allegato 2- D.M. agosto 2025]

Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} [€]
Installazione di tecnologie di <i>Building Automation</i>	40 (***)	60 €/m ²	100.000

Tabella 21 - Valori necessari per il calcolo dell'incentivo

(***) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2.

²² Intesa come superficie utile calpestabile dell'edificio soggetta ad intervento.

È prevista, inoltre, una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante nel caso in cui i “componenti principali” utilizzati per la realizzazione dell'intervento siano prodotti nell'Unione Europea, secondo i requisiti e le modalità di accesso indicati nell'allegato 4 delle presenti regole al quale si rinvia interamente.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

9.6.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione generale dell'intervento eseguito partendo dalla configurazione *ante-operam*; la descrizione del *post-operam* con indicazione dei servizi di regolazione implementati in relazione a ciascun servizio oggetto di intervento con evidenza del conseguimento della classe B di efficienza supportata anche da schemi elettrici, con indicazione dei dispositivi installati;
 - produzione di schede dettagliate dei controlli di regolazione eseguiti come riportato nelle linee guida *CEI 205-18* con particolare riferimento a: *tipologia di controllo, descrizione delle funzioni implementate, componenti utilizzati per assolvere alla funzione e breve descrizione del funzionamento*;
 - descrizione e relativa esplicitazione dei servizi soggetti a regolazione.
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, riportanti:
 - vista d'insieme delle parti di impianto interessate dall'intervento *ante-operam*;
 - vista d'insieme delle parti di impianto *post-operam*;
 - vista di dettaglio dei dispositivi installati descritti al punto precedente;
5. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

1. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore;
2. schede tecniche delle funzioni di controllo implementate;
3. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
4. libretto di manutenzione dell'impianto.

9.7 Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.G - art. 5, comma 1, lettera g)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso un edificio esistente dotato di impianto di climatizzazione e se realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

L'intervento può essere realizzato, oltre che presso l'edificio esistente, nelle relative pertinenze dell'edificio da intendersi quali spazi di pertinenza risultanti dalla visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento e funzionali all'edificio, compresi quelli coperti, destinati al parcheggio o al transito dei veicoli, cortili, rampe, autorimesse, box, tettoie, posti auto assegnati o condominiali, nonché presso i parcheggi adiacenti.

9.7.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- a) l'intervento deve essere realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche di cui all'art 8, comma 1, lett. a), destinato all'erogazione di energia termica del medesimo edificio oggetto dell'intervento;
- b) il soggetto responsabile è titolare di utenze connesse in bassa e/o media tensione;
- c) l'infrastruttura di ricarica deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. potenza minima installata del dispositivo di ricarica pari a 7,4 kW;
 - ii. deve essere realizzata con dispositivi di ricarica di tipologia *smart*, ovvero almeno:
 - o in grado di misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno;
 - o in grado di ricevere e attuare comandi assegnati da tali soggetti, quali riduzione della potenza massima di ricarica e incremento o ripristino della potenza massima di ricarica;
 - iii. deve essere provvista di dispositivi di ricarica in grado di erogare la ricarica di veicoli elettrici secondo il *"modo 3"* oppure il *"modo 4"*, definiti dalla norma internazionale CEI EN 61851;
 - iv. deve essere asseverata tramite rilascio della dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37;
- d) l'infrastruttura di ricarica con destinazione pubblica deve essere registrata alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 106.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici ricadenti nell'ambito terziario, l'intervento in esame deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% della configurazione *ante-operam*. Al fine di tale verifica, devono essere redatti gli **attestati di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam***.

9.7.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti l'intervento effettuato di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:

1. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
2. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l'installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l'intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
3. il contributo in quota potenza di cui al Testo Integrato delle Connessioni attive - TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.7.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per l'intervento di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, l'incentivo è erogato nel limite del 30% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo ammissibile differenziato in funzione della tipologia di tecnologia dell'infrastruttura.

L'incentivo erogabile è comunque non superiore all'incentivo riconoscibile per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche, quantificato secondo le modalità di cui al paragrafo 9.9.3.

$$I_{\text{tot}} = \min (30\% * C; I_{\text{tot}} \text{ impianto pompa di calore elt})$$

con $I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 o 5 rate annuali costanti in ragione della potenza dell'intervento combinato "impianto pompa di calore elt" rispettivamente $P_{\text{rated}} \leq 35 \text{ kW}$ o $P_{\text{rated}} > 35 \text{ kW}$, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dell'incentivo totale (I_{tot}), quantificato secondo l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche ($I_{\text{tot}} \text{ impianto pompa di calore elt}$) nelle modalità di cui al paragrafo 9.9.3;

C: spesa sostenuta in € per la realizzazione dell'intervento;

C_{max} è il valore massimo di C, definito dall'Allegato 2 del Decreto, in funzione della tipologia di tecnologia dell'infrastruttura.

Potenza: potenza massima erogabile dall'infrastruttura di ricarica. Laddove l'infrastruttura eroghi sia in corrente continua che alternata, la potenza è da assumersi quale valore massimo tra le due condizioni di funzionamento.

Tipologia di intervento		Costo massimo ammissibile C_{\max}	Valore massimo dell'incentivo $I_{\max} [\text{€}]$
A) infrastrutture di ricarica di potenza standard $7,4 \text{ kW} < P \leq 22 \text{ kW}$	per punto di ricarica in connessione monofase	2.400 €	I_{tot} dell'impianto pompa di calore, quantificato secondo le modalità del paragrafo 9.9.3 pompe calore
	per punto di ricarica in connessione trifase	8.400 €	
B) infrastrutture di ricarica di potenza superiore alla soglia massima di cui al precedente punto A	per potenza compresa nelle soglie $22 \text{ kW} < P \leq 50 \text{ kW}$	1.200 €/kW	
	per potenza compresa nelle soglie $50 \text{ kW} < P \leq 100 \text{ kW}$	60.000 €/infrastruttura	
	per potenza $> 100 \text{ kW}$	110.000 €/infrastruttura	

Tabella 22 - Costo massimo ammissibile per tecnologia e incentivo massimo

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.7.4 Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di incentivo

- documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- per gli interventi che prevedono l'installazione di infrastrutture di ricarica ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
- per gli interventi che prevedono l'installazione di infrastrutture di ricarica non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5, unitamente alla certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative;
- visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento e nel caso in cui l'intervento sia realizzato su una pertinenza di edificio esistente o su parcheggi adiacenti, invio di documentazione catastale atta a dimostrare che tali aree costituiscano, agli effetti, spazi di pertinenza e funzionali all'edificio oggetto di intervento;
- documentazione fotografica attestante l'intervento dove siano riportate:
 - la vista d'insieme del sito di installazione interessato dall'intervento *ante-operam e post-operam*;
 - la vista d'insieme dell'infrastruttura di ricarica;
 - la vista di dettaglio dei punti di ricarica e delle relative targhe;
 - le foto dell'impianto combinato di sostituzione dell'impianto esistente con impianto di climatizzazione dotato di pompa della pompa di calore di cui all'art.8, comma 1, lett a).
- per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam e post-operam* (redatto secondo D.Lgs.

192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare

- 1) dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, con indicazione della marca e del modello dell'infrastruttura di ricarica elettrica installata;
- 2) schede tecniche del produttore del punto di ricarica installato;
- 3) documentazione tecnica rilasciata dal distributore per la connessione;
- 4) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

9.8 Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.H - art. 5, comma 1, lettera h)

L'intervento consiste nella installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze da intendersi quali spazi di pertinenza risultanti dalla visura catastale dell'edificio oggetto dell'intervento.

L'intervento sarà ammissibile a condizione che sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Di seguito si riportano alcuni requisiti specifici dell'intervento in relazione al sito di installazione.

9.8.1 Requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- l'intervento deve essere realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), destinato all'erogazione di energia termica del medesimo edificio oggetto dell'intervento;
- l'impianto fotovoltaico è realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale;
- la potenza dell'impianto è non inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l'impianto di produzione;
- I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l'impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni.
- I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%;
- alla data di trasmissione della richiesta d'incentivo l'impianto sia connesso alla rete in BT o MT ovvero, laddove non sia connesso per cause non imputabili al Soggetto Responsabile, l'impianto risulti installato e risultino avviate da parte del Soggetto Responsabile le procedure finalizzate alla connessione attraverso l'invio del modello unico di connessione, ove applicabile la procedura semplificata, o sia accettato il preventivo di connessione inviato dal Gestore di Rete.

Per il corretto dimensionamento dell'impianto in assetto di autoconsumo, si dovrà assumere come riferimento il "fabbisogno energetico", inteso come fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili all'edificio unità immobiliare oggetto dell'intervento. Esso è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso del Soggetto Responsabile. Il valore dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica.

L'intervento dovrà, inoltre, rispettare i seguenti principi di riferimento:

1. i pannelli fotovoltaici installati dovranno rispettare le disposizioni CEI, o in generale, le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione, e dovranno essere dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs;
2. con riferimento ai moduli fotovoltaici, saranno rispettati gli obblighi previsti in materia di fine vita dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE), aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014, ovvero iscritti nell'apposito Registro dei produttori AEE;
3. che l'impianto sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, disponendo, ove applicabile, di tutta la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all'ambito terziario, l'intervento in esame deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% della configurazione *ante-operam*. Al fine di tale verifica, deve essere redatto **l'attestato di prestazione energetica sia ante-operam sia post-operam**.

9.8.2 Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti l'intervento in esame:

- i. la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;
- ii. le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.8.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 Decreto)

Per l'intervento in esame, l'incentivo è erogato nel limite del 20% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo ammissibile differenziato in funzione della taglia dell'impianto e del sistema di accumulo.

L'incentivo erogabile è comunque non superiore all'incentivo riconoscibile per l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche, quantificato secondo le modalità di cui al paragrafo 9.9.3.

$$I_{\text{tot}} = \min (\% \text{spesa} \cdot C_{\text{FTV}} \cdot P_{\text{FTV}} + \% \text{spesa} \cdot C_{\text{ACC}} \cdot C_{\text{ACCUMULO}}; I_{\text{tot}} \text{ impianto pompa di calore elt})$$

con $I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 o 5 rate annuali costanti in ragione della potenza dell'intervento combinato "impianto pompa di calore elettrica" rispettivamente $P_{\text{rated}} \leq 35 \text{ kW}$ o $P_{\text{rated}} > 35 \text{ kW}$, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (I_{tot}), quantificato secondo l'intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche ($I_{\text{tot}} \text{ impianto pompa di calore elt}$) nelle modalità di cui al paragrafo 9.9.3;

P_{FTV} è la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico (kW);

C_{FTV} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza di picco dell'impianto; I valori massimi di C_{FTV} , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono i seguenti:

- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, pari al 20%;

$C_{ACCUMULO}$ è la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh;

C_{ACC} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh; Il valore massimo di C_{ACC} , ai fini del calcolo dell'incentivo è pari a 1.000 €/kWh.

È prevista, inoltre, una maggiorazione dell'incentivo, in caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al **“registro delle tecnologie del fotovoltaico”** di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, e alle relative sezioni, come di seguito indicato:

- a) di **cinque punti percentuali** per impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12;
- b) di **dieci punti percentuali** per impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 12;
- c) di **quindici punti percentuali** per impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.

Al fine dell'applicazione di tale maggiorazione:

- l'iscrizione al “registro delle tecnologie del fotovoltaico” dovrà essere dichiarata in fase di trasmissione della “richiesta di concessione degli incentivi”, redatta in conformità al Modello 1 e 2, allegando, altresì, la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al registro richiamato e alla specifica sezione di cui alle lettere a), b) o c);
- **tutti** i moduli costituenti l'impianto devono essere inclusi nel “registro delle tecnologie del fotovoltaico” e devono ricadere **esclusivamente** in una delle sezioni di cui alle lettere a), b) o c). Non sono, pertanto, ammessi alla maggiorazione gli impianti con moduli afferenti a diverse sezioni del registro.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.8.4 Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta

1. Documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato attestante i requisiti tecnici richiamati, secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
3. certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto;
4. nel caso di installazione di impianto superiore a 20 kW, relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata dallo schema elettrico unifilare *as-built*, con rappresentazione dei componenti principali dell'impianto fotovoltaico (moduli, inverter, trasformatori, accumuli, contatori, etc.) e dei principali tracciati elettrici;
5. copia del modello unico inviato per la connessione (ove applicabile la procedura semplificata) o copia del preventivo di connessione inviato dal Gestore di Rete accettato dal Soggetto Responsabile;
6. relazione di calcolo del fabbisogno elettrico e del fabbisogno elettrico equivalente (in caso di conversione del fabbisogno termico in energia elettrica equivalente) dell'edificio oggetto d'intervento, con allegata la documentazione comprovante i consumi elettrici e la quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo (fatture di acquisto riconducibili all'intero anno solare di riferimento);
7. report PDF generato dal sito PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/), riferito al sito dell'intervento e completo di tutte le sue pagine, utilizzato per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico ed attestante il valore dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico con riferimento alla potenza di picco dell'impianto ed alle caratteristiche del sito d'installazione;
8. bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell'energia elettrica intestata al Soggetto Ammesso, in cui siano riportati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare utilizzati ai fini del calcolo del fabbisogno elettrico equivalente, secondo quanto riportato al paragrafo 9.8.1;
9. fatture di acquisto dei combustibili utilizzati per coprire il fabbisogno termico dell'edificio oggetto d'intervento, riconducibili all'intero anno solare di riferimento e comprovanti le quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo del fabbisogno elettrico equivalente, secondo quanto previsto al paragrafo 9.8.1;
10. Elenco dei numeri di serie dei moduli e dei convertitori (inverter);
11. dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11;
12. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF riportanti:
 - vista di dettaglio del pannello fotovoltaico installato;
 - vista di dettaglio della targa dei moduli fotovoltaici installati;
 - vista di dettaglio del sistema di accumulo;
 - vista d'insieme del campo fotovoltaico in fase di installazione;
 - vista d'insieme del campo fotovoltaico realizzato;
 - documentazione fotografica dell'intervento combinato III.A, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.10.
13. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell'ambito terziario, attestato di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam* (redatto secondo D.Lgs.

192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- Verbali di attivazione della connessione e di installazione/intervento sui contatori dell'energia prodotta e immessa in rete: verbale di attivazione della connessione redatto dal Gestore di Rete ai sensi di quanto disposto dal TICA (art. 10.10 bis per connessione in BT e MT);
- Schede tecniche del/i modulo/i fotovoltaico/i: corrispondente alla scheda rilasciata dal fabbricante del/dei modulo/i utilizzato/i per la realizzazione dell'impianto, recante le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura;
- Scheda tecnica del sistema di accumulo;
- Schede tecniche dei convertitori (inverter);
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- certificato di garanzia dei moduli fotovoltaici, degli inverter, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
- nel caso di impianto fino a 20 kW, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificato di collaudo dell'impianto;
- copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW.

9.9 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III. A - art. 8, comma 1, lettera a)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale, di potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kW²³, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volta, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.9.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. l'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'immobile di qualsiasi categoria catastale (tranne F). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto dotato di più generatori di calore;
- ii. la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
- iii. l'installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
- iv. l'installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;

²³ Sono ammessi interventi di installazione di generatori in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori di calore (nuovi e non sostituiti) che riscaldano lo stesso edificio/unità immobiliare, inferiore o uguale a 2.000 kW,

- v. per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8;
- vi. **per le pompe di calore elettriche** l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento ($\eta_s\%$) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori dei requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto *ecodesign*, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, come indicati nelle Tabelle 3-4 dell'Allegato 1 del Decreto. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni;

[Tabella 3 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]					
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$ (%)	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 GWP >150 134 GWP ≤ 150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 GWP > 150 2,34 GWP ≤ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tabella 23 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

[Tabella 4 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]					
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$ (%)	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	salamoia/aria ≤ 12 kW	149 GWP >150 134 GWP ≤ 150	3,8 3,42		Salamoia/aria
Reg. 2281/2016	salamoia/aria >12 kW	137	3,625		
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	110	2,825		Salamoia/acqua
	salamoia/acqua a bassa temperatura	125	3,2		

Tabella 24 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

- vii. **per le pompe di calore a gas** l'efficienza media stagionale $\eta_s\%$ e lo SPER devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto codesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo quanto indicato in Tabella 5 dell'Allegato 1 del Decreto.

[Tabella 5 – Allegato 1 – D.M. 7 agosto 2025]				
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima codesign $\eta_s\% (%)$	SPER minimo codesign	Denominazione commerciale
Reg. 2281/2016	aria/aria	130	1,33	Split/multisplit VRF/VRV
Reg. 2281/2016	acqua/aria	130	1,33	Acqua/aria
	salamoia/aria	130	1,33	Salamoia/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua – acqua/acqua	110	1,13	aria/acqua – acqua/acqua
	aria/acqua – acqua/acqua a bassa temperatura	125	1,28	
	Salamoia/acqua	125	1,28	Salamoia/acqua

Tabella 25 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme:

- UNI EN-12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;

Le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto NO_x (espressi come NO₂), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh_t per le pompe di calore a gas ad assorbimento e inferiori a 240 mg/kWh_t per le pompe di calore a gas con motore a combustione interna. Tali valori sono riferiti all'energia termica prodotta.

Per le pompe di calore elettriche o a gas, l'impianto realizzato deve asservire le medesime utenze della configurazione *ante-operam*.

Per le pompe di calore "VRF/VRV" l'accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente dell'unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne anche se le stesse costituiscono il generatore oggetto di sostituzione. Tale possibilità si adotta anche per la sostituzione di pompe di calore di tipologia split/multisplit e per pompe di calore con scambio interno ad acqua, dove l'unità interna non costituisce il generatore oggetto di sostituzione.

Per gli interventi realizzati su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento preesistente di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post-operam* sono obbligatori, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Disposizioni specifiche per le imprese e gli ETS economici

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto per le imprese e gli ETS economici non sono incentivabili le pompe di calore a gas.

9.9.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

L'incentivo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernali dotati di pompe di calore elettriche e a gas è stabilito sulla producibilità dell'intervento, in funzione dell'energia termica prodotta in un anno. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta (C_i).

Le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, comprensive di IVA dove essa costituisca un costo, comprendono:

- i. lo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- ii. la fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola dell'arte di impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di produzione di acqua calda sanitaria e/o calore per processi industriali, agricoli e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere;
- iii. i sistemi di contabilizzazione globale (solo se obbligatori) e individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di emissione;
- iv. opere e sistemi di captazione per le pompe di calore geotermiche;
- v. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

9.9.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Pompe di calore elettriche

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per la climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria/calore di processo/riscaldamento piscine, dotati di pompe di calore elettriche, l'incentivo annuo è definito in funzione dell'energia termica prodotta annualmente (definita in funzione dello SCOP, della potenza termica alle condizioni standard di riferimento del generatore e di coefficienti di utilizzo dipendenti dalle zone climatiche) e di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) di cui alla Tabella 9 dell'Allegato 2 del Decreto.

$$I_{a\ tot} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$: è l'incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1 dell'art. 11, comma 3, del Decreto:

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.

L'incentivo totale (I_{tot}) sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000, nonché per gli aventi diritto.

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito in tabella 9 dell'Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i : è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/SCOP] \cdot kp$$

dove:

SCOP è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica *average*, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell'Allegato 2 del Decreto, riportata in calce al presente Paragrafo.

kp è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$kp = \eta_s / \eta_{s,min} \text{ Ecodesign}$$

Per i sistemi *fixed double duct*, E_i è l'energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/COP] \cdot kp$$

dove:

COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti.

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell'Allegato 2 del Decreto, riportata in calce al presente Paragrafo.

kp è un coefficiente di premialità dato dal rapporto COP/COPminimo dell'ecodesign, definito dal Regolamento 206/2012 e risulta pari a 2,6.

Pompe di calore a gas

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per la climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria /calore di processo/riscaldamento piscine, dotati di pompe di calore elettriche, l'incentivo annuo è definito in funzione dell'energia termica prodotta annualmente (definita in funzione dello SPER, della potenza termica alle condizioni standard di riferimento del generatore e di coefficienti di utilizzo dipendenti dalle zone climatiche) e di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) di cui alle Tabelle 9 dell'Allegato 2 del Decreto.

$$I_{a\ tot} = E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$ è l'incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella 1 dell'art. 11 del Decreto:

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.

L'incentivo totale (I_{tot}), sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto.

C_i è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell'energia termica incentivata e dell'energia primaria risparmiata, espresso in €/kWh_t, definito in Tabella 9 dell'Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i è l'energia termica incentivata prodotta dal singolo generatore in un anno ed è calcolata come segue:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/\text{SPER} \cdot \text{CC}] \cdot kp$$

dove:

SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica *average*, nel rispetto dei requisiti minimi dei Regolamenti Ecodesign vigenti.

Il coefficiente di conversione CC pari a 2,5, riflette il 40% dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Q_u è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWh_t ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

P_{rated} è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;

Q_{uf} è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell'Allegato 2 del Decreto, in calce al presente Paragrafo.

kp è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$kp = \eta_s / \eta_{s,min} \text{ Ecodesign}$$

[Tabella 8 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]	
Zona climatica	Q_{uf}
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 26 - Coefficiente di utilizzo per le pompe di calore

[Tabella 9 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]				
Regolamento EU	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Denominazione commerciale	Potenza P_{rated}	Coefficiente Ci
Reg. 206/2012	aria/aria	split/multisplit	$\leq 12 \text{ kW}_t$	0,070
		Fixed double duct		0,200
Reg. 2281/2016	aria/aria	VRF/VRV	$12 - 35 \text{ kW}_t$	0,15
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
		rooftop	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,15
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,055
Reg. 813/2013	aria/acqua	aria/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,15
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 2281/2016	acqua/aria	PdC ad acqua di falda / aria	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 813/2013	acqua/acqua	PdC ad acqua di falda/acqua	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 206/2012 Reg. 2281/2016	Salamoia/aria	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso	$\leq 35 \text{ kW}_t$	0,160
			$> 35 \text{ kW}_t$	0,06

Tabella 27 - Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da pompe di calore

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.9.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale $\leq 35 \text{ kW}$ non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative, per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale $> 35 \text{ kW}$, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW_t , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
5. nel caso di installazione di un generatore di calore, di qualsiasi dimensione, volto oltre alla climatizzazione invernale anche ad altri utilizzi, una relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto con l'indicazione dello specifico impiego per il riscaldamento e degli ulteriori utilizzi quali "acqua calda sanitaria" e/o calore di processo industriale/artigianale/agricolo e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere dalla quale si evinca che i carichi termici in riscaldamento sono prevalenti rispetto ai carichi termici delle altre destinazioni d'uso;
6. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF e riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Si precisa, infine che, in caso in cui il generatore sostituito sia della tipologia a pompa di calore è necessario inviare la fotografia delle targhe dalle quali si evinca la potenza in riscaldamento. In assenza di tali targhe, in alternativa, si richiede di trasmettere adeguata documentazione tecnica atta a dimostrare la potenza in riscaldamento e che sia un impianto destinato alla climatizzazione invernale.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- 1) Per interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;

- 2) Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 12.7);
- 3) Dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- 4) Libretto di centrale/d'impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
- 5) Nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kW_t e inferiore a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- 6) Per impianti geotermici di potenza termica nominale minore di 35 kW_t, schema di posizionamento delle sonde;
- 7) Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 8) Nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento;
- 9) documentazione attestante l'iscrizione dell'impianto installato al catasto regionale, ove presente.

9.10 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi *factory made* o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “*add on*”, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.B - art. 8, comma 1, lettera b)

L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale, di potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kW_t²⁴, costituiti da:

- sistema ibrido *factory made* a pompa di calore, definito all’art. 2, comma 1, lett. lettera qq), del Decreto e inteso come un apparato costituito da un gruppo funzionale di generatori a pompa di calore, elettrica o a gas, integrato con un gruppo funzionale a combustione di caldaie a gas a condensazione o, in alternativa, di caldaie a biomassa, assemblati in fabbrica (*factory made*) ed espressamente concepiti e realizzati dal costruttore per lavorare in combinazione tra loro per mezzo di un sistema di regolazione “intelligente”;
- sistema bivalente a pompa di calore, definito all’art. 2, comma 1 lettera pp) del Decreto e inteso come apparato costituito da un gruppo primario a pompa di calore, abbinato ad un gruppo secondario a combustione costituito da una caldaia a condensazione a gas o, in alternativa, da una caldaia a biomassa, non assemblati in fabbrica, ma in campo. Tale sistema bivalente può essere realizzato anche tramite l’installazione di una pompa di calore “*add on*”, come definita all’art. 2, comma 1, lettera ff) del Decreto, ad integrazione di una caldaia a condensazione preesistente, alimentata esclusivamente a gas, senza obbligo di smaltimento di eventuali generatori preesistenti.

In ogni caso, tutti i generatori dei diversi gruppi devono essere controllati per mezzo di un sistema di regolazione “intelligente” finalizzato a massimizzare l’efficienza energetica del sistema stesso.

Tutta l’energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volta, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.10.1 Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo in relazione alle diverse tipologie di sistema sopra descritte (ibrido *factory made*, bivalente e pompa di calore “*add on*”) e volti a garantire l’effettivo miglioramento dell’efficienza energetica del sistema.

Per aver diritto agli incentivi, il fabbricante deve dichiarare il rispetto dei requisiti minimi di seguito elencati in relazione ad ogni distinta tipologia di sistema, specificando separatamente le prestazioni dei sub-componenti del sistema, ovvero del “gruppo funzionale a condensazione” e del “gruppo funzionale a pompa di calore”.

²⁴ Sono ammessi interventi di installazione di generatori in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori di calore (nuovi generatori, non sostituiti) che riscaldano lo stesso edificio/unità immobiliare, inferiore o uguale a 2.000 kW_t,

9.10.1.1 Sistemi ibridi *factory made* a pompa di calore

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. i sistemi ibridi *factory made* devono essere costituiti da un apparato dotato di pompe di calore (gruppo funzionale a pompa di calore) integrato, in alternativa, con caldaie a condensazione alimentate a gas (gruppo funzionale a gas a condensazione) o con caldaie alimentate a biomassa (gruppo funzionale a biomassa), per mezzo di componenti specificamente concepiti e assemblati dal costruttore per il funzionamento combinato tramite un sistema di regolazione intelligente e tale da appartenere ad una delle seguenti tipologie costruttive ammissibili:
 - a. un unico armadio, che integra totalmente sia il *gruppo funzionale a combustione a condensazione* che il *gruppo funzionale a pompa di calore*;
 - b. due unità distinte, una esterna costituita da moto condensante/compressore del gruppo funzionale a pompa di calore e un'altra interna contenente sia il gruppo funzionale a condensazione che una parte dei componenti del gruppo funzionale a pompa di calore;
 - c. due generatori/gruppi funzionali distinti, assemblati dal fabbricante con logiche di gestione efficiente, denominati dal medesimo: gruppo funzionale a pompa di calore e gruppo funzionale a condensazione;
- ii. il rapporto tra la potenza nominale utile totale in riscaldamento del gruppo funzionale a pompa di calore e la potenza termica utile totale del gruppo funzionale a condensazione deve essere minore o uguale a 0,5;
- iii. le pompe di calore del gruppo funzionale a pompa di calore devono rispettare, sia singolarmente che nel loro complesso, i requisiti tecnici previsti al paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 del Decreto, come descritti al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole;
- iv. le caldaie del gruppo funzionale a gas condensazione e le caldaie del gruppo funzionale a biomassa devono rispettare, sia singolarmente che nel loro complesso, i requisiti tecnici di soglia minimi previsti dalla Tabella 6 dell'Allegato 1 del Decreto, riportata in calce al presente paragrafo 9.10.1

9.10.1.2 Sistemi bivalenti

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici previsti al paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 del Decreto, come descritti al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole;
- ii. la caldaia a gas deve essere della tipologia a condensazione. Sia la caldaia a condensazione a gas che la caldaia a biomassa devono rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti dalla tabella 6 dell'Allegato 1 del Decreto, riportata in calce al presente paragrafo 9.10.1.4;
- iii. la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;
- iv. nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;

- v. il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- vi. deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- vii. se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

9.10.1.3 Pompe di calore “add on”

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. la caldaia preesistente deve essere della tipologia a condensazione alimentata a gas e deve essere di età non superiore a 5 anni, come risulta dall'anno di fabbricazione indicato sulla targa o, in alternativa, dalla data attestata nella documentazione di messa in esercizio. Inoltre, deve rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 1 del Decreto, riportata in calce al presente paragrafo 9.10.1.4;
- ii. la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua;
- iii. la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici;
- iv. nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
- v. il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- vi. deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- vii. se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L'asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

9.10.1.4 Requisiti comuni ad ogni tipologia di sistema

- i. l'installazione del sistema ibrido *factory made* o bivalente (ad eccezione della pompa di calore “*add on*”) deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'intervento. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto preesistente dotato di più generatori di calore;
- ii. deve essere realizzata la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
- iii. devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
- iv. nel caso di impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici, devono essere installati efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese;
- v. nel caso in cui l'intervento sia realizzato su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
- vi. per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8.

[Tabella 6 – Allegato 1 - DM 07.08.2025]

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Articolo 8, comma 1, lettera b)	Caldaia a condensazione a gas operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	η_s^* > 90%, per apparecchi aventi $P_n \leq 400 \text{ kW}$ η_{100}^* > 98 % per apparecchi aventi $P_n > 400 \text{ kW}$ Misurati secondo la norma EN 15502-1.
	Caldaia a biomassa operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2 del Decreto e 9.11.1 delle presenti Regole

Tabella 28 - Requisiti tecnici di soglia minima consentiti per l'accesso agli incentivi

(*) η_s è riferito al PCS, come previsto da Reg. 813/2013/UE; η_{100} è riferito al PCI, come previsto dalla norma UNI EN 15502-1.

Disposizioni specifiche per le imprese ed ETS economici

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto per le imprese/ETS economici non sono incentivabili i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas.

9.10.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- smontaggio e dismissione, parziale o integrale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche, elettroniche, oltre alle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale ed ACS preesistenti, nonché i sistemi di contabilizzazione, il nuovo libretto d'impianto e gli eventuali interventi su rete di distribuzione, sistemi di trattamento acqua, dispositivi di controllo e regolazione e sistemi di emissione, oltre alle opere e sistemi di captazione per lo scambio termico con il sottosuolo.
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.10.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2)

Per gli interventi di sostituzione di sistemi ibridi o bivalenti, ivi compresa l'installazione di pompe di calore "add on", l'incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema, secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = k \cdot E_i \cdot C_i$$

dove:

$I_{a\ tot}$: è l'incentivo annuo in euro²⁵.

²⁵ Ai fini dell'individuazione delle annualità previste per l'erogazione dell'incentivo annuo ($I_{a\ tot}$), è necessario fare riferimento alla potenza termica nominale totale in riscaldamento delle pompe di calore del sistema.

L'incentivo totale (I_{tot}), è costituito dalla sommatoria delle rate annue ($I_{a\ tot}$) previste nella tabella 1 dell'art. 11 del Decreto:

- 2 annualità per sistemi con potenza termica nominale in riscaldamento $P_n \leq 35$ kW;
- 5 annualità per sistemi con potenza termica nominale in riscaldamento $P_n > 35$ kW;

L'incentivo totale (I_{tot}) è corrisposto in un'unica rata se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto.

K : è un coefficiente che considera l'effettivo utilizzo della pompa di calore, nel sistema ibrido o nel sistema bivalente, e l'efficienza dello stesso sistema nel suo complesso. È distinto in funzione della tipologia del sistema in virtù del maggiore grado di integrazione funzionale ed in funzione della potenza termica nominale (P_n) della caldaia presente nel sistema, risultando definito come segue:

[Tabella 18 – Allegato 2 - DM 07.08.2025]		
Tipologia sistema	$P_n^{**} \leq 35$ kW	$P_n^{**} > 35$ kW
Ibrido factory made*	1,25	1,25
Sistema bivalente e pompe di calore "add on"	1	1,1

Tabella 29 - Coefficiente k di utilizzo della pompa di calore del sistema ibrido/bivalente

* anche in due tempi

** P_n è la potenza termica nominale della caldaia presente nell'apparecchio o sistema

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito nella Tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

E_i : è l'energia termica incentivata prodotta in un anno e calcolata tramite la seguente relazione:

$$E_i = Q_u \cdot [1 - 1/(SCOP)] \cdot k_p$$

dove:

$SCOP$: è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica "average", nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto e al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole. Nel caso di pompe di calore a gas sia posto pari a (SPER x 2,5) dove lo SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica "average" nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti, espressi nella Tabella 5 dell'Allegato 1 del Decreto e al paragrafo 9.9.1 delle presenti Regole.

k_p : è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l'efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l'immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

$$kp = \eta_s / \eta_{s\ min\ ECODESIGN}$$

Q_u : è la stima del calore totale prodotto dall'impianto, espresso in kWh_t, ed è calcolato come segue:

$$Q_u = P_{rated} \cdot Q_{uf}$$

dove:

P_{rated} : è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;

Q_{uf} : è il coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come specificato per ognuna nella Tabella 8 dell'allegato 2 del Decreto e al paragrafo 9.9.3 delle presenti Regole.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.10.4 Documentazione necessaria per l'accesso all' incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di sistemi ibridi *factory made* con gruppo funzionale a condensazione di potenza termica nominale ≤ 35 kW, non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di sistemi ibridi *factory made* con gruppo funzionale a condensazione di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5, più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. per gli interventi che prevedono l'installazione di sistemi bivalenti o *add on*, indipendentemente dalla potenza installata, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 e attestante i requisiti comuni e specifici per la tipologia, di cui ai paragrafi 9.10.2. Inoltre, se non ricompresi nel catalogo, una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
5. nel caso di installazione di un sistema avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto (per impianti geotermici e idrotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
6. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori ivi compresa la targa del generatore nel sistema *add on*);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato). Se il nuovo generatore è installato in un locale diverso da quello sostituito, è necessario rappresentare la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* con evidenza della rimozione del generatore sostituito;

-
- i dispositivi/interfacce che realizzano il sistema di controllo e regolazione tra i generatori appartenenti al sistema bivalente o al sistema con pompa di calore add on; le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- 1) per gli interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
- 2) certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 6.4);
- 3) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- 4) libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- 5) nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici e idrotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- 6) per impianti geotermici e idrotermici di potenza termica nominale minore di 35 kWt, schema di posizionamento delle sonde;
- 7) Per le pompe di calore “add on” la documentazione di messa in esercizio dell'impianto con la relativa data di installazione
- 8) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 9) nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell'intervento, che accede agli incentivi del Decreto per richieste il cui titolo edilizio sia presentato tra il 31 maggio 2012 e fino al 13 giugno 2022;
- 10) nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma 1):
 - APE *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento;
- 11) documentazione attestante l'iscrizione dell'impianto installato al catasto regionale, ove presente

9.11 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.C - art. 8, comma 1, lettera c)

L'intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, o di riscaldamento di serre²⁶ esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore, comprendenti anche i sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore:

- a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t;
- b) caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t²⁷;
- c) stufe e termocamini a pellet;
- d) termocamini a legna;
- e) stufe a legna.

È, inoltre, incentivabile la sostituzione di generatori alimentati a GPL o gas naturale con l'installazione di generatori alimentati a biomassa esclusivamente della tipologia a) e b) richiamate e che assicurino, in aggiunta ai requisiti nel seguito descritti tra cui il conseguimento della classe ambientale 5 stelle o superiore, le emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm³.

Sono, infine, incentivabili gli interventi di sostituzione di generatori di calore, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con generatori di calore di cui alle lettere a) e b) installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, con una riduzione dell'incentivo spettante del 20%. In tale configurazione, è consentita anche la sostituzione di un generatore alimentato a GPL o gas naturale purché il generatore a biomassa installato assicuri, in aggiunta ai requisiti nel seguito descritti tra cui il conseguimento della classe ambientale 5 stelle o superiore, le emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm³.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

Per le sole **aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale** è incentivata, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale tra quelli sopra elencati alimentati da biomassa, installati in conformità ai requisiti dell'Allegato 1 del Decreto. In tali casi è consentita l'installazione anche

²⁶ Nel caso di serre non censite al catasto edilizio urbano perché esentate dall'obbligo (come nei casi in cui si effettua la coltivazione a terra), per poter accedere ai benefici del Decreto, è necessario trasmettere attraverso il Portaltermico il codice CUAA (codice unico di identificazione aziende agricole).

²⁷ Sono ammessi interventi di installazione di generatori o gruppi di generazione di calore in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali dei generatori di calore appartenenti allo stesso impianto (nuovi e non sostituiti) a valle dell'intervento, inferiore o uguale a 2.000 kW_t.

come integrazione di un impianto esistente previa presentazione di un'asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del fabbisogno energetico, ne giustifichi l'intervento.

Nel caso specifico delle serre, di proprietà delle sole **aziende agricole**, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con la sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L'incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti contenuti nella Tabella 10 dell'Allegato 2 del Decreto ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE secondo le modalità indicate con successive comunicazioni attraverso il sito istituzionale. L'incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dai relativi algoritmi di calcolo, indicati nell'Allegato 2, per impianti equivalenti in assenza della suddetta misurazione.

Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

9.11.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- i. l'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio di qualsiasi categoria catastale (tranne F). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto dotato di più generatori di calore;
- ii. la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo, ove applicabile;
- iii. l'installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vista tecnico nel caso specifico (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
 - d. dei termocamini e delle stufe, e degli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
- iv. l'installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;
- v. Per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica

annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8.

- vi. almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo (per le annualità previste nella tabella 1 dell'art. 11 del Decreto), svolta da parte di Soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il Soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni o nel libretto di impianto;
- vii. l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze della configurazione *ante-operam*, secondo le modalità indicate al paragrafo 12.7 delle presenti Regole.

In attuazione delle disposizioni contenute all'art. 29 del D.Lgs 199/2021, l'accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati con biomassa, è altresì subordinato al conseguimento della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con **classe di qualità 5 stelle** o superiore in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Si specifica inoltre che, per le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l'accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con **classe di qualità 5 stelle** ai sensi dello stesso decreto.

Di seguito, dalla lettera a) a e), sono riportati i requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa, restando fermo, ove presenti, l'obbligo di rispettare gli eventuali più restrittivi vincoli e limiti fissati da nome regionali.

a) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attestи la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
- ii. rendimento termico utile (%) non inferiore a $87+\log(P_N)$, dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio;
- iii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kW_t;
- iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
- v. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;

b) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t:

- i. rendimento termico utile non inferiore all'92%, attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 14 dell'Allegato 2 del Decreto, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato;
- iii. obbligo di presenza di un sistema di abbattimento del particolato primario, non del tipo a gravità, integrato o esterno al corpo del generatore. La configurazione di installazione deve garantire, in tutti i casi, una disponibilità maggiore o uguale al 90%, ovvero il sistema di abbattimento deve essere attivo per più del 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento suddetto e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e li mette a disposizione del GSE in caso di controllo;
- iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
- v. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;
- vi. per le caldaie automatiche, prevedendo comunque un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto;

c) Stufe e termocamini a pellet:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510:2023, ovvero alla norma UNI EN 14785 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

d) Termocamini a legna:

- i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
- ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13229 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- iii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iv. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3.

e) Stufe a legna:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13240 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
- iii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225-3.

Qualora l'intervento sia realizzato su un intero edificio (con l'esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post- operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Biomasse ammesse

Per i casi in cui è previsto l'impiego di diverse biomasse combustibili, queste devono comunque essere tra quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4 paragrafo 1 lettera d) e riportate di seguito.

Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legna vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

La biomassa impiegata come combustibile può essere autoprodotta a condizione che il Soggetto Responsabile emetta annualmente la dichiarazione di autoproduzione della biomassa, redatta in conformità al Modello 13, da fornire su richiesta del GSE, e appartenga a una delle seguenti categorie:

- imprenditore agricolo professionale (IAP);

- impresa nel settore boschivo iscritta negli elenchi regionali/provinciali (provista di patentino forestale);
- impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA che, per caratteristica del proprio ciclo produttivo, dispone di biomasse legnose vergini;
- conduttore di boschi o terreni agricoli (in proprietà, affitto o usufrutto);
- assegnatario di uso civico di legnatico.

9.11.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, sistemi di contabilizzazione globale (solo se obbligatori) e individuale;
3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.11.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, l'incentivo è calcolato secondo due specifici algoritmi, uno relativo alle caldaie a biomassa, l'altro per stufe e termocamini a pellet o a legna. In entrambi i casi, il calcolo tiene conto della potenza termica nominale del generatore installato, di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) tabellati, di coefficienti di utilizzo (specifici per zona climatica) e di coefficienti premianti in riferimento alle emissioni di polveri.

Per le **caldaie a biomassa**^(*1):

$$I_{a\ tot} = P_n * h_r * C_i * C_e$$

Per le **stufe e i termocamini** a pellet o a legna:

$$I_{a\ tot} = 3,35 * \ln(P_n) * h_r * C_i * C_e$$

dove:

$I_{a\ tot}$: incentivo annuo (rata annua) in euro

L'incentivo totale (I_{tot}), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1 dell'art. 11 del Decreto;

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW

L'incentivo totale (I_{tot}), sarà corrisposto sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito come nella Tabella 10 dell'Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata.

P_n : è la potenza termica nominale dell'impianto, definita al paragrafo 12.6

C_e : è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nelle seguenti Tabelle 12 e 13 del Decreto dell'Allegato 2 del Decreto. Per l'applicazione delle Tabelle 12 e 13 l'eventuale valore decimale ottenuto dal calcolo percentuale viene arrotondato per eccesso all'intero più vicino.

h_r : è il coefficiente di utilizzo, definito in funzione della zona climatica (Tabella 11 del dell'Allegato 2 del Decreto).

*¹ Per gli interventi di sostituzione di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, il valore di $I_{a\text{ tot}}$ è ridotto, in ogni caso, del 20%.

[Tabella 10 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di intervento	C_i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW_t (€/kWh_t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kW_t e inferiore o uguale a 500 kW_t (€/kWh_t)	C_i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kW_t (€/kWh_t)
Caldaie a biomassa	0,060	0,025	0,020
Termocamini e stufe a legna	0,045	-	-
Termocamini e stufe a pellet	0,055	-	-

Tabella 30 - Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa

[Tabella 11 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]	
Zona climatica	h_r
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 31 - Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

[Tabella 12 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]	
Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario* rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle	C_e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 32 - Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza inferiore o uguale a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

[Tabella 13 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]	
Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario* rispetto ai valori della Tabella 14	C_e
fino al 20% compreso	1
dal 20% al 50% compreso	1,2
superiore al 50%	1,5

Tabella 33 - Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza superiore a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario

(*) primario (PP) è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati direttamente allo scarico del generatore di calore secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella tabella 15 Allegato 2 del Decreto, entro i limiti indicati in tabella 14 del Decreto, ed espressa in mg/Nm³ alle condizioni normalizzate e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

[Tabella 14 - Allegato 2 D.M. 7 agosto 2025]			
PP (mg/Nm³)	COT (mg/Nm³)	NO_x (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)
10	5	150	150

Tabella 34 - Emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW, misurati utilizzando le metodiche indicate nella tabella 15 (rif. 13% di O₂)

[Tabella 15 - Allegato 2 - D.M. 7 agosto 2025]		
UNI EN 13284-1:2017	PP	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico
UNI EN 12619	COT	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
UNI EN 14792:2017	NO _x	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza
UNI EN 15058:2017	CO	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio - Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva
UNI EN 14789:2017	O ₂	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno - Metodo di riferimento normalizzato: Paramagnetismo

**Tabella 35 - Metodi di misurazione delle emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW.
I metodi indicati rispettano i criteri fissati dall'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.11.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente, per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro, una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l'altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto). La Certificazione Ambientale del generatore installato, prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n.186, è necessaria per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 e per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l'altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto). La Certificazione Ambientale del generatore installato, prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n.186 è necessaria per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia e con potenza di impianto fino a 500 kW;
4. nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto, comprensivo del sistema di abbattimento del particolato primario per potenze superiori a 500 kW;
5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, recanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti²⁸ e di quelli installati;
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata;
 - vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato, in conformità a quanto riportato nell'allegato 2 del Decreto, dove previsto;
 - vista d'insieme del sistema di abbattimento del particolato primario, per le caldaie a biomassa di potenza superiore a 500 kW;
6. nel caso di intervento su serra e a prescindere dalla taglia del generatore installato, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa

²⁸ È possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti in caso di assenza delle targhe stesse, per apparecchi domestici a biomassa (stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di apporre la targa del generatore, nonché nel caso di manufatti artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, un'autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso.

- tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali d'impianto. La suddetta relazione deve riportare una descrizione dettagliata della struttura della serra e del sistema di distribuzione di calore al suo interno;
7. nel caso di installazione di generatori su serra non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA29, fascicolo aziendale associato all'impresa agricola, da cui si evinca l'esistenza della serra.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- per interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore - che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto- e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione;
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 12.7).

Nel caso in cui l'intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, salvo il caso in cui la medesima canna fumaria sia utilizzata dal nuovo generatore di calore, in luogo del certificato di smaltimento il Soggetto Responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto³⁰. In tal caso, deve essere inclusa nella documentazione fotografica specificata al paragrafo precedente e, a prova dell'intervento eseguito, una foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria;

- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
- in caso di installazione di caldaia a biomassa con potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**, i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento del particolato primario, registrati dai sistemi di regolazione e controllo;
- nel caso di installazione di un generatore di calore a biomassa avente potenza termica nominale **inferiore a 100 kW_t**, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro Soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali;
- certificazione rilasciata da un organismo accreditato³¹ attestante il rispetto dei livelli emissivi riportati nella tabella 14 dell'Allegato 2 D.M. 7 agosto 2025 e calcolati secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella 15 del D.M. 7 agosto 2025, in caso di installazione di caldaia a biomassa con potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**. Il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e, in particolare, deve essere accreditato per le

²⁹ Codice unico azienda agricola.

³⁰ Nel caso in cui la canna fumaria venga utilizzata dal nuovo generatore di calore e il camino aperto non venga rimosso, dovrà essere dimostrata la chiusura permanente della sezione della canna fumaria che si collega al camino.

³¹ Per organismo accreditato, in questo caso, è da intendersi un organismo indipendente accreditato che può rilasciare certificazioni attestanti la conformità alle specifiche norme di riferimento sulle emissioni, anche sulla base di report di prova rilasciati da laboratori esterni all'organismo.

norme UNI EN di cui alla Tabella 15 dell'Allegato 2 del Decreto ai fini dell'analisi delle grandezze ivi indicate;

- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **inferiore e 500 kW_t**, certificazione di rendimento rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5;
- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**, dichiarazione del produttore del generatore attestante il rendimento termico utile, con indicato il tipo di combustibile utilizzato; stante la non applicabilità della norma UNI EN 303-5:2012 classe 5 (valida fino alla potenza di 500 kW_t), e nelle more di una norma che estenda modalità di misura fino alla potenza di 2.000 kW_t, la dichiarazione dovrà riportare i risultati delle prove effettuate da un laboratorio sulla base delle modalità di misura riconosciute in altri Paesi Europei.

In sintesi:

Parametro	Caldaia	500 < P ≤ 2000 kW _t	P ≤ 500 kW _t
Rendimento termico utile valore metodo di misura attestazione	- Classe 5 (UNI EN 303-5) - Norma tecnica in uso in altri Paesi Europei Dichiarazione del Produttore (riportante i risultati delle prove effettuate da un laboratorio ⁽²⁾)	- Classe 5 (UNI EN 303-5) UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	
Emissioni in atmosfera di Monossido di Carbonio (CO) metodo di misura attestazione	UNI EN 15058:2017 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	
Emissioni in atmosfera di Particolato primario (PP) metodo di misura attestazione	UNI EN 13284-1:2017 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	
Emissioni in atmosfera di Carbonio Organico Totale (COT) metodo di misura attestazione	UNI EN 12619 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	
Emissioni in atmosfera di Carbonio Organico Totale (NO_x) metodo di misura attestazione	UNI EN 14792:2017 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	
Requisiti del laboratorio di prova	Accreditato EN ISO/IEC 17025 per le prove secondo la UNI EN 15058:2017 e la UNI EN 13284-1:2017	""	

- per gli apparecchi a biomassa (stufe e termocamini), certificazione rilasciata da un organismo accreditato³² che attesti la conformità alla normativa di prodotto applicabile al generatore di calore oggetto di intervento;

³² Per organismo accreditato, in questo caso, è da intendersi un organismo indipendente accreditato/notificato che può rilasciare certificazioni/rapporti di prova attestanti la conformità alle norme di prodotto limitatamente ai requisiti necessari alla "marcatura CE". È escluso il controllo della produzione "Factory Production Control" (FPC) che rimane in capo al produttore. Per le stufe e i termocamini a pellet, per i termocamini a legna e per le stufe a legna la certificazione può essere rilasciata anche da laboratorio notificato dal Ministero al Sistema Europeo NANDO (<https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/notified-bodies>) per il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) n. 305/2011, per gli "apparecchi di riscaldamento alimentati da combustibile solido (Serie EN 16510)".

- l'eventuale contratto di locazione della serra, nel caso di installazione sulla medesima non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un'impresa operante nel settore forestale, idonea documentazione attestante che è iscritta alla Camera di Commercio e che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un'azienda agricola, idonea documentazione attestante il rilascio da parte dell'Amministrazione competente della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), ovvero visura catastale dell'edificio oggetto di intervento dalla quale si evinca l'attribuzione del requisito di ruralità;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile, sia proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea documentazione che attesti la proprietà (visura catastale) o il diritto di godimento (contratto di locazione o accordo di usufrutto);
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia assegnatario di uso civico di legnatico, idonea documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico consistente nell'assegnazione annua di biomassa;
- fatture intestate al Soggetto Responsabile relative all'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di quelle autoprodotte, attestanti un consumo di combustibile congruo con la producibilità attesa del generatore nella zona climatica di installazione. Con riferimento al pellet certificato, documentazione fiscale comprovante l'acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 (incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni), l'evidenza del rispetto di dette norme e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall'organismo di certificazione, oppure l'evidenza del rispetto di dette norme e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall'organismo di certificazione (in questo caso, una copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale);
- autodichiarazione, per i casi di autoproduzione della biomassa, indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia (legna, cippato, pellet, ecc.), l'estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto), redatta in conformità al Modello 14;
- nei casi di impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA, che per caratteristica del proprio ciclo produttivo dispone di biomasse legnose vergini, un'auto fatturazione della quantità di biomassa utilizzata. Nel caso di comprovata impossibilità all'auto fatturazione da parte del Soggetto autoproduttore, è necessaria la seguente documentazione, che deve essere prodotta annualmente e conservata per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi:
 1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) indicante la quantità ponderale di biomassa autoprodotta e impiegata come biocombustibile, allegando eventuali documenti contabili che comprovano la quantità di biomassa autoprodotta (es. MUD);
 2. attestato di conformità del biocombustibile alla classe di qualità idonea a essere impiegata nel generatore di calore. Il livello qualitativo deve essere pari o superiore a quello del biocombustibile

di prova indicato nel test report di certificazione della caldaia in laboratorio e/o in opera. L'attestato di conformità deve essere prodotto da un laboratorio terzo sulla base dell'applicazione dei metodi di analisi previsti dalla ISO 17225.

- nel caso in cui l'intervento di sostituzione dei generatori sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.12 Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore (intervento III.D - art. 8, comma 1, lettera d)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*. Sono, inoltre, incentivate installazioni per la produzione di energia termica per processi produttivi o per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere. Questo intervento deve essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti (di qualsiasi categoria catastale, tranne F), dotati di impianto di climatizzazione invernale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento. L'impianto deve avere una superficie solare linda inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati.

In caso di assenza di un edificio/serra di riferimento (es. stabilimenti balneari, campeggi, ecc.), si prevede l'indicazione da parte del Soggetto Responsabile dei riferimenti del Catasto Terreni dell'area su cui verrà realizzato il campo solare.

9.12.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo:

- i. i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
- ii. in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione prevista al punto i. relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
- iii. i collettori solari hanno valori di produttività specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie linda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
 - nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m² anno, con riferimento alla località Atene;
- iv. per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made* per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la produttività specifica, in termini di energia solare annua prodotta Q_L per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark*, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
 - maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;

- v. per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark*, questa è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- vi. la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni³³; in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. La richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;
- vii. la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
- viii. l'installazione dell'impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- ix. nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8.
- x. nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l'installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento;
- xi. per i soli impianti di *solar cooling*, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (m²) e la potenza frigorifera (kW_t) deve essere maggiore di 2 e non potrà superare, in ogni caso, il valore di 2,75;
- xii. per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1000 m³/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10. Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.

³³ In caso di bollitori preesistenti, è sufficiente che tale garanzia sia ancora in corso, alla data di conclusione dell'intervento.

Qualora l'intervento sia realizzato su un intero edificio (con l'esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

La diagnosi e l'APE dell'edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Si precisa, infine, che per interventi su edifici di nuova costruzione, il cui il titolo edilizio sia presentato in data successiva al 13 giugno 2022, l'ammissibilità all'intervento è consentita nel caso in cui l'impianto non sia realizzato per l'assolvimento degli obblighi di integrazione da fonti rinnovabili di cui al D.lgs 199/2021.

9.12.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

L'incentivo per l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, è stabilito sulla produttività dell'intervento, calcolato in funzione della presunta energia termica prodotta annualmente e della superficie linda totale dei pannelli installati. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta (C_i).

Le spese ammissibili per gli interventi concernenti la produzione di energia termica, e se del caso a quelli di produzione di acqua calda sanitaria e/o calore per processi industriali, agricoli e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere e con la tecnologia *solar cooling* alla climatizzazione estiva, sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo e comprendono:

- i. smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale;
- ii. fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie alla realizzazione a regola d'arte dell'impianto organicamente collegato alle utenze e le spese professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione, sono incluse le spese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.

9.12.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per l'intervento riguardante le installazioni di collettori solari termici, anche abbinati ai sistemi di *solar cooling*, l'incentivo annuo è definito in funzione dell'energia termica prodotta annualmente (stimata), della superficie linda installata, di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) distinti per dimensione e tipologia installativa e in funzione dell'utilizzo del calore prodotto.

L'incentivo annuo si calcola con la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = C_i \cdot Q_u \cdot S_I$$

con:

I_{a tot}: incentivo annuo (rata annua) in euro.

L'incentivo totale (I_{tot}), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1, dell'art. 11, comma 3, del Decreto;

- 2 annualità per gli impianti solari con superficie linda installata ≤ 50 m²,
- 5 annualità per gli impianti solari con superficie linda installata > 50 m².

L'incentivo totale (I_{tot}), sarà corrisposto in un'unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto.

Si = superficie solare linda dell'impianto (m²), ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area linda del singolo modulo;

C_i = coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta definito nella tabella 16 dell'Allegato 2 Decreto;

Q_u = energia termica prodotta per unità di superficie linda, espressa in kWh_t / m² e calcolata come segue:

- per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati

$$Q_u = Q_{col} / A_g$$

- per impianti solari termici del tipo factory made per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Q_u = Q_L / 3.6 \cdot A_g$$

- per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Q_u = Q_{sol} / A_g$$

dove:

A_g : area linda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente, nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.

Q_{col} : energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 17 dell'Allegato 2 Decreto.

Q_L : energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (test report) rilasciata da laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella relativa certificazione *Solar Keymark*. Poiché il suddetto test report riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente a un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.

Q_{sol} : energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh_t, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportata nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella tabella 17 dell'Allegato 2 Decreto.

[Tabella 16 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]

Tipologia di intervento	C_i incentivo annuo in €/kWh _t in funzione della superficie S_l del campo solare espressa in m ²				
	$S_l \leq 12$	$12 < S_l \leq 50$	$50 < S_l \leq 200$	$200 < S_l \leq 500$	$S_l \geq 500$
Impianti solari termici per produzione di a.c.s.	0,35	0,32	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici per la produzione di a.c.s. e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,36	0,33	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento	0,38	0,35	0,13	0,12	0,11
Impianti solari termici con sistema di <i>solar cooling</i>	0,43	0,40	0,17	0,15	0,14

Tabella 36 - Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti solari termici

[Tabella 17 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]	
Applicazione a cui è destinato il calore prodotto	T _m - Temperatura media di funzionamento
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
<i>Solar cooling</i> a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
<i>Solar cooling</i> a media temperatura	

Tabella 37 - Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.12.4 Documentazione necessaria

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di una superficie linda installata $\leq 50 \text{ m}^2$ non ricompresa nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione *Solar Keymark* in corso di validità e ai relativi annex (*Summary Report*) riportanti i dati tecnici e i valori di producibilità del collettore solare installato (in conformità alla UNI EN 12975/ UNI EN 9806) o del sistema solare *factory made* installato (in conformità alla UNI EN 12976) al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di producibilità previsti dal Decreto. Nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark si richiede l'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di una superficie linda installata $> 50 \text{ m}^2$, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione solar keymark in corso di validità e ai relativi annex (*Summary Report*) riportanti i dati tecnici e i valori di producibilità del collettore solare (in conformità alla UNI EN 12975/ UNI EN 9806) o del sistema solare *factory made* installato (in conformità alla UNI EN 12976) al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di producibilità previsti dal Decreto. Nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark si richiede l'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
4. nel caso di **installazione di impianto** di superficie solare linda superiore o uguale a 50 m², relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato);

5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
 - vista di dettaglio del pannello solare installato;
 - vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
 - vista di dettaglio del bollitore;
 - vista d'insieme del campo solare in fase di installazione;
 - vista d'insieme del campo solare realizzato;
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.
6. nel caso di intervento su serra o sua pertinenza, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto, in cui sia riportata una descrizione dettagliata della struttura della serra;
7. nel caso di installazione su serra (o sua pertinenza) non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA, fascicolo aziendale associato all'impresa agricola, da cui si evinca l'esistenza della serra.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

- 1) per interventi non a Catalogo scheda tecnica del produttore dei collettori solari o impianto solare *factory made*, che può essere parte della certificazione del produttore come previsto ai precedenti punti 2 e 3, del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
- 2) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione;
- 3) deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso;34libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- 4) certificato di garanzia dei collettori solari, dei bollitori, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
- 5) nel caso di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 12 m² e inferiore a 50 m², relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato);
- 6) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- 7) eventuali contratti di locazione delle serre, nel caso di installazione sulle medesime non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi.
- 8) nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, c.1):
 - APE *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.13 Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (intervento III.E - art. 8, comma 1, lettera e)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas, installati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di un impianto di climatizzazione, con scaldacqua a pompa di calore.

9.13.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesta l'appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore, maturata secondo il Regolamento Europeo 812/2013.

9.13.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- i. smontaggio e dismissione dell'impianto esistente;
- ii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria preesistente;
- iii. spese professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.13.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per l'intervento di sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore, l'incentivo totale è pari al 40% della spesa sostenuta, in funzione della classe energetica di prodotto secondo il Regolamento Europeo 812/2013, con un limite massimo pari ai valori della tabella sottostante:

Classe energetica di prodotto	Capacità dell'accumulo, V	Incentivo massimo
Classe A	V ≤ 150 litri	500 €
	V > 150 litri	1.100 €
Classe +	V ≤ 150 litri	700 €
	V > 150 litri	1.500 €

Tabella 38 - Scaldacqua a pompa di calore: incentivo massimo

L'incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.13.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF riportanti:
 - vista di dettaglio dei generatori sostituiti e installati;
 - vista d'insieme dei generatori sostituiti e installati;
 - la targa dei generatori installati.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

1. Per gli interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
2. Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.7.
3. Dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso;
4. Libretto d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
5. Schema funzionale d'impianto;
6. Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
7. nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.

9.14 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (intervento III.F - art. 8, comma 1, lettera f)

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti con reti censite nell'“*Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento*” istituita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.14.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per accedere all'incentivo:

- i. alla data di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, tale sistema deve essere qualificato dal GSE nell'ultima annualità disponibile;
- ii. l'allaccio al sistema di teleriscaldamento deve sostituire l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'immobile di qualsiasi categoria catastale;
- iii. la rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento deve essere iscritta all'“*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento o Anagrafica Territoriale (ATT)*” istituita da ARERA con deliberazione 339/2015/R/tlr e s.m.i..

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguali a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza, per il riconoscimento degli incentivi.

9.14.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Le spese ammissibili per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti sono:

- i. lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti;
- iii. gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione;
- iv. le spese relative all'installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla rete di telecontrollo, e le spese sostenute per le opere di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e le relative opere accessorie;
- v. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.14.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per tale intervento l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nsc}$$

dove:

con $I_{tot} \leq I_{max}$

I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli avenuti diritto.

I_{max} : è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale (di cui alla Tabella 19 dell'Allegato 2 del Decreto)

$\%_{spesa}$: è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento (Tabella 19 dell'Allegato 2 Decreto)

P_{nsc} : è la potenza elettrica nominale della sottostazione del teleriscaldamento installato in KW;

C: è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella Tabella 19 dell'Allegato 2 Decreto.

[Tabella 19 - Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025]

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	Valore massimo dell'incentivo (I _{max})
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nsc} \leq 50$ kW	65	200 €/kW	6.500 €
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $50 < P_{nsc} \leq 150$ kW	65	160 €/kW	15.000 €
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nsc} > 150$ kW	65	130 €/kW	30.000 €

Tabella 39 - Costi unitari massimali allaccio rete di teleriscaldamento e incentivo massimo

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. **Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.**

9.14.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. documentazione comune a tutti gli interventi;
2. asseverazione di un tecnico abilitato redatta in conformità al paragrafo 12.5;
3. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, recanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e dei componenti installati (scambiatori);
 - i generatori sostituiti;
 - la sottostazione di utenza installata;
 - la centrale termica o il locale di installazione *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente la sottostazione di utenza);
4. contratto di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, sottoscritto con il fornitore.

Si precisa, infine, che in fase della trasmissione della “richiesta concessione incentivi”, redatta in conformità al Modello 1 e 2, il Soggetto Responsabile dovrà attestare che, alla data di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, il sistema è stato qualificato dal GSE nell’ultima annualità disponibile, indicando il relativo codice identificativo.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Destinatario delle risorse:

- Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.7 delle presenti Regole;
- certificato di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente.

9.15 Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili (intervento III.G- art.8, comma 1, lettera g)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori alimentati a fonti rinnovabili.

Nell'intervento è ammisible anche la sostituzione funzionale, da intendersi come installazione di una unità di microcogenerazione, a fonti rinnovabili, presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza necessariamente provvederne la rimozione e utilizzandolo esclusivamente come integrazione o *back up*.

Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

9.15.1 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato 1 del Decreto)

L'ammissione agli incentivi è subordinata:

- i. alla garanzia dell'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica;
- ii. ad un valore di risparmio di energia primaria (PES) almeno pari al 10%, come riportato nell'Allegato IV al D.lgs. 199/2021;
- i. all'alimentazione dell'impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi, con potenza del singolo microcogeneratore < 50 kW_e;
- ii. alla trasmissione della certificazione del produttore dell'unità di microcogenerazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati al punto i.;
- iii. alla trasmissione dell'asseverazione del tecnico abilitato contenente la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES stimato.

9.15.2 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte;
- gli interventi per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

9.15.3 Calcolo dell'incentivo (Allegato 2 del Decreto)

Per gli interventi di sostituzione totale, parziale o funzionale di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti di climatizzazione utilizzanti microcogeneratori, l'incentivo viene calcolato considerando la potenza elettrica nominale dell'unità di microcogenerazione installata:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot P_{\text{nint}}$$

con

$$I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

dove:

- I_{tot} : incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un'unica soluzione se l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto;
- I_{max} : valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale della configurazione;
- P_{nint} : è la potenza elettrica totale delle unità di microcogenerazione installate in kW_e;
- C: è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento ed è definito come rapporto tra la spesa sostenuta (€) e la potenza elettrica nominale installata. I valori massimi di C sono definiti nella Tabella 20 dell'Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025.
- $\%_{\text{spesa}}$: è la percentuale incentivata delle spese ammissibili.

[Tabella 20 - Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025]			
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})	Valore massimo dell'incentivo I_{max} (€)
Installazione di microcogeneratori	65	5.000 €/kWe	100.000

Tabella 40 - Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative. Per l'intensità degli incentivi spettanti in relazione alle istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, si applicano inoltre le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative.

9.15.4 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1. Documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
2. Asseverazione di un tecnico abilitato contenente la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES. In caso di installazione di più unità di microcogenerazione, la quantificazione del PES deve essere esplicitata per singola unità installata sulla base dei richiamati carichi;
3. Certificazione del produttore dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche dell'unità di microcogenerazione e in cui si attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto e l'assenza di dissipazioni termiche, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia

elettrica/energia termica per gli apparecchi non inclusi nel catalogo;

4. In caso di sostituzione funzionale, relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto, contenente una chiara indicazione del generatore preesistente non rimosso e dell'alimentazione delle medesime utenze;
5. Scheda tecnica del microcogeneratore;
6. Documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF, recanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna unità che costituiscono i generatori);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presenta il generatore sostituito) e *post-operam* (presenta il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o sistema di regolazione modulante la portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:

- Libretto di centrale/d'impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11;
- Modello unico per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili;
- Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- schema termico completo dell'impianto, con evidenza degli strumenti di misura ove presenti per la determinazione dell'energia termica utile cogenerata e dell'energia di alimentazione in ingresso all'unità (incluse sonde di pressione e temperatura). Lo schema deve comprendere, inoltre, il sistema di adduzione del combustibile;
- schema elettrico completo dell'impianto con evidenza degli strumenti di misura ove presenti per la determinazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
- denuncia e licenza di officina elettrica, ove richiesta dalla normativa vigente;
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.7, in caso di sostituzione totale o parziale;
- documentazione attestante l'iscrizione dell'impianto installato al catasto regionale, ove presente;
- codice CENSIMP dell'impianto di cogenerazione, ove presente.

9.16 Diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica

9.16.1 Requisiti dei documenti

La diagnosi energetica ante intervento/i e l'attestato di prestazione energetica *post-operam* sono obbligatori per il riconoscimento degli incentivi:

- a. in tutti gli edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, per interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.A);
- b. per interventi che prevedono la trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (tipologia II.D);
- c. in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiori o uguali a 200 kW_t, per interventi, realizzati sull'intero edificio, di:
 - i. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (tipologia II.B);
 - ii. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o filtrazione solari sterni per chiusure trasparenti (tipologia II.C);
 - iii. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica e idrotermica (tipologia III.A);
 - iv. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (tipologia III.B);
 - v. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (tipologia III.C);
 - vi. installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling* (tipologia III.D);
 - vii. sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (tipologia III.E);
 - viii. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (tipologia III.F);
 - ix. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili (tipologia III.G).

La diagnosi e la certificazione energetica dell'edificio non sono richieste per le installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Tali documenti devono essere obbligatoriamente allegati alla richiesta d'incentivo nei casi previsti nelle sezioni “documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo”, predisposte per specifico intervento.

Si ricorda, infine, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V del Decreto, l'obbligatorietà della redazione e trasmissione dell'attestato di prestazione energetica *post-operam*, unitamente all'ape *ante-operam*, per la verifica della riduzione della domanda di riduzione dell'energia primaria rispetto alla configurazione *ante-operam*, al fine dell'accesso agli interventi del Titolo II - **realizzati su edifici ricadenti nelle categorie catastali dell'ambito terziario** - i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici.

La diagnosi energetica e l'attestato di prestazione energetica devono essere redatte secondo quanto specificato nell'Allegato 1 del Decreto e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti come nel seguito indicato:

- le diagnosi energetiche dovranno essere redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352;
- le diagnosi energetiche dovranno essere conformi al rispetto del pacchetto di norme UNI CEI EN 16247. Dovranno, inoltre, seguire i criteri minimi previsti dall'Allegato 2 del Decreto legislativo n. 102/2014;
- gli attestati di prestazione energetica devono essere conformi al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonché ai Decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle disposizioni regionali, ove presenti.

Calcolo dell'incentivo della Diagnosi e Certificazione energetica

Le spese sostenute per la diagnosi e gli attestati di prestazione energetica per gli interventi che li prevedono obbligatoriamente sono incentivati nelle misure seguenti:

- a. per le Amministrazioni Pubbliche e gli ETS, nonché per le ESCo e gli altri soggetti abilitati che operano per loro conto, l'incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa;
- b. per i Soggetti privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali, l'incentivo è previsto nella misura del 50% della spesa.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione della diagnosi energetica e dell'attestato di prestazione energetica *post-operam*, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto.

È previsto un valore massimale dell'incentivo e un costo unitario massimo in funzione dalla destinazione d'uso e dalla superficie utile dell'immobile, secondo quanto previsto nella Tabella 21 dell'Allegato 2 del Decreto.

[Tabella 21 – Allegato 2 – D.M. 7 agosto 2025]			
Destinazione d'uso	Superficie utile dell'immobile (m²)	Costo unitario massimo (€/m²)	Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1600 compresi	1,50	10.000,00
	Oltre 1600	1,00	
Edifici della classe E3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	3,50	18.000,00
Tutti gli altri edifici.	Fino a 2500 compresi	2,50	13.000,00
	Oltre 2500	2,00	

Tabella 41 - Diagnosi e Certificazione energetica: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

L'incentivo per la diagnosi e la certificazione energetica, ove richieste obbligatoriamente dal Decreto, non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (I_{max}) per gli interventi; in questo caso è previsto l'incentivo specifico come precedentemente descritto.

Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e attestati di prestazione energetica non siano obbligatori, le spese professionali sostenute per la redazione di tali documenti possono rientrare nelle spese ammissibili previste all'art. 6 e 9 del Decreto.

9.16.2 Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica

Requisiti di ammissione e modalità di accesso

Per le Pubbliche Amministrazioni e gli ETS non economici, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Decreto, è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica, anche finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi indicati in diagnosi, previa trasmissione di specifica "richiesta" tramite il Porta/termico.

A pena di esclusione del contributo, la diagnosi energetica deve:

- **essere redatta da un EGE e/o ESCO, in conformità ai criteri minimi di cui al Dlgs 102/14**, secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 9.16.1;
- **riportare almeno uno degli interventi del titolo II e III** per i quali dovrà essere trasmessa, una volta programmati e/o realizzati, la successiva richiesta di concessione di incentivo in modalità rispettivamente di "prenotazione" o "accesso diretto".

Per l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 15, comma 7, la Pubblica Amministrazione o l'ETS non economico, identificandosi come Soggetto Responsabile, può trasmettere non più di una richiesta di anticipazione del contributo per il medesimo edificio oggetto della diagnosi, prima di aver presentato una relativa richiesta di accesso al Conto Termico.

Per ciascuna tipologia di Soggetto Ammesso, l'ammissione al contributo è stabilita nel limite di tre richieste annue, ovvero di cinque richieste annue per Comuni con più di 30.000 abitanti, Province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.

Il GSE eroga il contributo anticipato, nel limite del contingente di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto, superato il quale saranno considerate irricevibili le ulteriori richieste inviate.

Il processo di ammissione al contributo anticipato, quantificato secondo le spettanze di cui al precedente paragrafo, si articola nelle seguenti macro-fasi e attraverso erogazioni in conto e saldo:

- **fase 1 "trasmissione della richiesta di contributo anticipato"**, finalizzata all'erogazione dell'conto del contributo in misura pari al 50% delle spettanze massime richiamate;
- **fase 2 "trasmissione della diagnosi energetica e consuntivazione delle spese sostenute per la redazione del documento";**
- **fase 3 trasmissione della richiesta in modalità "accesso diretto" o "modalità prenotazione"**, una volta realizzati e/o programmati gli interventi ricompresi nella Diagnosi energetica, finalizzata all'erogazione del saldo del contributo anticipato per il restante 50%.

Fase 1 - Trasmissione della richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica: iter istruttorio ed erogazione dell'conto

Prima di poter presentare la richiesta di contributo anticipato, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul Portale dedicato del GSE nella Sezione dell'Area Clienti, secondo le modalità indicate al precedente Capitolo 5.

A seguito della registrazione, il Soggetto Responsabile, utilizzando il Porta/termico, può presentare la **"richiesta di contributo anticipato** (di seguito RCA)" (il cui facsimile è riportato nel Modello 3 dell'Allegato 2), inserendo tutti i dati relativi all'edificio/unità immobiliare oggetto di diagnosi, ivi inclusi le informazioni di localizzazione, dei dati catastali e degli impianti tecnologici preesistenti, nonché l'importo previsto per la redazione della diagnosi energetica.

In particolare, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere:

- un preventivo di spesa, recante il costo previsto per la redazione della diagnosi;
- copia del documento di identità, in corso di validità, del Soggetto Responsabile;
- nel caso in cui intenda delegare un soggetto terzo, copia della delega sottoscritta dal delegante corredata da copia del documento di identità, in corso di validità, del delegato.

Inseriti i dati e caricata la predetta documentazione, il Soggetto Responsabile potrà presentare **“la richiesta di contributo anticipato”**, generata automaticamente dal Portaltermico, che recherà l’importo del contributo totale spettante da intendersi quale “massimale prenotato”.

Il Soggetto Responsabile deve sottoscrivere la richiesta in ogni sua parte, per poi caricarla sul Portaltermico. Alla “richiesta di contributo anticipato” sarà associato un codice identificativo che dovrà essere comunicato nella successiva trasmissione dell’istanza di cui alla fase 3.

Si ricorda che il contributo totale spettante è inteso come “massimale prenotato” e l’importo definitivo erogabile sarà quantificato in funzione delle effettive spese sostenute per la redazione del documento, comprovate nell’ambito della successiva **fase 2 di “trasmissione del documento di Diagnosi e consuntivazione delle spese sostenute”**: conseguentemente il contributo potrebbe essere rimodulato, con l’erogazione del saldo da effettuarsi contestualmente alla trasmissione dell’istanza di cui alla fase 3.

La richiesta di contributo anticipato avvia il procedimento, che si concluderà entro 60 giorni, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE. L’eventuale ritardo del GSE non integra un’ipotesi di silenzio assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- a) nell’istruttoria sulle informazioni e sulla documentazione inviata a corredo della richiesta, nel rispetto del Decreto e delle presenti Regole applicative, nell’ambito della quale il GSE, ai sensi della Legge 241/1990, può richiedere integrazioni al Soggetto Responsabile;
- b) nell’eventuale comunicazione del preavviso di rigetto, con cui il GSE comunica i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
- c) nell’invio al Soggetto Responsabile del provvedimento di accoglimento o di diniego.

In particolare, il GSE conclude il procedimento, eventualmente richiedendo al Soggetto Responsabile integrazioni, adottando:

- 1) un provvedimento di accoglimento della richiesta, indicando l’importo del contributo anticipato che sarà erogato.

Il provvedimento viene notificato all’indirizzo indicato dal Soggetto Responsabile sul Portaltermico e viene reso disponibile nel medesimo Portale.

Nel provvedimento di accoglimento sono riportati:

- il contributo totale spettante per la redazione della Diagnosi inteso quale “massimale prenotato”, quantificato in funzione delle spese previste dichiarate/comprovate dal preventivo, nel rispetto delle spettanze massime di cui alla tabella decreto indicate nella Tabella 41 del precedente paragrafo 9.16.1;
- l’acconto da erogare in tale fase, pari al 50 % del “contributo totale spettante”;
- l’importo del rimanente saldo del 50% da erogare nella successiva fase 3, a seguito dell’invio dell’istanza in modalità prenotazione/accesso diretto.

L'acconto riconosciuto al Soggetto Responsabile sarà erogato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di comunicazione da parte del GSE del provvedimento di accoglimento.

- 2) un provvedimento di diniego della richiesta, laddove le osservazioni presentate dal Soggetto Responsabile ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/1990 non consentano di sanare i motivi ostativi comunicati dal GSE con il preavviso di rigetto.

Fase 2 – invio della Diagnosi Energetica

Entro 12 mesi dalla data di accettazione della richiesta del contributo anticipato comunicata dal GSE, **pena la decadenza dal diritto del contributo e il recupero delle somme erogate in acconto** ai sensi dell'art. 15, comma 9, del Decreto, la PA o l'ETS non economico – in qualità di Soggetto Responsabile, accedendo tramite il Portaltermico e con il codice identificativo richiesto associato all'istanza di RCA (indicato nella precedente fase 1), dovrà trasmettere:

1. la diagnosi energetica, redatta in conformità ai requisiti precedentemente richiamati, con data di redazione antecedente di 12 mesi e contenente almeno uno degli interventi incentivabili di cui al Titolo II e Titolo III del Decreto;
2. le fatture e i mandati di pagamento attestanti le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per la redazione del documento, intestate e saldate dalla medesima Pubblica amministrazione e contenenti in causale la dicitura “redazione diagnosi energetica contributo anticipato D.M. 7 agosto 2025”;
3. l'indicazione dell'effettivo importo complessivo spettante, in ragione della documentazione contabile inviata.

Alla ricezione della documentazione il GSE avvia il procedimento di valutazione, procedendo con la trasmissione al Soggetto Responsabile della comunicazione di presa d'atto della ricezione del documento di diagnosi o, laddove nell'iter istruttorio emergano difformità nella documentazione pervenuta, in maniera analoga a quanto indicato nella Fase 1, il GSE attiva una richiesta d'integrazione tramite un interlocutorio, concedendo al Soggetto Responsabile un termine di 10 giorni per la trasmissione della documentazione, tramite il Portaltermico.

In assenza di riscontro entro il termine indicato e/o confermata la non conformità dei documenti ricevuti secondo quanto previsto ai precedenti punto 1., 2., il GSE trasmette il rigetto della richiesta di contributo anticipato, procedendo con le azioni di recupero dell'aconto erogato nella precedente fase 1.

Le richiamate comunicazioni del GSE sono notificate al Soggetto Responsabile all'indirizzo di corrispondenza indicato sul Portaltermico e sono rese disponibili nel medesimo Portale.

In tale fase è, di fatto, consuntivata la spesa sostenuta per la redazione della Diagnosi e sulla base dei documenti contabili ricevuti, il GSE quantificherà l'effettivo saldo da erogare, a seguito della trasmissione della istanza a lavori realizzati di cui alla successiva fase 3.

Fase 3 – invio della richiesta di incentivo per la realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi in diagnosi

Al fine dell'erogazione del saldo del contributo anticipato, in recepimento delle disposizioni dell'art. 16, comma 6, del Decreto, la PA/ETS non economico direttamente, o per il tramite degli altri soggetti abilitati ad agire conto della PA/ETS non economico in qualità di Soggetto Responsabile, dovrà trasmettere - tramite il Portaltermico - la richiesta di concessione dell'incentivo a seguito della realizzazione di almeno uno degli

interventi ricompresi nella Diagnosi energetica oggetto del contributo anticipato, presso lo specifico edificio oggetto di Diagnosi.

In ragione della natura della progettualità per la realizzazione degli interventi, la PA/ETS non economico può optare per la trasmissione di una richiesta:

- in modalità prenotazione, in presenza di lavori programmati e nelle casistiche di cui al Capitolo 7;
- in modalità di accesso diretto, alla fine dei lavori.

Per le modalità di invio delle istanze richiamate e alla specifica documentazione richiesta si rimanda ai Paragrafi dedicati delle presenti Regole. In fase di trasmissione dell'istanza il SR dovrà, inoltre, comunicare-tramite Portaltermico- anche il codice identificativo di richiesta per il quale si è ottenuto il contributo anticipato. In merito, in caso di ottenimento del contributo anticipato, la spesa sostenuta per la redazione della Diagnosi energetica non è annoverabile tra le spese ammissibili:

- per il calcolo dell'incentivo di uno o più interventi oggetto della richiesta inviata a interventi realizzati di cui alla fase 3 in esame;
- per il calcolo degli incentivi di ulteriori interventi ricompresi in diagnosi, inizialmente non realizzati e completati in una fase successiva e che risulteranno oggetto di un'ulteriore richiesta e realizzati nelle successive annualità.

Alla ricezione delle richieste, si avvia l'iter istruttorio che condurrà il GSE nelle modalità e tempistiche indicate al precedente Capitolo 5 delle presenti Regole e che si concluderà con l'emissione del provvedimento di ammissione o di esito negativo.

Al termine di tale *iter* istruttorio, parallelamente il GSE concluderà il procedimento della specifica **"richiesta di contributo anticipato - RCA"** associata all'istanza della fase 3 trasmettendo, nell'ambito della medesima richiesta di RCA, il provvedimento di erogazione di contributo del saldo spettante.

Il saldo finale sarà calcolato sulla base dei dati definitivi consuntivati nella Fase 2 e dell'importo già erogato in acconto, nei limiti del massimale prenotato non superabile.

Si precisa, infine, che laddove l'ente si avvalga della trasmissione della istanza tramite modalità prenotazione, l'erogazione del saldo del contributo anticipato sarà effettuato solo a seguito della successiva trasmissione dell'istanza in accesso diretto (c.d. post prenotazione).

10 VARIAZIONI

10.1 Comunicazioni interventi di modifica

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto, dovranno essere comunicati al GSE tutti gli interventi di modifica, intervenuti nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento dei medesimi, relativi all'intervento o all'impianto incentivato in Conto Termico che incidono sulle condizioni di ammissibilità e sui requisiti per l'accesso ai benefici previsti dal Decreto.

Nelle more della predisposizione di un portale web dedicato alla comunicazione delle modifiche, ogni comunicazione relativa alle modifiche predette dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante PEC o raccomandata A/R a uno dei sotto indicati indirizzi, specificando nell'oggetto il "Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – tipo modifica".

- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo email: info@pec.gse.it;
- mediante posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Le modifiche apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo riconosciuto. L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante il succitato periodo, può comportare, a seconda dei casi, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, nonché il recupero delle somme erogate.

In particolare, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire, a conservare e a produrre su richiesta del GSE, tutti i documenti idonei ad attestare gli interventi di modifica e la configurazione dell'impianto *ante e post*

11 VERIFICHE E CONTROLLI

11.1 Modalità di svolgimento delle attività di verifica

Il GSE, ai sensi degli articoli 19 e 21 del Decreto, effettua le verifiche sugli interventi incentivati con le procedure di accesso diretto e di prenotazione tramite controlli documentali e sopralluoghi *in situ*, anche senza preavviso, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili all'atto della presentazione della richiesta di incentivazione, la regolarità di realizzazione e di funzionamento dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del Decreto, nonché la completezza della documentazione che il Soggetto Responsabile, ai sensi del Decreto e delle presenti Regole, è tenuto a conservare. Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi al pagamento dell'ultima rata.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge 241/90 e s.m.i., in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Soggetto Responsabile o suo delegato. Nei casi di accesso agli incentivi tramite ESCO ed altri soggetti abilitati secondo quanto stabilito all'art. 13 del Decreto, nonché nei casi di mandato irrevocabile all'incasso, i soggetti ammessi e i mandatari sono informati in merito alle attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato, tenendo conto delle risultanze emerse nel corso dell'attività di controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Il personale preposto allo svolgimento delle attività di controllo, costituito in Gruppi di Verifica, è dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza e agisce nell'interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio. Nell'esercizio attività di controllo, tale personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società e/o enti di comprovata esperienza.

Nell'ambito delle verifiche con sopralluoghi *in situ* i Soggetti Responsabili, comprese le ESCO e gli altri soggetti abilitati, adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le attività di controllo si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. I Soggetti Responsabili sono, altresì, obbligati ad inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Nell'ambito dello svolgimento delle verifiche, anche nel corso delle operazioni di sopralluogo, il Gruppo di Verifica può richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il Gruppo di Verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Responsabile e ne rilascia una copia al Soggetto Responsabile. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 e s.m.i., il Soggetto Responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Le verifiche possono essere effettuate a campione anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i 5 anni successivi al pagamento dell'ultima rata.

Fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i., con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Soggetto Responsabile a collaborare alle relative attività.

Con la comunicazione di avvio del procedimento di controllo documentale o con sopralluogo, fatti salvi i controlli senza preavviso, è trasmesso l'elenco dei documenti che il Soggetto Responsabile deve rendere disponibili, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attenendosi al principio di non aggravio del procedimento.

L'avvio di un procedimento di verifica potrà comportare la sospensione dei pagamenti ancora da effettuare, fino alla conclusione del procedimento stesso.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche, il Soggetto Responsabile dovrà conservare:

- gli originali della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese con la richiesta degli incentivi di cui all'art. 18 del Decreto e meglio specificate nelle presenti Regole Applicative, la documentazione specifica di intervento allegata alla richiesta degli incentivi, tra cui le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati (ricevuta del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con Carta di Credito o Bancomat, mandati di pagamento), e quella da conservare a cura del Soggetto Responsabile, compresi i titoli autorizzativi/abilitativi per la realizzazione degli interventi, ove previsti in conformità alla normativa (nazionale e locale) vigente;
- la documentazione atta a comprovare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel Decreto e nelle presenti Regole Applicative, o derivante da eventuale altra normativa applicabile, anche in riferimento ad eventuali modifiche agli interventi ammessi, agli elementi soggettivi, alla titolarità degli interventi ammessi agli incentivi, compresi i titoli autorizzativi/abilitativi per la modifica degli interventi, ove previsti in conformità alla normativa (nazionale e locale) vigente;
- la documentazione atta a dimostrare la fattuale attuazione del contratto di fornitura integrata di beni e servizi (EPC/Servizio energia/PPP/altro) stipulato con il Soggetto Ammesso che ha la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento.

Tali documenti dovranno essere esibiti in caso di controllo mediante sopralluogo in situ, o inviati al GSE su richiesta, in caso di controllo documentale.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 e s.m.i., il Soggetto Responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti, ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, del D.Lgs. 28/2011. Costituiscono violazioni rilevanti anche:

- a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;
- b) l'indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;
- c) il comportamento ostativo od omissione tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio presso cui è realizzato l'intervento o alla documentazione richiesta, purché strettamente connessa all'attività di controllo;
- d) l'utilizzo di componenti contraffatti o rubati;
- e) l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, a segnalare le istruttorie all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell'ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme eventualmente già erogate in eccedenza. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che non rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi dispone le prescrizioni più opportune e le enumera nel provvedimento di conclusione del procedimento di controllo.

Al fine del controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 17 del Decreto, il GSE potrà richiedere all'ENEA, all'Agenzia delle Entrate e ad altri Soggetti eventualmente coinvolti nel finanziamento degli interventi, informazioni puntuali su specifici nominativi di Soggetti Ammessi e/o Responsabili degli interventi ammessi o da ammettere agli incentivi.

11.2 Revoca del contributo

Il GSE, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, in caso di riscontro delle violazioni che costituiscono motivo di revoca degli incentivi, provvede alla revoca degli incentivi avviando contestualmente l'azione di recupero nei confronti del Soggetto Responsabile e/o delle parti che hanno sottoscritto l'obbligazione solidale a garanzia degli acconti.

In caso di azioni fraudolente messe in atto da soggetti operanti nell'ambito della realizzazione degli interventi e della presentazione al GSE delle richieste degli incentivi diversi dal Soggetto Responsabile (es. mandatari all'incasso), e denunciate alle Autorità giudiziarie competenti, il GSE valuta la possibilità di procedere con le azioni di recupero nei confronti di tali soggetti.

12 PRECISAZIONI

Di seguito sono fornite alcune precisazioni e definizioni utili per la corretta applicazione delle disposizioni del Decreto.

12.1 Data conclusione intervento

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), per **data di conclusione dei lavori dell'intervento** si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto.

Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per **data di conclusione** dell'intervento è da intendersi:

- **la data di collaudo** ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o **la data del certificato di regolare esecuzione** ai sensi dell'articolo 50, comma 7 e dell'Allegato II.14, e dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l'intervento oggetto della richiesta di concessione d'incentivo;
- in caso di appalto riferito ad una pluralità d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo, la data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l'incentivo.

In caso di **multi-intervento**, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell'ultimo intervento. Si specifica che per l'intervento II.H, qualora l'impianto fotovoltaico risulti, all'invio della richiesta di incentivazione, installato e in fase di connessione alla rete, si intende quale data di conclusione dei lavori l'ultimazione dell'intervento combinato di installazione della pompa di calore elettrica.

La data di conclusione dell'intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento.

Le **prestazioni professionali**, previste all'art. 6, comma 1, lett. i) e all'art. 9, comma 1, lett. c), del Decreto, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, nonché la fornitura e posa in opera di componenti non necessari per il primo avvio e al mantenimento in esercizio dell'impianto (a titolo di esempio valvole termostatiche, contacalorie, etc) non rilevano ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento né i relativi pagamenti al controllo dei 120 giorni di cui alla precedente linea.

Esclusivamente per i soggetti privati è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni precedenti la conclusione dei lavori, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

A tal fine il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere idonea documentazione attestante la dilazione dei pagamenti. Ai fini dell'ammissibilità per la dilazione dei pagamenti, il GSE valuta la documentazione della dilazione e l'eventuale inclusione dell'ultimo pagamento tra le spese ammissibili, al fine della verifica del rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 2, del Decreto per la trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo.

La data di conclusione dell'intervento deve essere univocamente individuata nell'**asseverazione di conformità** al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05; oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle presenti Regole.

Anche al fine di accertare la **data di conclusione** dell'intervento, il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.lgs. 28/11.

12.2 Fatture e bonifici

Ai fini dell'ammissione all'incentivo è necessario produrre copia delle **fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate**.

Sono esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici:

- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche ed ETS, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) tra PA/ETS e ESCo, quest'ultima in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;
- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche, per i quali è stato stipulato un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) tra la PA e il soggetto privato, quest'ultimo in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;
- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche ed ETS, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) tra PA/ETS e ESCo, o un'altra tipologia di contratto di cui all'art. 14, comma 2, lettera iii, nei casi in cui la PA/ETS rivesta il ruolo di Soggetto Responsabile dell'intervento. In questo caso, unitamente al contratto, la PA/ETS dovrà fornire la documentazione indicata ai paragrafi 3.5.1 e 6.1 delle presenti Regole;
- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche per i quali è stato stipulato un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) tra la PA e il soggetto privato, nel caso in cui la PA rivesta il ruolo di Soggetto Responsabile. In questo caso, unitamente al contratto, la PA dovrà fornire la documentazione indicata al paragrafo 3.5.3 e 6.1 delle presenti Regole;
- gli interventi realizzati su edifici di privati e dagli ETS, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) o servizio energia tra Soggetto privato/ETS ed ESCo, quest'ultima in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;

In caso di multi-intervento è necessario che sia data evidenza in fattura dell'importo relativo a ciascun intervento³⁴. Per lo specifico intervento III.A, laddove l'impianto oggetto della richiesta sia costituito da pompe di calore elettriche e a gas e sia realizzato congiuntamente all'intervento II.G o II.H, le fatture dovranno contenere l'indicazione delle voci di spesa relative all'installazione della pompa di calore elettrica, al fine della quantificazione dell'incentivo dell'intervento combinato II.G o II.H.

Le **fatture** devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- devono essere intestate al Soggetto Responsabile;
- devono riportare il riferimento al D.M. 7 agosto 2025;
- devono descrivere con chiarezza la tipologia d'intervento oggetto d'incentivazione;
- devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;
- nel caso in cui il Soggetto abbia fatto ricorso alla **locazione finanziaria**, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di *leasing*;

³⁴ Solo in caso di impianto termico ibrido compatto (vedi paragrafo 12.4), dotati di specifica certificazione di prodotto (c.d. *factory made*), i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico.

- la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d'ammissione.

Ai fini dell'ammissione agli incentivi, il Soggetto Ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell'intervento deve essere il Soggetto Responsabile, utilizzando esclusivamente il conto corrente intestato al medesimo Soggetto Responsabile.

Le ricevute dei **bonifici** effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- devono recare esplicita evidenza dell'Ordinante del pagamento;
- la causale deve riportare il riferimento al D.M. 7 agosto 2025;
- la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;
- se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;
- in caso di **locazione finanziaria**, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal *leasing* (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- devono richiamare l'effettiva esecuzione del pagamento, attestato dalla presenza, sulla ricevuta, del numero di CRO/TRN della transazione e/o descrizione dello stato "eseguito" del pagamento.

Le condizioni per le quali un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile può procedere al pagamento per conto del Soggetto Responsabile sono:

- nel caso di leasing o finanziamento, nel quale provvede la società di leasing a pagare per conto del Soggetto responsabile. In tale condizione, dovranno essere forniti tutti i documenti volti a dimostrare l'accordo intercorso tra soggetto responsabile e società di finanziamento;
- nel caso di minore o inabile, nel quale provvede il tutore del Soggetto responsabile ad effettuare il pagamento. In tal caso dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti volti a dimostrare l'assegnazione della tutela e il diritto da parte del tutore ad esercitare il ruolo nella circostanza in essere;
- nel caso di conto cointestato, nel quale può provvedere ad effettuare l'azione di pagamento del bonifico, materialmente, uno degli altri cointestatari, purché il pagamento provenga da un conto intestato anche al Soggetto Responsabile.

In caso di pagamento con Carta di Credito o Bancomat, relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, è necessario allegare, oltre alla ricevuta, opportuna documentazione che consenta di ricondurre la carta utilizzata al Soggetto Responsabile.

Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l'emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine). Dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine).

L'indicazione, nella ricevuta di pagamento, a riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali, determina la decadenza dal diritto agli incentivi di cui al presente meccanismo. Al riguardo si segnala di **NON UTILIZZARE** modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%), né di indicare nella

causale riferimenti a norme di legge inerenti alle suddette detrazioni fiscali (anche nel caso di utilizzo di bonifici ordinari).

Nei casi in cui alcuni pagamenti siano stati erroneamente eseguiti in riferimento a disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali (come nei casi richiamati), al fine di non incorrere alla decadenza dal diritto di cui al D.M. 7 agosto 2025, si rende necessario fornire evidenza **dell'annullamento dell'intera operazione economica per l'accesso** alle disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali (come nel caso delle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio / efficienza energetica). Segnatamente:

- documentazione emessa e sottoscritta da soggetto terzo (es. Istituto di credito dove è stato eseguito il pagamento) atta a dimostrare **l'annullamento del bonifico erroneamente eseguito** (inteso come annullamento del trasferimento di denaro dal conto corrente del Soggetto Responsabile a quello del fornitore di servizi) e la sua inefficacia ai fini delle disposizioni normative inerenti gli altri incentivi statali ivi indicati (es. detrazioni fiscali), unitamente all'evidenza di un nuovo pagamento per la medesima fattura, effettuato in conformità alle previsioni del D.M. 7 agosto 2025 e con gli elementi indicati nel presente paragrafo;
- alternativamente, nell'impossibilità di annullamento del citato bonifico, è necessario allegare:
 - **nota di credito** (elettronica) emessa dal prestatore del servizio erogato al Soggetto Responsabile, per l'annullamento della fattura elettronica pagata con bonifico erroneamente eseguito;
 - evidenza della **restituzione** da parte del fornitore di servizio al Soggetto Responsabile **dell'importo ricevuto a fronte della fattura annullata**;
 - **emissione di una nuova fattura** per il medesimo servizio fornito, in sostituzione della precedente fattura annullata;
 - **evidenza del pagamento della nuova fattura emessa**, effettuato in conformità alle previsioni del D.M. 7 agosto 2025 e con gli elementi indicati nel presente paragrafo;
 - **una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11 secondo cui** “[...] in riferimento al/ai citati bonifico/i erroneamente effettuato/i con modalità differenti a quelle previste per il Conto Termico, non si è beneficiato e non si intende voler usufruire di altri incentivi statali (tra cui, le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell'energia, di cui al D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al D.M. 5 settembre 2011 e s.m.i.) che non sono cumulabili con gli incentivi di cui al presente meccanismo di sostegno, disciplinato dal D.M. 7 agosto 2025.”

Esempio di compilazione di una causale(/i):

“D.M. 7 agosto 2025 FATTURA N. xx/202x SR XXXYYY99Z991Z999Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO XXXYYY99Z991Z999Y P.iva 12345678910”

“(rif. Decreto) [D.M. 7 agosto 2025] + (rif. fattura) [FATTURA N. xx/202x] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR XXXYYY99Z991Z999Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO V XXXYYY99Z991Z999Y]”

L'opzione Identificativo fiscale è riservata agli operatori esteri privi di Partita IVA o Codice Fiscale.

Per le Pubbliche Amministrazioni, in sostituzione delle ricevute di bonifico, è possibile trasmettere i mandati di pagamento, contenenti gli elementi minimi precedentemente indicati. Laddove all'atto della presentazione della domanda non siano disponibili tutti i mandati di pagamento/ricevute di bonifico

attestanti le spese sostenute, unitamente alle evidenze disponibili, dovrà essere trasmessa la dichiarazione di impegno al versamento, corredata da un prospetto riportante le scadenze di pagamento successive alla data di presentazione della richiesta di concessione dell'incentivo, debitamente sottoscritta dal Soggetto Responsabile.

Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione, tali da ricondurre univocamente le spese sostenute agli interventi realizzati oggetto della richiesta.

12.3 Mandato irrevocabile all'incasso e cessione del credito

12.3.1 Mandato irrevocabile all'incasso: modalità semplificata in fase di compilazione della richiesta

Al fine di agevolare l'accesso al regime incentivante del Conto Termico, il GSE adotta modalità semplificate per consentire, in fase di compilazione della richiesta di concessione incentivi sul Porta/termico, il conferimento a terzi del mandato irrevocabile all'incasso per l'importo netto degli incentivi riconosciuti, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., senza corrispettivo ma con obbligo di rendicontazione ai sensi dell'art. 1713 c.c.

La richiesta di ammissione al Conto Termico, in caso di conferimento di mandato irrevocabile all'incasso, dovrà essere conforme ai seguenti requisiti:

- la richiesta di ammissione all'incentivo deve essere effettuata nella modalità di Accesso Diretto;
- il mandato irrevocabile all'incasso deve avere ad oggetto la totalità dei crediti vantati dal Soggetto Responsabile nei confronti del GSE per effetto dell'ammissione al Conto Termico;
- sia conferito mandato in favore di un unico mandatario (installatore/fornitore) al fine di saldare le fatture dell'intervento.
- l'atto di cessione dei crediti sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard disponibile sul Porta/termico in fase di compilazione della richiesta di concessione incentivi e pubblicato sul sito internet del GSE, il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- la richiesta di ammissione agli incentivi ed il documento di mandato sottoscritto dalle parti contengano l'indicazione del conto corrente intestato al cessionario su cui accreditare le somme.

Per la richiesta di tale procedura, è necessario inviare la fattura, rilasciata dal soggetto installatore/fornitore, con importo pari al valore delle spese ammissibili indicato sul portale per l'intervento per il quale si intende richiedere l'incentivo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l'importo dell'incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all'incasso e il bonifico per la quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile relativamente all'intervento realizzato.

La somma fra gli importi dei bonifici e dell'incentivo NETTO deve coincidere con l'importo riportato in fattura. Non sono idonei mandati a favore di soggetti diversi dal fornitore/installatore né mandati che, sommati con i bonifici idonei forniti, non portino ad un risultato coincidente con gli importi riportati in fattura.

Una ESCO che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - qualificandosi come Soggetto Responsabile per conto di un altro soggetto non può usufruire del mandato irrevocabile all'incasso.

Un soggetto privato selezionato dalla PA nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - **qualificandosi come Soggetto Responsabile** - per conto di una PA non può usufruire del mandato irrevocabile all'incasso.

La documentazione inviata dal Soggetto Responsabile per conferire il mandato irrevocabile all'incasso sarà oggetto di valutazione da parte del GSE durante tutte le fasi del procedimento istruttorio.

Nel caso in cui la documentazione allegata relativa al conferimento del mandato risultasse non idonea anche a seguito di integrazioni e osservazioni, l'intera richiesta di incentivo non sarà ammissibile.

Per le richieste ammesse all'incentivo e contrattualizzate per le quali il Soggetto Responsabile abbia conferito a terzi il mandato all'incasso, sono inibite le funzionalità di variazione di coordinate bancarie e di cambio della titolarità da Portaltermico.

Eventuali variazioni di coordinate bancarie o cambi di titolarità, nelle more della predisposizione di una funzionalità dedicata, dovranno essere comunicate al GSE dal Soggetto Mandatario a uno dei sottoindicati indirizzi, specificando nell'oggetto il "Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – tipo modifica".

- mediante posta elettronica certificata (all'indirizzo email: info@pec.gse.it);
- mediante posta raccomandata A/R (all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma).

Nell'eventualità che il Soggetto Responsabile intendesse rinunciare al meccanismo del mandato, è necessario fornire una dichiarazione resa dallo stesso Soggetto Responsabile e sottoscritta da entrambi i contraenti del mandato - che indichi, tra l'altro, le proprie coordinate bancarie (IBAN, Swiftcode) sulle quali l'incentivo dovrà essere corrisposto, in caso di esito positivo dell'istruttoria.

12.3.2 Mandato irrevocabile all'incasso: conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo

Per le richieste già inviate tramite Portaltermico al GSE, il mandato potrà essere conferito, anche in fase successiva all'esito della trasmissione del provvedimento di accoglimento da parte del GSE esclusivamente in caso di Accesso Diretto con pagamento rateizzato, secondo le modalità di seguito riportate:

È necessario, a tal fine, che il mandato irrevocabile all'incasso sia:

- stipulato e conferito in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;
- redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it);
- redatto utilizzando la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
- notificato al GSE mediante lettera raccomandata A/R (all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma) con avviso di ricevimento riportando, in allegato, la Convenzione quale parte integrante dell'accordo di mandato;
- espressamente accettato dal GSE mediante invio di lettera, a mezzo raccomandata o PEC all'indirizzo email: info@pec.gse.it, al mandante e al mandatario;
- conferito a favore di un unico mandatario per l'intero importo del credito.

Il mandato è efficace fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di revoca.

La revoca del mandato deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato il mandato a cui si riferisce.

12.3.3 Cessione del credito - Conferimento in fase successiva, a valle dell'ammissione all'incentivo

La cessione dei crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti consente, al Soggetto Responsabile di trasferire la titolarità dei crediti vantati verso il GSE a un soggetto cessionario.

Tale cessione è consentita esclusivamente per le istanze inviate in modalità di accesso diretto e con pagamento rateizzato dell'incentivo e deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione.

Inoltre:

- i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
- la richiesta di ammissione all'incentivo sia effettuata esclusivamente nella modalità di Accesso Diretto;
- l'erogazione dei crediti dovrà essere rateizzata;
- è necessario che l'atto di cessione dei crediti sia:
 - stipulato in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;
 - redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it);
 - redatto utilizzando la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
 - notificato al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell'accettazione da parte del GSE e quindi della stipula della cessione del credito, è necessario allegare alla notifica l'atto di cessione e i relativi allegati) o tramite pec all'indirizzo email: info@pec.gse.it;
 - completa della Convenzione quale parte integrante dell'atto di cessione dei crediti;
 - espressamente accettato dal GSE mediante invio di lettera, a mezzo raccomandata o PEC, al mandante e al mandatario;

La cessione del credito ha validità fino all'accettazione, da parte del GSE, dell'eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è Responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.

L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal Cessionario utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati sul sito istituzionale del GSE.

12.4 Multi-intervento

Per multi-intervento si intende la realizzazione contestuale di più interventi di differente tipologia (con riferimento alle tipologie previste agli artt. 5 e 8 del Decreto), relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, progettati e pianificati come un unico progetto.

In caso di multi-intervento rappresentato dall'**integrazione funzionale in opera** di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria e/o calore di processo (**impianto termico integrato**), i costi di ciascun impianto devono essere evidenziati separatamente nella documentazione da presentare al GSE.

In caso di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria e/o calore di processo, costituiti dall'**integrazione funzionale di singoli sub-impianti assemblati in fabbrica (impianto termico ibrido compatto)**, i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico.

In entrambi i casi sopra indicati l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli sub-impianti.

Tali sub-impianti, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, possono appartenere alle tipologie III.A, III.B, III.C, III.D e III.G.

In ogni caso, nessuno dei sub-impianti può svolgere la funzione di *backup* del sistema.

In caso di **impianto termico ibrido compatto**, l'asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile³⁵, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia dell'impianto, che illustri, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del sistema ibrido nel suo complesso e dei singoli sub-impianti, garantendo che nessuno dei sub-impianti svolga la funzione di *backup* del sistema. Tale relazione potrà anche essere predisposta dal produttore del sistema prefabbricato in applicazione della normativa tecnica vigente.

Non sono ammessi impianti ibridi compatti per la sola produzione di ACS, con l'esclusione della combinazione di interventi III.D e III.E per la produzione di ACS, che è ammessa.

Non sono ammessi impianti ibridi compatti per il solo calore di processo.

Ogni singolo sub-impianto, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, deve rispettare i requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, in modo indipendente. Qualora dall'integrazione funzionale, in opera o in fabbrica, alcuni componenti d'impianto risultino comuni a più sub-impianti (es. i sistemi di accumulo, componenti elettrici/elettronici, ecc.), devono essere rispettati i requisiti più stringenti. Qualora dall'integrazione funzionale alcuni componenti d'impianto risultino superflui, la relazione tecnica a corredo dell'asseverazione/dichiarazione dovrà illustrare dettagliatamente tale aspetto tecnico.

³⁵ Per impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 35 kWt.

12.5 Asseverazione

L'asseverazione deve essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 481 del codice Penale e sottoscritta in originale da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05.

L'asseverazione deve contenere, tra l'altro, la descrizione degli interventi, nonché la dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici e prestazionali previsti dal Decreto, dalle Regole Applicative e dalla normativa di riferimento. In particolare, il tecnico abilitato deve riportare nell'asseverazione:

- la localizzazione dell'edificio presso cui è realizzato l'intervento;
- le caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi e dei principali componenti installati;
- l'attestazione del congruo dimensionamento degli interventi, compresa la giustificazione dell'eventuale potenziamento dell'impianto, rispetto al fabbisogno reale di energia termica e della corretta installazione dei componenti nel rispetto della normativa vigente;
- la conformità dell'intervento ai requisiti indicati nel D.M. 7 agosto 2025 e nelle Regole Applicative del GSE;
- la data di conclusione dell'intervento, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2, del Decreto;
- il conseguimento della riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla configurazione *ante-operam*, ovvero del 20% per multi-intervento, per gli interventi del Titolo II realizzati su edifici ricadenti nell'ambito terziario i cui Soggetti Ammessi agli incentivi siano imprese o ETS di carattere economico;
- il conseguimento della riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 40% rispetto alla configurazione *ante-operam*, al fine dell'incremento del 15% delle percentuali di intensità degli incentivi alle imprese ed ETS economico, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del Decreto.
- il timbro e la firma del tecnico abilitato.

In caso di **multi-intervento**, dovrà essere predisposta un'unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati.

In relazione alla tipologia di intervento, deve essere, inoltre, asseverato:

- per gli interventi di isolamento delle superfici opache, di aver effettuato un'analisi dei ponti termici in fase di diagnosi energetica e di averli eventualmente corretti in fase di progettazione e realizzazione, ove possibile;
- nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, con riferimento al dimensionamento degli interventi, anche il calcolo della trasmittanza dei nuovi serramenti costituiti dal telaio preesistente e dal componente vetrato, nuovo o integrato;
- nel caso di edifici nZEB, tra l'altro, le tipologie di interventi effettuati, sia sull'involucro per l'incremento di efficienza energetica, che sulla parte impiantistica, specificando quelli per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, obbligatoria per la determinazione delle soglie imposte dalla normativa per il raggiungimento della classe di "edificio a consumo quasi zero";

- per la Building Automation, ogni specificità attestante, tra l'altro, le funzioni di regolazione implementate per lo specifico servizio di "Riscaldamento, Raffrescamento, Ventilazione e condizionamento, Produzione ACS, Illuminazione, controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi" e il conseguimento almeno della classe almeno B di efficienza della norma UNI EN ISO 52120-1;
- per l'installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, indicazione della localizzazione dell'intervento (presso l'edificio esistente ovvero le sue pertinenze o parcheggi), descrizione dell'infrastruttura di ricarica e del dispositivo installato, con esplicitazione della destinazione d'uso dell'infrastruttura di ricarica (privata o con destinazione pubblica) e descrizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica (dimensioni, interfaccia con l'utente, potenza, standard delle prese, etc..);
- per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il corretto dimensionamento dell'impianto per la realizzazione in assetto di autoconsumo;
- nel caso di generatori di calore, il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e degli eventuali sottosistemi d'impianto sostituiti, la messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo (dove applicabile);
- nel caso di collektori solari, il rispetto puntuale dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto (comprese le garanzie dei collektori solari, dei bollitori e degli accessori e componenti elettrici/elettronici) e nelle Regole Applicative;
- nel caso di unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES stimato;
- nel caso di sistemi bivalenti o pompe di calore "*add on*" di cui all'intervento III.B, indipendentemente dalla potenza installata, l'asseverazione di un tecnico abilitato attestante i requisiti comuni e specifici per la tipologia, di cui al paragrafo 9.10.

Per installazioni relative ad interventi ricompresi nel Catalogo la suddetta asseverazione non è richiesta.

Per interventi realizzati con apparecchi, non ricompresi nel Catalogo, segnatamente: installazione di generatori con $P_n \leq 35 \text{ kW}$ o di impianti solari termici con superficie solare linda installata $\leq 50 \text{ m}^2$, l'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del Soggetto Responsabile, contenuta nella scheda-domanda, che attesta il rispetto puntuale dei requisiti minimi previsti dal Decreto, ivi compresa l'indicazione dell'effettiva fine lavori.

Nei casi di cui sopra, sarà sufficiente allegare alla richiesta di incentivi, idonea certificazione del produttore per la verifica della conformità ai requisiti previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative.

Un modello di asseverazione utilizzabile dal tecnico abilitato è riportato in Allegato 2.

12.6 Potenza termica nominale

Ai fini dell'applicazione del Decreto, per potenza termica nominale si deve intendere la potenza termica nominale utile (salvo quando specificato diversamente), ovvero la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento (DM 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"). Le condizioni di prova sono definite dalla normativa tecnica.

Per gli interventi che riguardano la sostituzione di generatori di calore si utilizza come grandezza di riferimento la potenza termica nominale utile.

12.7 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, utilizzi degli impianti e smaltimento

Sostituzione di impianti esistenti e utenze servite

Sono incentivabili, esclusivamente, gli interventi che prevedano la sostituzione - integrale o parziale - di impianti di climatizzazione invernale esistenti e l'installazione di impianti di cui all'art. 8 del Titolo III, del Decreto.

Per **sostituzione** di generatori di calore è da intendersi **la rimozione di un vecchio generatore funzionante al momento dell'intervento e l'installazione di un altro nuovo, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze**. La sostituzione parziale è ammessa esclusivamente nel caso in cui un impianto preesistente risulti dotato di più generatori di calore e venga effettuata la sostituzione di almeno un generatore.

È incentivabile, infine, esclusivamente per l'intervento di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Decreto, **la sostituzione funzionale**, quale intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, sempre al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato senza necessariamente provvederne la rimozione e utilizzandolo esclusivamente come integrazione o *back up*.

In tale ambito di sostituzione, per **utenza** si intende l'insieme degli ambienti/volumi riscaldati dall'impianto termico. Pertanto, si individuano come "medesime utenze" gli stessi ambienti/volumi ai quali il generatore sostituito erogava energia termica. Ulteriori e/o diversi ambienti/volumi rispetto a quelli riscaldati dal generatore sostituito sono da considerarsi utenze diverse, per le quali l'intervento realizzato si configura come nuova installazione e non come sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Si precisa che, nei casi di sostituzione di generatori di calore che comportino variazione del fluido termovettore / vettore energetico utilizzato (ad esempio, sostituzione di stufe/caminetti ad aria con caldaie a biomassa e/o termostufe collegate all'impianto di emissione a radiatori), dovrà essere adeguatamente dimostrata la coincidenza delle utenze servite dall'impianto termico oggetto di intervento nella situazione *ante* e *post-operam*.

Gli interventi del Titolo III che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del sistema di generazione *ante-operam* si configurano come potenziamento dell'impianto esistente. Tuttavia, qualora l'impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché siano verificate le seguenti condizioni:

- **il nuovo generatore deve erogare energia termica esclusivamente alle medesime utenze del generatore sostituito;** a tal riguardo dovrà essere prodotta opportuna documentazione utile a chiarire e dimostrare inequivocabilmente le ragioni del potenziamento, unitamente ad uno schema di distribuzione del calore nei vari ambienti dell'unità abitativa/edificio, con l'indicazione del posizionamento di tutti i generatori presenti e dei sistemi di emissione (specificandone la tipologia) in riferimento alla configurazione *ex ante* e *post-operam*;
- **il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato deve essere adeguatamente giustificato** nell'asseverazione del tecnico, redatta secondo quanto previsto al Paragrafo 12.5 delle presenti Regole, e supportato da documentazione tecnica che descriva il congruo dimensionamento dell'impianto oggetto della richiesta di incentivo rispetto ai fabbisogni termici della climatizzazione invernale dell'edificio/unità immobiliare oggetto di intervento.

Nel caso di interventi di installazione di pompe di calore, l'asseverazione di cui sopra non è richiesta per potenze *post-operam* fino al 10 kW.

Nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini, l'asseverazione di cui sopra non è richiesta per potenze *post-operam* fino al 15 kW.

Nei casi di sostituzione parziale (quindi in caso di centrale termica costituita da più generatori in cui viene sostituito almeno un generatore), il controllo sull'eventuale incremento di potenza, in riferimento al rispetto del 10% di cui sopra, deve essere effettuato sulla potenza termica nominale complessiva *post-operam*, rispetto a quella complessiva *ante-operam* (da intendersi come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori presenti nell'unità abitativa/edificio).

Si precisa, infine, che ad eccezione dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lett. c), del Decreto, sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportino il distacco da una rete di teleriscaldamento purché questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente.

Ulteriori impegni degli impianti di climatizzazione invernale incentivabili

I generatori di calore sostituiti nell'ambito degli interventi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3, del Decreto, possono essere destinati oltre all'impiego prevalente per la climatizzazione invernale³⁶, anche alla produzione di acqua calda sanitaria e alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere. Non sono invece ammessi la sola produzione di acqua calda sanitaria (ad eccezione degli interventi III.D e III.E) o l'esclusiva produzione di calore di processo industriale e altri impegni richiamati (ad eccezione dell'intervento III.D).

Pertanto, al fine della verifica del rispetto dell'impiego prevalente per la climatizzazione invernale dell'impianto, le richieste di incentivo per gli interventi, III.A), III.B), III.C), III.F), III.G) andranno corredate da una relazione tecnica progettuale, firmata dal tecnico abilitato, recante:

- i carichi termici (kW_t) relativi, rispettivamente, ad acqua calda sanitaria, riscaldamento e ad altri impieghi di calore di processo, risultanti da una relazione di calcolo termotecnico, e i contributi, in termini di potenza impiegata, di ogni singolo generatore ai suddetti carichi termici;
- la relativa percentuale (%) di copertura dei suddetti carichi termici rispetto alla potenza di progetto del generatore, individuando inoltre la relativa utenza servita.

Si precisa che tale tipologia di interventi è ammissibile solo nei casi in cui non vi sia una modifica delle utenze servite, in riscaldamento/per la produzione di acqua calda sanitaria/calore di processo, tra la configurazione *ante-operam* e *post-operam*.

Smaltimento del generatore preesistente

È in capo al Soggetto Responsabile il corretto smaltimento del generatore preesistente, nel rispetto della normativa di settore vigente.

Lo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato mediante la presentazione del certificato di smaltimento³⁷ del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento.

³⁶ Per impiego prevalente, inoltre, si assume che il 51% della potenza nominale di ogni singolo generatore sia destinata alla copertura dei carichi termici in riscaldamento.

³⁷ Ai sensi dell'art. 193 co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*) "I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti [...]".

A titolo esemplificativo, tale evidenza può essere costituita da una dichiarazione del centro di raccolta che comprovi il ritiro del vecchio generatore di calore ai fini dello smaltimento o da una dichiarazione del Soggetto Responsabile dell'avvenuta consegna al centro di raccolta ai fini dello smaltimento, convalidata con timbro e firma del centro di raccolta stesso.

In alternativa, deve essere fornita evidenza del ritiro e dello smaltimento del generatore di calore sostituito nella fattura del fornitore del nuovo generatore o nella fattura di altro operatore professionale.

La documentazione comprovante lo smaltimento dovrà essere riconducibile al generatore sostituito e/o all'intervento per cui è richiesto l'incentivo. In ogni caso, la documentazione prodotta deve riportare la tipologia del generatore sostituito, i riferimenti del Soggetto Responsabile e dell'immobile oggetto di intervento.

12.8 Sistemi di contabilizzazione del calore e trasmissione delle misure di energia termica

Per gli interventi di sostituzione, integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al Titolo III del Decreto, deve esserci la contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, e introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese.

Per gli interventi della tipologia III.A (pompe di calore), III.B (sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore) e III.C (generatori alimentati a biomassa) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW e per gli interventi della tipologia III.D (impianti termici solari) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore. Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo le modalità e le tempistiche definite con successivo documento.

Per gli interventi del Titolo III, nei casi in cui, pur non ricadendo nell'obbligatorietà di cui sopra, si siano installati volontariamente sistemi di acquisizione dati per il monitoraggio dell'energia prodotta, il Soggetto Responsabile deve trasmettere al GSE i dati raccolti secondo le modalità e le tempistiche indicate dal GSE.

Si precisa che nel caso di non obbligatorietà di tali sistemi, i relativi costi necessari per la loro installazione non sono ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo.

12.9 Obblighi d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (Dlgs 199/21)

L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i stabilisce i nuovi obblighi di integrazione degli impianti a fonti rinnovabili, da installare sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti³⁸ per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo sia presentata successivamente al 13 giugno 2022.

Per quanto premesso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del medesimo Decreto, **nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti** gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi del Conto Termico per la totalità dell'incentivo previsto, quantificato secondo gli algoritmi di calcolo per l'intervento incentivabile, e fermo restando il rispetto dei criteri, delle condizioni di accesso e della cumulabilità in presenza di ulteriori finanziamenti.

Per gli edifici di nuova costruzione, fatta eccezione per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in nzeb, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, installati a copertura degli obblighi di cui al citato Decreto, non accedono agli incentivi del Conto Termico.

Si richiamano, di seguito, le quote d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile indicate nell'allegato 3 del D.Lgs 199/2021 e s.m.i:

1. nel caso di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
2. gli obblighi previsti al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti a fonti rinnovabili che producono esclusivamente energia elettrica che alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
3. per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65%;
4. a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al comma 1 sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, secondo successive disposizioni normative alle quali si rimanda.

12.10 Identificazione Edificio

Il D.M. 7 agosto 2025 disciplina l'incentivazione di **interventi di piccole dimensioni di incremento di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili** da realizzare in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione.

Interventi del Titolo II

E' necessario identificare, propedeuticamente alla trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo, al fine dell'ammissibilità, l'edificio a cui sono associati gli interventi oggetto della richiesta inteso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. I), del Decreto "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;" (D.P.R. 412/93).

In presenza di un edificio o di un edificio costituito dall'aggregazione di più corpi fabbrica dotati di impianto di riscaldamento esistenti e funzionanti è possibile richiedere l'accesso agli incentivi anche con riferimento

³⁸ Si definisce **edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante**: a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1.000 m², soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

ai singoli corpi di fabbrica costituenti l'edificio. In questo caso, i singoli corpi di fabbrica costituenti l'edificio, sono equiparati, ai fini del Conto Termico, a edifici per i quali deve essere dimostrata nella configurazione *post-operam* l'indipendenza a livello funzionale e strutturale. In caso di impianto centralizzato deve essere ricondotta la quota parte di potenza che copre il fabbisogno del corpo fabbrica oggetto della richiesta di incentivo.

Si specifica, inoltre, che nel caso di gruppi di edifici riconducibili alla medesima particella catastale è altresì possibile presentare la richiesta di concessione dell'incentivo per singolo edificio.

La suddivisione dell'edificio in diversi corpi deve essere adeguatamente giustificata mediante apposita relazione tecnica da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi. In particolare, la relazione tecnica deve specificare, anche attraverso elaborati grafici, la suddivisione dell'edificio e la segregazione a livello funzionale e costruttivo (a titolo di esempio, tramite un giunto sismico o strutturale) dei diversi corpi fabbrica, ivi compresi i relativi dati dimensionali.

Interventi del Titolo III

È necessario identificare, propedeuticamente alla trasmissione della richiesta di concessione dell'incentivo, al fine dell'ammissibilità, l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di sostituzione dell'impianto preesistente e funzionante a servizio dell'edificio/unità immobiliare.

In tale ambito, **la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto termico a valle dell'intervento**, considerando sia i generatori nuovi che quelli non sostituiti, deve essere inferiore o uguale a 2 MW e per gli impianti solari termici la superficie dell'impianto installato deve essere minore o uguale a 2.500 m², **con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra oggetto dell'intervento** (c.d. interventi di piccole dimensioni).

Si precisa che, nella configurazione *post-operam*, la potenza di eventuali generatori destinati esclusivamente a funzioni di *backup* non viene conteggiata nella potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto, ai fini del rispetto della soglia dei 2 MW, a condizione che sia dimostrato che tali generatori non siano destinati alla copertura dei carichi termici, per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria o del calore di processo dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'intervento bensì al subentro temporaneo in caso di emergenza o malfunzionamento dell'impianto principale.

Per interventi realizzati su edifici ricadenti nell'ambito terziario (a titolo di esempio, centri commerciali, ospedali etc) nel caso in cui sia dimostrata una suddivisione funzionale dell'edificio/unità immobiliare in più zone termiche, ciascuna delle quali sia asservita da un proprio impianto termico separato e indipendente, la verifica del rispetto della soglia dei 2 MW potrà essere effettuata con riferimento alla somma della potenza termica dei generatori di calore costituenti l'impianto della singola zona termica e non dell'intero edificio/unità immobiliare.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di più edifici o più unità immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto, gli interventi di cui agli articoli 5 e 8, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti asserviti a più edifici o più unità immobiliari, con impianto di climatizzazione invernale centralizzato, sono incentivabili nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell'insieme di edifici, in conformità alla normativa tecnica UNI;
- b) gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l'intervento deve essere nella disponibilità di un unico Soggetto Responsabile;
- c) nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste all'Allegato 1 al presente decreto.

Il nuovo impianto di climatizzazione può essere adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

In tale fattispecie il Soggetto Responsabile dovrà allegare, in aggiunta all'asseverazione tecnica richiamata:

- una relazione tecnica progettuale con l'indicazione degli impianti *ante-operam* sostituiti, in relazione a ciascun edificio/unità immobiliare, e dell'impianto *post-operam* centralizzato installato e relativa localizzazione;
- documentazione attestante la disponibilità di tutti gli edifici/unità immobiliare in capo al Soggetto Ammesso agli incentivi.

12.10.1 Interventi nZEB

Come richiamato nello specifico paragrafo dell'intervento in esame, lo stesso non è ammissibile su porzioni di edificio.

Solo per le Pubbliche Amministrazioni, in caso di demolizione e ricostruzione, è possibile la **demolizione parziale** dell'edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio anche in sedime diverso, il rispetto del vincolo decadenziale del 25% di incremento volumetrico rispetto all'effettivo volume *ante-operam* della porzione di edificio demolita. In caso di ricostruzione nel medesimo sedime, il nuovo edificio ricostruito deve risultare segregato e indipendente a livello funzionale, strutturale e degli impianti rispetto al preesistente non demolito.

Per tutti i Soggetti Ammessi si specifica che in caso di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione dell'edificio, per data di avvio lavori dell'intervento è da assumersi la data di demolizione dell'edificio laddove essa sia antecedente agli interventi di ricostruzione.

Si rappresenta, inoltre, che in presenza di demolizione postuma, l'incentivo spettante in accesso diretto, ovvero il saldo per le istanze inviate in modalità prenotazione, è erogato subordinatamente alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio oggetto di intervento.

Laddove la demolizione dell'edificio risulti già avvenuta in tempistiche antecedenti alla trasmissione dell'istanza e, pertanto, non congrue con quelle previste per l'adempimento della specifica richiesta concessione dell'incentivo inviata, è necessario dimostrare che tale demolizione sia stata effettuata per cause di forza maggiore, attestate dalle autorità competenti.

12.10.2 Interventi di incremento di efficienza energetica: precisazioni su specifiche configurazioni

Nel caso l’edificio oggetto dell’intervento subisca variazioni della sagoma a seguito di demolizioni anche parziali delle strutture, per gli interventi II.A, II.B, II.C, II.F è ammesso ai fini dell’incentivazione il valore minimo di superficie tra la configurazione *ante-operam* e *post-operam*.

In tale configurazione si specifica che è incentivabile l’intervento II.E laddove sia possibile accertare la puntuale sostituzione dei sistemi di illuminazione esistenti.

12.10.3 Interventi realizzati su edifici “misti”

Categorie catastali miste

Agli interventi realizzati su interi edifici, nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso, caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario) ai fini dell’ammissibilità agli interventi è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in millesimi.

Proprietà promiscua: pubblico/privato

Su edifici di proprietà promiscua, pubblica e in parte privata gli interventi realizzati sull’edificio sono ammessi per il Titolo II esclusivamente per la quota millesimale riferibile alla PA o a soggetti ad essa equiparati e per la quota millesimale del settore terziario.

Tali previsioni non si applicano per gli interventi *nzeb*, la cui ammissibilità è **subordinata alla realizzazione su interi edifici** che devono essere nella proprietà o disponibilità di un unico soggetto ammesso.

Si specifica, inoltre, che relativamente agli interventi del **Titolo III** per impianti centralizzati l’ammissibilità è subordinata alla proprietà o disponibilità dell’intero edificio ad un unico soggetto.

12.10.4 Interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni

Ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico, i soggetti gestori degli edifici degli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni (ex IACP), sono equiparati a Soggetti Ammessi di tipologia Amministrazione Pubblica. Possono quindi accedere agli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile o, in alternativa, avvalendosi di una ESCo, con cui abbiano stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC), o avvalendosi di altro soggetto abilitato di cui all’art. 13, comma 1, del Decreto.

Gli edifici devono essere di proprietà pubblica e destinati ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale. In merito, si precisa che per interventi realizzati dagli Ex-IACP su edifici di proprietà promiscua, pubblica e parte privata, sono ammessi agli incentivi gli interventi del Titolo II realizzati sulle aree comuni e sugli impianti comuni dell’edificio, esclusivamente per la quota millesimale pubblica e in relazione alle spese sostenute dagli Ex-IACP.

Nel caso di interventi realizzati in edifici di grandi dimensioni, in alternativa alla presentazione di una richiesta unica per singolo edificio, e qualora le dimensioni dell’edificio siano tali da giustificarlo, il Soggetto Responsabile può richiedere l’accesso agli incentivi con riferimento ai singoli blocchi abitativi costituenti l’edificio. In questo caso, i singoli blocchi abitativi costituenti l’edificio, sono equiparati, ai fini del Conto Termico, a edifici.

I singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio ex IACP, ove essi siano complessi unitari di più alloggi in numero minimo di quattro e relative pertinenze, serviti da almeno un corpo scala, sono equiparati ad edifici. La suddivisione dell'edificio in blocchi deve essere adeguatamente giustificata mediante apposita relazione tecnica da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi. In particolare, la relazione tecnica deve specificare, anche attraverso elaborati grafici, la suddivisione in blocchi dell'edificio e i relativi dati dimensionali, volumi e superfici, funzionali alla richiesta di incentivo.

12.11 Disposizioni di cui all'art. 48 ter del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 48 *ter* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, da ultimo, novellato dall'art. 1, comma 376, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207³⁹, per gli interventi realizzati **su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e su edifici pubblici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, ricomprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale**, l'incentivo è determinato in misura pari al 100% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi. Al fine della quantificazione dell'incentivo, restano ferme le limitazioni sul costo specifico, le modalità di calcolo degli incentivi previsti per gli interventi del Titolo III del Decreto e i valori massimi dell'incentivo individuati dall'Allegato 2 del Decreto.

Tale disposizione trova applicazione laddove ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) l'intervento sia realizzato esclusivamente su di un **edificio pubblico** da parte di una Pubblica Amministrazione o di un ETS non economico in qualità di utilizzatore dell'edificio pubblico;
- 2) l'edificio sia registrato al catasto edilizio, in una delle categorie catastali previste dal Decreto;
- 3) la destinazione d'uso dell'edificio sia univocamente riconducibile a uso scolastico, strutture ospedaliere e altre strutture sanitarie pubbliche, ricomprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.

Tra le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale si intendono ricompresi anche gli Ospedali di Comunità e le Case di Comunità, definiti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77- Allegato 1.

Si precisa, inoltre, che le Università non sono riconducibili a edifici pubblici adibiti a uso scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 48 *ter* del D.L. 14 agosto 2020, n. 140 e dalla normativa di settore dell'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Precisazioni sulla documentazione da inviare

In fase di trasmissione della istanza, il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare di rientrare nel novero dei soggetti previsti per avvalersi dell'applicazione del regime di cui all'art. 48 *ter*, trasmettendo, unitamente alla documentazione obbligatoria prevista per specifico intervento oggetto della richiesta d'incentivo, evidenza documentale atta a dimostrare la destinazione d'uso dell'edificio oggetto dell'intervento.

L'accertamento dell'applicabilità dell'art. 48 *ter* prevederà in fase istruttoria la verifica dell'effettiva destinazione d'uso dell'edificio oggetto dell'intervento affinché esso sia identificato, univocamente, quale

³⁹ L'art. 48 *ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nel testo novellato dall'art. 1, comma 376, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che: "La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'[articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo".

scuola, struttura ospedaliera o altra struttura sanitaria pubblica del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dalla categoria catastale dell'edificio.

Pertanto, nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento abbia una destinazione d'uso scolastica è necessario inviare documentazione idonea a dimostrare che l'edificio sia, agli effetti, un edificio scolastico con la relativa funzione/destinazione ad uso scolastico. In particolare, dovrà essere trasmessa:

- la documentazione attestante l'inserimento nell'Anagrafica Regionale di Edilizia Scolastica;
- la relazione tecnica, le planimetrie e il dossier fotografico dell'edificio scolastico.

Analogamente, nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento abbia una destinazione d'uso riconducibile al Servizio sanitario nazionale dovrà essere trasmessa documentazione idonea a dimostrare che l'edificio sia, agli effetti, una struttura ospedaliera/altra struttura sanitaria pubblica del Servizio sanitario nazionale. A titolo di esempio, si invita a trasmettere la relazione tecnica, le planimetrie e dossier fotografico dell'edificio ospedaliero, eventuale ulteriore documentazione amministrativa attestante l'iscrizione come struttura ospedaliera del servizio sanitario nazionale.

Precisazioni su specifiche configurazioni di edifici

Per gli edifici ad uso sportivo (ad esempio, palestre), questi ultimi possono beneficiare dell'applicazione dell'art. 48 ter esclusivamente nei casi in cui si dimostri:

- l'effettiva contiguità dell'edificio palestra con l'edificio scuola/complesso scolastico;
- che la palestra si trovi nello stesso sedime della scuola/ complesso scolastico;
- che gli edifici scuola e palestra siano collegati.

Tali requisiti dovranno essere dimostrati tramite l'invio della relazione tecnica, del dossier fotografico e delle planimetrie del complesso di edifici "scuola-palestra", atti a fornire evidenza che si tratti, agli effetti, di un unico complesso scolastico.

Nel caso di edifici misti, in cui risultino presenti altre destinazioni d'uso rispetto a "scuole e ospedali" (a titolo di esempio Scuola+ Uffici), l'applicazione dell'art. 48 ter:

- è ammissibile solo sulla porzione di edificio con destinazione di scuola o ospedale, in relazione agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), c) ed e), del Decreto;
- non è ammissibile in relazione agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), d), f), g), h) e all'art. 8, comma 1, lett. a)-g), del Decreto.

12.12 I Contratti di prestazione energetica (EPC) e i contratti di Servizio Energia

12.12.1 Requisiti minimi di idoneità per i contratti di prestazione energetica (EPC)

Affinché un contratto di prestazione energetica possa consentire alla ESCO di accedere, per conto del Soggetto Ammesso, al meccanismo di sostegno del conto termico, lo stesso deve rispettare i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 e che il contratto sia coerente con le disposizioni del D.M. 7 agosto 2025.

In particolare, il contratto:

- deve presentare i requisiti di cui all'Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014;
- deve rispettare le disposizioni della norma UNI CEI EN 17669:2023;
- deve rispettare quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. n), del D.lgs. n. 102 del 2014 e, pertanto, fondarsi su dei risparmi garantiti di energia e non esclusivamente su effetti economici;
- deve prevedere dei procedimenti chiari e coerenti per la determinazione delle baseline energetiche di riferimento e per l'individuazione dei metodi di normalizzazione dei parametri al contorno;
- deve prevedere un sistema di misura chiaro e coerente con gli algoritmi dei risparmi da determinare e garantire;
- deve riferirsi ad un unico edificio o all'unità immobiliare su cui sono realizzati gli interventi, a meno dell'eccezione prevista per le Pubbliche amministrazioni come descritto nelle presenti regole;
- deve prevedere una durata del contratto compatibile con quanto previsto dall'art. 13 comma 6, lett. a) del D.M. 7 agosto 2025, come indicato nelle presenti Regole;
- deve essere redatto in maniera tale che il legame stabilito fra le parti, non sia fittizio, ma si deve concretizzare con un riconoscimento periodico di un canone, per l'intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione da mantenere sino alla fine del contratto;
- deve prevedere un'indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell'utile, in linea con quanto indicato all'art. 13, comma 6, lettera b) del D.M. 7 agosto 2025.

Il GSE si riserva di richiedere, in fase istruttoria, ogni documento utile a verificare la sussistenza dei requisiti sopra indicati.

N.B. Il contratto inviato dovrà essere accompagnato dall'invio della dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di prestazione energetica e delle spese sostenute (**Modello 9**), firmato da entrambe le parti contraenti.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 349 del 17 luglio 2024, **ha approvato il Contratto-tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici, la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto** (Definizioni, Matrice dei rischi, Schema di capitolato tecnico e relativi allegati). Il Contratto-tipo, la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

Contratto EPC riferito a 2 o più edifici oggetto degli interventi di riqualificazione energetica

Nel caso di interventi per i quali il Soggetto Ammesso sia una Pubblica Amministrazione potrebbe risultare conveniente la sottoscrizione di un solo contratto di prestazione energetica riferito a più edifici, in cui l'obiettivo energetico basato sul raggiungimento di un risparmio garantito sia unico e complessivo per tutti gli edifici e non rivolto a ciascuno di essi. Affinché tale fattispecie possa ritenersi ammissibile ai fini del Conto Termico, occorre che:

- nel contratto o nei suoi allegati sia possibile desumere con chiarezza il risparmio di energia atteso dall'edificio oggetto dell'intervento per il quale si richiede l'erogazione dell'incentivo, sebbene tale risparmio non costituisca il fondamento su cui si basa il contratto a prestazione garantita;
- il contratto o suoi allegati devono contenere, almeno per gli interventi per i quali si richiede l'incentivo, la suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili.

Il valore delle spese ammissibili indicato sul contratto dovrà essere in linea con quello riportato sul Portaltermico;

- dal momento che il risparmio è garantito su base complessiva, è presumibile che venga erogato un canone fondato sul raggiungimento di un unico macro-risultato. Ne deriva che il saldo fra spese totali ed entrate totali (comprese dell'apporto del conto termico) al fine di poter determinare l'utile (cioè le disposizioni dell'art. 13, comma 6, lett. b)), deve essere reso disponibile come somma algebrica di tutti gli addendi derivanti da tutti gli edifici. Pertanto, deve essere disponibile l'entrata dal canone complessivo e, per tutti gli edifici, il valore delle spese che si vanno a sostenere e il valore degli incentivi (es: Conto Termico) utili ad alleggerire le spese per la realizzazione degli interventi.

12.12.2 Requisiti minimi di idoneità per i contratti di Servizio Energia

Affinché un contratto di servizio energia possa consentire a una ESCO di accedere, per conto del Soggetto Ammesso, al meccanismo di sostegno del conto termico, lo stesso deve rispettare i requisiti minimi previsti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 115/2008 e che il contratto sia coerente con le disposizioni del D.M. 7 agosto 2025 e dello stesso D.Lgs. 115/2008.

Pertanto, il contratto:

- deve rispettare le disposizioni dell'Allegato 2 del D.Lgs. 115/2008;
- deve essere redatto in maniera tale che il rapporto contrattuale fra le parti, non sia fittizio, ma si concretizzi nel riconoscimento periodico di un canone, per l'intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione che il fornitore deve erogare sino alla scadenza del contratto;
- deve prevedere che il fornitore provveda all'acquisto e alla fornitura del combustibile/vettore energetico necessari ad alimentare gli impianti di climatizzazione invernale dell'immobile/edificio oggetto del contratto;
- deve prevedere un sistema di misura (nel caso di impianti individuali) ovvero di misura e contabilizzazione (nel caso di centrali termiche a servizio di diverse utenze) idoneo, costituito da apparati conformi alla normativa vigente, in funzione della tipologia di impianto installato. Inoltre, la ESCo dovrà assicurarsi di garantire la precisione e l'affidabilità di tutte le suddette apparecchiature;
- deve prevedere a carico del fornitore l'onere della mansione di terzo responsabile, ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii.;
- deve prevedere una durata compatibile con quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lett. a) del D.M. 7 agosto 2025, come indicato nelle presenti Regole;
- deve prevedere un'indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell'utile, in conformità con quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lett. b), del D.M. 7 agosto 2025.

N.B. Al contratto dovrà essere allegata la dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di servizio energia e delle spese sostenute (**Modello 10**), firmato da entrambe le parti contraenti.

12.12.3 Requisiti comuni ai contratti EPC e di Servizio Energia: durata del contratto e bilancio economico del contratto stipulato

12.12.3.1 Durata del contratto

L'art. 10, comma 5, del Decreto dispone che gli interventi incentivati debbano mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi al periodo di erogazione degli stessi incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. a), del Decreto, i contratti devono prevedere una durata e delle clausole rescissorie che possano garantire il rispetto delle predette previsioni precedentemente richiamate.

Inoltre, l'art. 18, comma 2, del Decreto stabilisce che ogni modifica e/o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, debba essere comunicata al GSE.

Pertanto, al fine di assicurare il mantenimento dei requisiti che in origine hanno consentito l'ammissione agli incentivi, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto, la stipula dei contratti e la relativa efficacia devono rispettare le seguenti condizioni temporali.

Interventi ad accesso diretto:

- la stipula del contratto deve essere antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);
- il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi;
- il contratto deve essere efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell'ultima rata degli incentivi;
- il contratto non può essere ceduto in un momento antecedente il termine dei 5 anni successivi all'ultima erogazione dell'incentivo.

Interventi ad accesso su prenotazione:

- il contratto deve essere efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell'ultima rata degli incentivi;
- il contratto non può essere ceduto in un momento antecedente il termine dei 5 anni successivi all'ultima erogazione dell'incentivo.

Non sono, pertanto, idonei i contratti che non garantiscono il rispetto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto ovvero che prevedano un'applicazione tale da sgravare le parti dalle relative responsabilità in data antecedente al termine previsto dal predetto articolo.

12.12.3.2 Bilancio economico del contratto stipulato

L'art. 13, comma 6, lett. b) del Decreto prevede che il contratto risulti corredata da un quadro economico finanziario, con indicazione delle "entrate" previste – ivi incluso l'incentivo del presente meccanismo incentivante. In tale quadro economico dovranno essere dettagliate le spese ammissibili sostenute dalla

ESCO con specifico riferimento alla realizzazione dell'intervento, ripartite per tipologia di spesa in coerenza con gli artt. 6 e 9 del Decreto, distinguendo l'aliquota IVA applicata e specificando le spese non ammissibili quali, i servizi erogati, l'utile d'impresa ed eventuali altre spese.

Pertanto, deve essere parte integrante del contratto un quadro riassuntivo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute suddivise fra spese ammissibili e spese non ammissibili, ove:

- le spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dagli artt. 6 e 9 del DM 7 agosto 2025 e sono le medesime che devono essere riportate sul PortalTermico. Tali spese devono essere tutte comprovabili con opportuna documentazione fiscale e/o contabile oggettiva, da rendere disponibile nel caso di verifica o nel caso di un approfondimento del GSE sui dati dichiarati;
- le spese non ammissibili sono:
 - l'aliquota IVA;
 - il costo dei servizi erogati (gestione, manutenzione, reportistica, fornitura vettore energetico, ecc.);
 - l'utile d'impresa (di cui sia possibile effettuare una verifica di calcolo);
 - ogni altro costo non riconducibile a quelli riportati specificatamente nell'articolo 5 del Decreto

Si specifica, infine, che ai fini dell'accesso agli incentivi **non è considerato idoneo un dettaglio delle spese che non sia parte integrante del contatto** sul quale si fonda l'ammissione agli incentivi della ESCO stessa.

Il contratto deve contenere una esplicitazione delle spese e delle entrate così da ottenere un valore coerente dell'utile della ESCO. L'incentivo del **conto termico deve costituire una delle voci di entrata** della ESCO esplicitamente definita nel contratto, così da pesare sulle voci di entrata e consentire una definizione del canone coerente con le spese dell'intervento e con l'utile della ESCO.

Una ESCO che opera come Soggetto Responsabile, per nome e conto del Soggetto Ammesso, tramite la stipula di un contratto EPC o di Servizio Energia, non può utilizzare lo strumento del mandato all'incasso.

Si precisa, infatti, che il mandato irrevocabile all'incasso è uno strumento con il quale si va ad effettuare il pagamento di un bene, alla stregua di una ricevuta di bonifico. In tali casi, in cui il la ESCO si configuri come Soggetto Responsabile, non devono essere trasmessi al GSE le fatture e le relative ricevute di bonifico, e conseguentemente non può essere adottato lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso.

12.12.4 Requisiti dei Contratti di partenariato pubblico privato (PPP)

In ragione della finalità pubblicistica del PPP richiamata anche dal Codice dei Contratti Pubblici, l'operazione economica deve essere caratterizzata dai seguenti elementi:

- il rapporto contrattuale instaurato tra il soggetto pubblico e il soggetto privato deve essere di lungo periodo e finalizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico, tra cui in ogni caso la riqualificazione energetica dell'edificio oggetto dell'intervento;
- la copertura dei fabbisogni finanziari necessari deve provenire in misura significativa da risorse del soggetto privato anche in ragione del rischio operativo assunto;
- la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del progetto devono essere affidate al soggetto privato, mentre al soggetto pubblico spetta il compito di definire gli obiettivi e verificarne l'attuazione;
- il rischio costruttivo e operativo connesso alla realizzazione e alla gestione del progetto deve ricadere in misura prevalente in capo al soggetto privato.

Inoltre, affinché un contratto di PPP possa ritenersi idoneo ai fini dell'accesso agli incentivi, è necessario che risultino rispettati i seguenti ulteriori requisiti minimi:

- una durata compatibile con il raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento e comunque non inferiore al periodo di erogazione dell'incentivo maggiorato di cinque anni, corrispondente al termine di mantenimento dei requisiti e di conservazione della documentazione di cui all'art. 10 e all'art. 18 del Decreto;
- trasferimento del rischio operativo a carico della parte privata, sulla quale grava anche in tutto o in parte l'investimento, fermo il successivo accesso ai meccanismi incentivanti;
- attribuzione alla parte privata del compito di realizzare e gestire l'opera/le opere oggetto di affidamento, secondo modalità e prescrizioni impartite dalla parte pubblica, che definisce gli obiettivi e ne verifica l'attuazione;
- clausole rescissorie che, in caso di risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili al soggetto privato, garantiscano la restituzione al GSE degli incentivi già erogati ovvero la rinuncia agli incentivi non ancora percepiti, conformemente alle previsioni dell'art. 13, comma 6, lett. a) del Decreto;
- il contratto deve essere sottoscritto in una data antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);
- il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi.

Un soggetto privato che opera come Soggetto Responsabile, per nome e conto del Soggetto Ammesso, tramite la stipula di un contratto di PPP, non può utilizzare lo strumento del mandato all'incasso. Si precisa, infatti, che il mandato irrevocabile all'incasso è uno strumento con il quale si va ad effettuare il pagamento di un bene, alla stregua di una ricevuta di bonifico. Nei casi in cui il Soggetto Responsabile sia il soggetto privato nell'ambito del contratto di PPP non devono essere trasmessi al GSE le fatture e le relative ricevute di bonifico e, conseguentemente, non può essere adottato lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso.

Specifiche sulla durata del contratto stipulato dalla P.A.

Laddove il contratto stipulato dalla P.A. con il Soggetto Responsabile presenti una durata non congrua con quella prevista dall'art. 10, comma 5, del Decreto il Soggetto Responsabile dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Decreto, unitamente al contratto stipulato con la P.A. e all'ulteriore documentazione prevista per la presentazione della richiesta di accesso all'incentivo, la determina o un altro atto amministrativo della PA attestante:

- la garanzia del mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità all'incentivo;
- l'impegno all'inserimento di specifiche clausole, da prevedere tra le condizioni di assegnazione del nuovo contratto, volte al mantenimento dei requisiti;
- la garanzia di accesso all'impianto/intervento in favore del Soggetto Responsabile.

Il GSE effettua l'istruttoria tecnica amministrativa della documentazione trasmessa e, qualora ne ricorrono i presupposti, eroga l'incentivo spettante, secondo le rispettive modalità previste per il riconoscimento degli incentivi in accesso diretto e a prenotazione.

13 DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 31 del D.M. 7 agosto 2025, tale Decreto **entra in vigore il 25 dicembre 2025**, corrispondente con il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 26 settembre 2025.

In merito, ai sensi delle disposizioni finali dell'art. 30 del Decreto, il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi:

- a) per le istanze di prenotazione dell'amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
- b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell'impianto esistente e all'installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l'approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l'istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
- c) per le domande per la richiesta degli incentivi trasmesse prima dell'entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025.

Si segnala che, con particolare riferimento agli interventi che riguardano l'installazione di caldaie a gas di cui alla precedente lett. b), le richieste possono essere trasmesse in modalità di "accesso diretto" e "prenotazione", ferme restando le condizioni previste. Il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del Decreto per la presentazione dell'istanza di ammissione agli incentivi implica la conclusione dell'intervento e la presentazione della richiesta di accesso diretto, anche a seguito di prenotazione, entro il suddetto termine.

Al fine di salvaguardare l'ammissibilità agli incentivi per tutti gli interventi ammissibili al Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (c.d. CT 2.0) e realizzati in vigore della medesima disciplina, trova applicazione il CT 2.0 purché siano verificate le condizioni previste dalla medesima disciplina:

- conclusione dei lavori di realizzazione degli interventi entro la data di entrata in vigore del Decreto (25/12/2025);
- richiesta di accesso agli incentivi presentata entro il termine di 60 giorni dalla conclusione degli interventi.

Relativamente alle istanze delle Pubblica Amministrazioni presentate alla data di entrata in vigore del D.M 7 agosto 2025 in modalità di prenotazione e per le quali è in corso la qualifica del GSE, trova applicazione il Conto Termico 2.0.

Con riferimento agli interventi i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici, per i quali i lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi alla data di entrata in vigore del Decreto, è consentito l'invio della richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti Regole.

Sino all'entrata in esercizio del nuovo Portatermico sarà possibile presentare la predetta richiesta, trasmettendo una comunicazione mediante pec all'indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it, inserendo in oggetto "RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)".

14 PROTEZIONE DEI DATI

I dati personali comunicati dai richiedenti l'incentivo di cui alle presenti Regole Applicative saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della medesima procedura finora descritta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa in materia di sicurezza dei dati.

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del citato Regolamento è contattabile dai soggetti interessati al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it o a quello PEC rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del già menzionato Regolamento saranno rese disponibili nell’ambito delle istanze presentate al GSE con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell’informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.